

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI  
DEL D. LGS. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Belleli Energy CPE S.r.l. nella seduta del  
7 maggio 2022

# **PARTE GENERALE**

## Indice

1.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ....	11
1.1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	11
1.2.	BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ....	16
1.3.	FINALITÀ DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.....	18
1.4.	IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ....	19
1.5.	LE COMPONENTI DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. 21	
1.5.1	IL CODICE ETICO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.....	21
1.5.2	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	21
1.5.3	L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	23
1.5.4	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA AMBIENTALE .	24
1.5.5	IL SISTEMA PROCEDURALE .....	24
1.5.6	IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E IL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
1.5.7	PROCESSI ESTERNALIZZATI .....	25
1.5.8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	26
1.5.9	SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING).....	26
1.5.10	CANALI PER L'INVIO DI FLUSSI INFORMATIVI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) .....	28
1.5.11	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING).....	28
1.5.12	FORMAZIONE E INFORMAZIONE .....	29
1.5.13	IL SISTEMA SANZIONATORIO .....	30
1.6.	I PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01 .....	30
1.7.	LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	31
1.8.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO .....	32
2.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ....	32
3.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO.....	33
4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.....	33
5.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	34

PARTE SPECIALE “A” .....	35
1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO .....	36
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	38
3. LE AREE A RISCHIO REATO .....	40
4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 77	
PARTE SPECIALE “B” .....	78
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	79
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	80
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 112	
PARTE SPECIALE “C” .....	113
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	114
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	116
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 131	
PARTE SPECIALE “D” .....	132
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	133
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	136
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 167	
PARTE SPECIALE “E” .....	168
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	169
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	172
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 173	
PARTE SPECIALE “F” .....	174
<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>175</b>
<b>2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>175</b>
<b>3. ULTERIORI PRINCIPI DI CONTROLLO .....</b>	<b>178</b>
<b>4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI .....</b>	<b>183</b>
PARTE SPECIALE “G” .....	184
<b>1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>185</b>
<b>2. LE AREE A RISCHIO REATO .....</b>	<b>187</b>
<b>3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI .....</b>	<b>199</b>

PARTE SPECIALE “H” .....	200
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	201
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	202
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 204	
PARTE SPECIALE “I” .....	206
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	207
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	209
3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 209	
PARTE SPECIALE “L” .....	211
1. PREMESSA.....	212
2. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	212
3. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.	213
4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI 214	
PARTE SPECIALE “M” .....	215
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	216
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	217
PARTE SPECIALE “N” .....	245
1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	246
2. LE AREE A RISCHIO REATO .....	247
ALLEGATO 1 - IL D.LGS. 231/01 ED I REATI PRESUPPOSTO .....	256
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	259
<b>1.1. I DELITTI TENTATI ED I DELITTI COMMESSI ALL’ESTERO</b> 260	
<b>1.2. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO DA PARTE DEL GIUDICE.....</b>	261
<b>1.3. CONDIZIONI ESIMENTI .....</b>	262
2. ELENCO REATI PRESUPPOSTO .....	263
<b>2.1. ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	263
<b>2.2. ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</b>	273
<b>2.3. ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA... 278</b>	
<b>2.4. ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO</b>	

<b>CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>283</b>
<b>2.5. ART. 25 BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>288</b>
<b>2.6. ART. 25 TER - REATI SOCIETARI.....</b>	<b>291</b>
<b>2.7. ART. 25 QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....</b>	<b>298</b>
<b>2.8. ART. 25 QUATER 1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....</b>	<b>305</b>
<b>2.9. ART. 25 QUINTIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....</b>	<b>307</b>
<b>2.10. ART. 25 SEXIES - ABUSO DI MERCATO .....</b>	<b>312</b>
<b>2.11. ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>316</b>
<b>2.12. ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>318</b>
<b>2.13. ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>320</b>
<b>2.14. ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>325</b>
<b>2.15. REATI TRANSNAZIONALI.....</b>	<b>326</b>
<b>2.16. ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>332</b>
<b>2.17. ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>	<b>352</b>
<b>2.18. Art. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>353</b>
<b>2.19. Art. 25 QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI <i>Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)</i> .....</b>	<b>354</b>
<b>2.20. Art. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>355</b>
<b>2.21. Art. 25-SEXIESDECIES – REATI DI CONTRABBANDO.....</b>	<b>359</b>
<b>CODICE ETICO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.....</b>	<b>365</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>366</b>
<b>1.1. Destinatari del Codice Etico .....</b>	<b>366</b>
<b>1.2. La diffusione e la formazione sul Codice Etico .....</b>	<b>366</b>
<b>1.3. Struttura del Codice Etico .....</b>	<b>367</b>

SEZIONE A: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO .....	367
<b>a.1. Responsabilità e rispetto delle leggi</b> .....	367
<b>a.2. Correttezza</b> .....	368
<b>a.3. Imparzialità</b> .....	368
<b>a.4. Onestà</b> .....	368
<b>a.5. Integrità</b> .....	368
<b>a.6. Trasparenza</b> .....	368
<b>a.7. Efficienza</b> .....	369
<b>a.8. Concorrenza leale</b> .....	369
<b>a.9. Tutela della privacy</b> .....	369
<b>a.10. Valore delle risorse umane</b> .....	369
<b>a.11. Rapporti con la collettività e tutela ambientale</b> .....	370
<b>a.12. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche</b> .....	370
<b>a.13. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici</b> .....	370
<b>a.14. Rapporti con operatori internazionali</b> .....	370
<b>a.15. Ripudio di ogni forma di terrorismo</b> .....	370
<b>a.16. Tutela della personalità individuale</b> .....	371
<b>a.17. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b> .....	371
<b>a.18. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)</b> .....	371
<b>a.19. Ripudio delle organizzazioni criminali</b> .....	372
<b>a.20. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale</b> ..	372
<b>a.21. Collaborazione con le Autorità Giudiziarie in caso di indagini</b> .....	372
<b>a.22. Corretto Utilizzo dei sistemi informatici</b> .....	372
SEZIONE B - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO .....	373
<b>b.1. Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali</b> .....	373
<b>b.2. Principi e norme di comportamento per il Personale Belleli Energy CPE S.r.l.</b> .....	373
<b>b.2.1. Conflitto di interessi</b> .....	374
<b>b.2.2. Rapporti con le Pubbliche Autorità</b> .....	374
<b>b.2.3. Rapporti con clienti e fornitori</b> .....	375
<b>b.2.4. Partecipazione alle gare</b> .....	375
<b>b.2.5. Riservatezza</b> .....	375
<b>b.2.6. Correttezza di utilizzo dei beni della Società</b> .....	375

<b>b.2.7. Bilancio ed informativa societaria .....</b>	376
<b>b.2.8. Salute e sicurezza sul lavoro.....</b>	376
<b>b.2.9. Anti-riciclaggio/ricettazione e reati tributari.....</b>	377
<b>b.2.10. Utilizzo dei sistemi informatici.....</b>	377
<b>b.3. Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari</b>	378
<b>b.4. Obblighi di comunicazione all’Organismo di Vigilanza ....</b>	378
SEZIONE C. <b>ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE</b>	
ETICO <b>381</b>	
<b>c.1. Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....</b>	381
<b>c.2. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni. ....</b>	381
<b>c.3. Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico .....</b>	381
SISTEMA DISCIPLINARE .....	383
RELATIVO AL.....	383
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, .....	383
GESTIONE E CONTROLLO .....	383
DI    383	
Belleli Energy CPE S.r.l. ....	383
INTRODUZIONE .....	384
SEZIONE A: I SOGGETTI DESTINATARI .....	385
<b>a.1. Gli Amministratori ed i Sindaci.....</b>	385
<b>a.2. Gli altri soggetti in posizione “apicale” .....</b>	385
<b>a.3. I dipendenti di Belleli Energy CPE S.r.l.....</b>	385
<b>a.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello .....</b>	386
SEZIONE B: LE CONDOTTE RILEVANTI .....	386
SEZIONE C: LE SANZIONI.....	387
<b>c.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</b>	388
<b>c.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri</b>	
<b>Soggetti Apicali .....</b>	389
<b>c.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....</b>	389
<b>c.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari .....</b>	390
SEZIONE D. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI... 391	
<b>d.1. nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci .....</b>	392
<b>d.2. nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti</b>	
<b>Apicali.....</b>	393
<b>d.3. nei confronti dei Dipendenti.....</b>	394

<b>d.4. nei confronti dei Terzi Destinatari .....</b>	<b>394</b>
STATUTO.....	396
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	396
DI 396	
Belleli Energy CPE S.r.l. ....	396
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....</b>	<b>397</b>
<b>2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. SPA .....</b>	<b>397</b>
<b>2.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza 397</b>	
<b>2.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....</b>	<b>398</b>
<b>2.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>399</b>
<b>2.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza .....</b>	<b>400</b>
<b>2.5. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>400</b>
<b>2.6. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>401</b>
<b>3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 401</b>	
<b>3.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>401</b>
<b>3.2. I poteri dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>403</b>
<b>4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>403</b>
<b>4.1. L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi.....</b>	<b>403</b>
<b>4.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....</b>	<b>406</b>
<b>5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>407</b>



## **1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

### **1.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

#### **Il regime di Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “D. Lgs. 231/01” o il “Decreto”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo Decreto.

#### **Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001**

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità, sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i “Soggetti Apicali”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “Soggetti Sottoposti”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners commerciali, ai fornitori, consulenti, collaboratori*”.

Infatti, secondo l’indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

L'Ente non risponde (articolo 5, comma 2, del Decreto) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

### **I Reati Presupposto**

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i "Reati Presupposto"):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01. L'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24-*bis*;
- (iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- (v) delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis.1*;
- (vi) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) che ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche quello di corruzione tra privati ai sensi dell'articolo 2635, comma 3, Codice Civile e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*;
- (viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*quater.1*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
- (ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquies*, integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 e in ultimo dalla Legge L. 29 ottobre 2016, n. 199;
- (x) reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* "Responsabilità dell'ente";

- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*septies*;
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*octies*, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*novies*;
- (xiv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*decies*;
- (xv) reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*undecies*, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;
- (xvi) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xvii) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*duodecies*.
- (xviii) Razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies* del Decreto);
- (xix) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*);
- (xx) Reati tributari (Art. 25-*quingiesdecies*);
- (xxi) Reati di contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*).

Per un maggior dettaglio dei reati presupposto si veda anche l'Allegato 1 al presente Modello.

### **Le Sanzioni previste nel Decreto**

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della normativa:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

- a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. D. Lgs. 231/01.

- b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:
- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. 231/01, ossia:

- *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate

all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il Legislatore ha precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

- c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

### **Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

### **Le Condotte Esimenti**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "Modello");

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'“Organismo di Vigilanza” o l'“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria**

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a marzo 2014 (di seguito, per brevità, definite le “Linee Guida”).

#### **1.2. BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

Belleli pone le sue radici a Mantova nel 1947. Da allora ha sempre puntato a conquistare la posizione di leader del mercato, ponendosi come obiettivo principale quello di essere riconosciuta per l'elevata affidabilità e qualità, facendo della tecnologia il suo punto cardine. Alla fine del 20-esimo secolo è diventata fornitore specializzato di servizi EPC e critical process

equipment, sviluppando una importante base di clienti a livello globale e realizzando una vasta gamma di componenti e progetti di elevata qualità. Belleli ha specializzato la sua produzione nella monetizzazione del Gas e nei settori Oil & Gas Downstream, Nuclear and Power Generation. Dal 1970 ha preso parte a progetti ambiziosi come l'impianto nucleare Superphénix, il progetto sulla Fusione Iter, lo stadio San Siro e lo stadio Olimpico, il CIRA Wind Tunnel e numerose piattaforme Offshore per l'estrazione di petrolio. La tendenza all'innovazione di Belleli ha portato con successo l'azienda alla produzione del Radiant Syngas Cooler per l'impianto GE Tampa Electric IGCC nel 1975 e alla produzione del secondo Radiant Syngas Cooler nel 2000. Il dipartimento R&D ha sviluppato un significativo numero di soluzioni, dall'innovativo Internal Bore Welding con un controllo di saldatura dedicato ad ultrasuoni fino ad una tecnologia Narrow Gap molto accurata, utilizzata nella produzione dei Coil Case del Tokamak ITER. Nel 1986 Belleli ha brevettato e prodotto il suo primo Breech-Lock Heat Exchanger, con oltre 200 Breech-Lock totali prodotti finora e un numero complessivo di 800 High Pressure Heat Exchangers.

Fu una delle prime aziende ad utilizzare l'acciaio Cr-Mo Vanadio modificato e nel corso di 20 anni, Belleli conta più di 60 reattori al Vanadio modificato e 120 reattori prodotti e consegnati, per 1500 tonnellate di peso. Oltre alla produzione di reattori, Belleli ha preso parte al progetto di ricerca europeo sull'aggiunta di Vanadio all'acciaio al Cromo nel 1992, facendosi pioniere di una tendenza che ad oggi è ben stabilizzata nella produzione di Pressure Vessel. Dall'agosto 2016 Belleli Energy CPE fa parte del gruppo industriale Tosto S.r.l.

BELLELI ENERGY C.P.E. SRL, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello 231"), in linea con le prescrizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche il "Decreto" o "D.Lgs. 231/01"; per maggiori informazioni sul Decreto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello) e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Sono Destinatari del presente Modello (di seguito i "Destinatari") e, come tali, nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze, tenuti al suo rispetto, nonché alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- tutti i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a

qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;

- o tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima;
- o tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

BELLELI ENERGY C.P.E. SRL disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

### **1.3. FINALITÀ DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- o integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario, che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- o definire un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito anche "reati presupposto"; per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello);
- o informare e formare i Destinatari del Modello in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro condotta sia costantemente conforme ad esso;
- o ribadire che BELLELI ENERGY CPE S.R.L. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui BELLELI ENERGY CPE S.R.L. si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- o sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel malinteso interesse della Società dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società (per maggiori informazioni sulle sanzioni ex D.Lgs. 231/01 si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello), esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- o informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di

sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

#### **1.4. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

BELLELI ENERGY CPE S.R.L. garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalla best practice di riferimento.

Il 13 Novembre 2017 BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, provvedendo ad aggiornarlo costantemente al fine di tenere conto sia delle integrazioni normative intervenute, sia delle modifiche organizzative e dei processi della Società.

In particolare, con il supporto dell'OdV, BELLELI ENERGY CPE S.R.L.:

- o individua e verifica periodicamente le aree esposte a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "risk assessment"), intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto, attraverso l'aggiornamento normativo, l'analisi del contesto aziendale nonché la valorizzazione delle esperienze registratesi nell'ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. "analisi storica" o "case history"). A tale proposito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nell'attività di risk assessment sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto e sono, pertanto, state tenute in considerazione le criticità emerse in passato nel contesto dell'operatività di BELLELI ENERGY CPE S.R.L.. In tale ottica, le attività sono state svolte ponendo particolare attenzione alle aree che, anche sulla base delle esperienze precedenti, sono state individuate come maggiormente esposte al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, analizzando i controlli posti in essere dalla Società al fine di prevenire tale rischio. A seguito dell'identificazione delle aree a rischio e delle famiglie di reato rilevanti, nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad identificare quelle che, in astratto, possono essere considerate le potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività aziendali, in cui sono riportate le aree a rischio reato e strumentali, con indicazione sia delle famiglie di reato potenzialmente realizzabili nell'ambito delle stesse, sia delle relative modalità di esecuzione, individuate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo (di seguito "mappa delle aree a rischio").

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo

diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, nonché a quelle strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che BELLELI ENERGY CPE S.R.L. intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte da BELLELI ENERGY CPE S.R.L. sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Allo stato, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25, 25 bis 1, 25 ter, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies e 25 duodecies, terdecies, quinquiesdecies e sexiesdecies, che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.

Anche rispetto alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi - organizzativi e procedurali - volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali e, dunque, idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel sistema normativo interno;

- prendendo le mosse dalla mappa delle aree a rischio, rileva e analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nelle stesse (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione, procedure operative, ecc.) al fine di valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. "as-is analysis").

Le verifiche sul sistema dei controlli preventivi hanno ad oggetto anche le attività svolte da società esterne sulla base di contratti di servizi, tenendo conto della:

- formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- previsione di presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e definisce le relative azioni correttive da intraprendere (c.d. "gap analysis");
- cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo,

monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

## **1.5. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

### **1.5.1 IL CODICE ETICO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

L'adozione di un codice di comportamento come strumento di *governance* costituisce un punto di riferimento essenziale al fine di garantire alti *standard* comportamentali e quindi, dare piena attuazione alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. L'adozione del Codice Etico costituisce altresì uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello istituito in Belleli Energy CPE S.r.l.

Pertanto, la Società ha ritenuto opportuno adottare ed attuare un proprio Codice Etico volto ad enunciare i precetti da rispettare nello svolgimento della propria attività. La Società, i suoi dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della stessa, si ispirano nel raggiungimento dei propri obiettivi ai valori della trasparenza, correttezza ed eticità.

Il citato Codice Etico va, in ogni caso, letto ed applicato congiuntamente, anche a fini disciplinari e con il presente Modello, del quale costituisce parte integrante.

Le violazioni del Codice Etico in relazione alle tematiche attinenti al Modello potranno essere segnalate direttamente all'OdV e potranno portare a conseguenze sanzionatorie, disciplinari o contrattuali a seconda della qualifica del soggetto che commette la violazione.

### **1.5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La Società si è dotata di una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:

- un organigramma formalmente definito;
- contratti di servizi con terze parti, anche facenti parte del Gruppo Tosto, mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
- un'architettura di poteri (deleghe e procure) formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

In particolare, la delega (o potere di "gestione") costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo, inteso come quel potere di approvazione avente valenza

interna e correlato all'esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto).

La procura (o potere di "firma/rappresentanza") consiste, invece, in un atto giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce specifici poteri di rappresentanza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi.

I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a ben precisi limiti di valore.

In particolare, in relazione al sistema di procure, la Società prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;
- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o meno, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità verso i terzi.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe e delle procure;
- conferimento, aggiornamento e revoca dei poteri in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione; in particolare, viene assicurato il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio: della revisione dell'assetto macro - organizzativo aziendale; di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura; di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali;
- tempestiva e costante diffusione delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti;
- verifica periodica della conformità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza con le procure conferite;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema dei poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività dell'impresa.

Con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi, fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, gli ulteriori requisiti essenziali sono:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione e la relativa responsabilità ad una adeguata posizione nell'organigramma, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- le deleghe ed i poteri autorizzativi vengono definiti da parte dell'Amministratore Delegato della Società, che adotta ogni provvedimento organizzativo - anche attraverso suoi delegati - secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, che è

tenuto a curarne l'adeguatezza nel tempo;

- le attribuzioni delegate sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

Per quanto attiene alle procure, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono:

- ogni soggetto che, per conto di BELLELI ENERGY CPE S.R.L., esercita poteri di rappresentanza è dotato di idonea procura, la quale identifica in maniera espressa i soggetti abilitati ad esercitare la rappresentanza nei confronti delle controparti;
- ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato;
- le procure sono coerenti e conformi ai poteri di gestione e ai poteri autorizzativi conferiti al singolo procuratore, fatte salve le eventuali procure relative a singole operazioni;

La Società conserva e gestisce gli archivi delle deleghe e delle procure conferite, così da avere una completa tracciabilità delle stesse;

### **1.5.3 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro e conformemente a quanto previsto dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori, operano per conto di Belleli Energy CPE S.r.l. i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche "RSPP");
- gli addetti emergenze primo soccorso e antincendio (di seguito, anche 'APS');
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- il medico competente;
- i lavoratori.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (il RSPP, gli APS, i RLS, il medico competente): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti del RSPP, degli APS, dei RLS, del medico competente.

#### **1.5.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA AMBIENTALE**

Belleli Energy CPE S.r.l. considera la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile un obiettivo prioritario della propria attività. Per tale ragione Belleli Energy CPE S.r.l. ha identificato le responsabilità in materia ambientale, conferendo a tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla tutela ambientale nel rispetto delle previsioni.

#### **1.5.5 IL SISTEMA PROCEDURALE**

Nel rispetto delle Linee Guida dettate da Confindustria, Belleli Energy CPE S.r.l. ha strutturato regole procedurali interne (c.d. “protocolli”) tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle stesse.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- la separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

BELLELI ENERGY CPE S.R.L., inoltre, ha definito responsabilità, modalità e tempistica del processo di elaborazione, aggiornamento e approvazione delle regole procedurali interne. Oltre alle regole procedurali interne, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, di alto livello qualitativo, affermati sia in sede nazionale sia internazionale, che supportano le attività aziendali.

Essi costituiscono la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

#### **1.5.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E IL SISTEMA DI CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI**

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate. Il sistema di controllo di gestione adottato da BELLELI ENERGY CPE S.R.L. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi

periodici e di elaborazione delle previsioni. Il sistema garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. È altresì richiesta la doppia firma per l'impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

#### **1.5.7 PROCESSI ESTERNALIZZATI**

Con particolare riferimento ai processi, o parti di processo, esternalizzati da Belleli Energy CPE S.r.l. ad altre società, la Società ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione dei fornitori - sotto il profilo della professionalità, della reputazione, dell'onorabilità e della capacità finanziaria - ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni degli stessi.

In particolare, BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ha stipulato contratti di servizi per la regolamentazione dei rapporti con altre società, anche facenti parte del Gruppo Tosto, che forniscono servizi in favore della stessa.

Detti contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio (c.d. service level agreement);
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte del fornitore dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società;
- le clausole che prevedano il rispetto da parte del fornitore dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società;

- le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società;
- le clausole che colleghino la risoluzione del rapporto a comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali della società fornitrice;
- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
- il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
- l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
- l'identificazione formale del gestore del contratto;
- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del fornitore;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali.

#### **1.5.8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida dettate da Confindustria, la Società ha previsto l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" oppure "Organismo") - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

#### **1.5.9 SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

Tutti i Destinatari del Modello (interni ed esterni) sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di atti idonei

- alla realizzazione degli stessi;
- le violazioni, accertate e/o presunte, delle prescrizioni del Modello;
  - i comportamenti non in linea con l'assetto organizzativo definito, con l'architettura dei poteri o con le regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari).

Con riferimento a tali segnalazioni, come previsto dalla Legge del 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", la Società adotta le seguenti misure:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni del Modello, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (si rinvia al Sistema Disciplinare).

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'Ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza

con l'Ente o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla L. 179/2017, le segnalazioni sono gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

#### **1.5.10 CANALI PER L'INVIO DI FLUSSI INFORMATIVI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

La Società si è dotata di appositi canali per l'invio dei flussi informativi all'OdV e per effettuare le segnalazioni.

In particolare, i flussi informativi dovranno essere indirizzati all'Organismo di Vigilanza tramite e-mail al seguente indirizzo: [odv@belleli.it](mailto:odv@belleli.it).

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Organismo di Vigilanza, Belleli Energy CPE S.r.l., Via Taliercio, 1 Mantova.

#### **1.5.11 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

Tutte le segnalazioni ricevute ai suddetti canali, a prescindere dall'ambito delle stesse, sono analizzate dall'Organismo di Vigilanza, che effettua una prima valutazione al fine di accertare che:

- riguardino tematiche afferenti il D.Lgs. 231/2001;
- siano sufficientemente circostanziate per poter procedere ad un approfondimento delle stesse.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'Organismo di Vigilanza avvia le attività di approfondimento di seguito descritte; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa.

In particolare:

- attività istruttoria: viene analizzata la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;

- nel caso in cui si ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, viene redatta una breve nota esplicativa delle analisi svolte e viene archiviata la segnalazione. Qualora, invece, si ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, vengono avviate delle verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;
- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, ne richiede l'attuazione ai soggetti competenti (Organi sociali e/o Amministratore Delegato).

#### **1.5.12 FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Il Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

È obiettivo di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

BELLELI ENERGY CPE S.R.L. prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di consulenza, rapporti di partnership ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*) (di seguito, per brevità, i "Terzi").

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di servizio con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. del Modello ai sensi del Decreto. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Modello e dei Principi del Codice Etico, presenti sul sito della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di BELLELI ENERGY CPE S.R.L., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, dei Principi del Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere alcuno dei Reati Presupposto.

### **1.5.13 IL SISTEMA SANZIONATORIO**

La Società, infine, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida dettate da Confindustria, ha previsto la predisposizione di uno specifico sistema disciplinare idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello.

### **1.6. I PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01**

La Società si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente.

Ciò premesso, di seguito sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

Detti presidi sono articolati su tre livelli:

- principi generali di controllo, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree a rischio identificate, devono essere uniformate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno e prevenzione dei rischi:
  - segregazione delle funzioni - deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
  - esistenza di norme e regole procedurali interne formalizzate - devono esistere disposizioni aziendali idonee alla regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
  - esistenza di deleghe e procure - devono esistere regole formalizzate per l'esercizio delle deleghe e procure;
  - tracciabilità - i soggetti, le unità organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- principi generali di comportamento, che prevedono disposizioni generali comportamentali

volte a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante o significativa;

- principi di controllo preventivo, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione dei reati in ciascuna delle attività sensibili per ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello (cfr. par. 1.6)

## **1.7. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il Modello si fonda su un'architettura che prevede una Parte Generale e da alcune Parti Speciali. Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso

Le Parti Speciali sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo considerate di possibile rischio per Belleli Energy CPE S.r.l.

A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal Decreto (per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del Modello), ai principi generali di comportamento ai quali dovranno ispirarsi i comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato.

All'interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le modalità di commissione dei reati o le condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivo.

Si precisa, inoltre, che sull'osservanza dei principi di controllo menzionati, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio propedeutico anche a consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo e, conseguentemente, l'attualità delle Parti Speciali rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa o dei processi della Società.

In particolare, alla luce della specifica operatività di Belleli Energy CPE S.r.l. e delle risultanze delle attività di risk assessment svolte, sono state predisposte le seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia;
- Parte Speciale B, relativa ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati;
- Parte Speciale C, relativa ai reati societari;
- Parte Speciale D, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale E, relativa ai reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale F, relativa ai reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

- dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale G, relativa ai reati ambientali;
  - Parte Speciale H, relativa ai delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - Parte Speciale I, relativa ai reati associativi;
  - Parte Speciale L, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto di autore;
  - Parte Speciale M, relativa ai reati tributari;
  - Parte Speciale N, relativa ai reati di contrabbando.

### **1.8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono al Consiglio di Amministrazione di Belleli Energy CPE S.r.l. in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

## **2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea dei Soci di Belleli Energy CPE S.r.l. con l'approvazione del Modello, ha approvato il documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi: a) dall'OdV nei confronti degli organi sociali e delle risorse aziendali; b) nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV;
- i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV.

Per una più puntuale rappresentazione dei suddetti contenuti, si rinvia all'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza"

### **3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO**

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della propria struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nel sistema normativo aziendale.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti. Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è resa disponibile sul sito internet della Società. Sotto tale ultimo aspetto, da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e del sistema normativo aziendale, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

### **4. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

BELLELI ENERGY CPE S.R.L. ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "Sistema Disciplinare") volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Per una più puntuale rappresentazione dei contenuti e delle prescrizioni del sistema disciplinare, si rinvia all'Allegato 3 al presente Modello "Sistema Disciplinare", che costituisce

parte integrante del Modello.

## **5. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

A norma dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell'OdV in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione affida al Dipartimento "Quality Assurance" la responsabilità di presidiare, in collegamento con le altre strutture competenti, l'aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l'aggiornamento delle componenti dello stesso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell' "analisi storica".

## **PARTE SPECIALE “A”**

I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia  
(artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto e art. 10, comma 9, L. 16.03.2006 n. 146)

## **1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto, trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
  - parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali e provinciali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace,

membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
  - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
  - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
  - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

## 2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio reato e strumentali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- derogare ai principi e alle procedure operative nella stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
- prevedere deroghe e/o porre in essere deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che siano basate esclusivamente sulla natura di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto con cui si contraatta;
- corrispondere a rappresentanti della Pubblica Amministrazione retribuzioni in denaro non dovute ovvero accordare agli stessi vantaggi di qualsiasi natura, che possano integrare una delle fattispecie di reato in oggetto;
- promettere, offrire o accettare regali in denaro contante o in strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria, da o verso Pubblici Ufficiali, Istituzioni Pubbliche o Autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati, in generale da o verso funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- interferire indebitamente a qualsiasi titolo nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione intrattenuti dalle società del Gruppo;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di

denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, anche qualora tali prestazioni siano richieste e presentate come “consuetudinarie” o comunque conformi ad una “prassi ammessa” nel Paese in cui la Società si trova ad operare;

- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l’effettuazione anche di un’attività routinaria o di un’attività comunque lecita e legittima nell’ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;
- assecondare eventuali sollecitazioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio a dare o promettere loro denaro o altra utilità;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) o in natura;
- distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare pressioni o sollecitazioni su esponenti della Pubblica Amministrazione in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di un Pubblico Servizio, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche,

- contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
  - in caso di contributi benefici o sponsorizzazioni, obbligo di effettuare un'adeguata verifica preventiva, debitamente documentata, del beneficiario e di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente sui conti intestati a quest'ultimo;
  - condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria.

### **3. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

## **AREE A RISCHIO REATO**

### **GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON I SOGGETTI PUBBLICI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/PRATICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E PER EVENTUALI VERIFICHE/ACCERTAMENTI CHE NE DERIVANO**

#### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Operations
- Chief Financial Officer
- Health and Safety
- Environmental Management System

#### **Attività sensibili**

- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione per autorizzazioni / licenze / nulla osta / concessioni / provvedimenti / rinnovi / pratiche per l'esercizio delle attività aziendali
- Gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti da parte dei soggetti pubblici

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, ad esempio al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni a suo vantaggio o anche solo ad accelerare l'iter per il rilascio, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, ovvero potrebbe fornire una falsa rappresentazione della realtà per indurre la Pubblica Amministrazione ad assumere determinazioni o concedere condizioni contrattuali che non avrebbe accettato in assenza dell'inganno / errore;
- La Società, al fine di far omettere rilievi in sede di verifica ispettiva rappresenta fatti differenti rispetto a quelli reali, ovvero al fine di far concludere celermente l'accertamento, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica

- Amministrazione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, anche nel caso di eventuali verifiche ed accertamenti;
  - Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  - Segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, chi la controlla e chi ne autorizza il relativo invio;
  - Costante monitoraggio degli adempimenti, nonché della relative tempistiche, da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  - Formale verifica della completezza, accuratezza e validità della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
  - Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
  - Monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali sono state ottenute eventuali autorizzazioni / concessioni / licenze da parte della Pubblica Amministrazione, nonché tempestiva comunicazione all'ente competente di eventuali variazioni intercorse;
  - Verifica di completezza ed accuratezza dei documenti che i rappresentanti della Pubblica Amministrazione ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
  - Formale autorizzazione dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
  - Previsione di un monitoraggio dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
  - Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, in particolare in sede di verifiche ispettive;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

## **GESTIONE DI EROGAZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Individuazione e richiesta di contributi e finanziamenti pubblici
- Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici

- Rendicontazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere;
- La Società, al fine della concessione di finanziamenti pubblici o agevolati, potrebbe fornire delle informazioni false o attestanti dei requisiti insussistenti al fine di indurre la Pubblica Amministrazione a concedere il finanziamento che non avrebbe erogato in assenza dell'inganno / errore;
- La Società potrebbe destinare i contributi ottenuti dallo Stato o altro Ente Pubblico in attività diverse rispetto a quelle per le quali erano stati originariamente erogati, attestando, altresì, nella rendicontazione dei finanziamenti concessi, delle informazioni non veritiere relativamente all'utilizzo degli stessi.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione di erogazioni e contributi pubblici, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione di erogazioni e contributi pubblici;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione di erogazioni e contributi pubblici;
- Segregazione dei compiti tra chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta;
- Controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti / parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento;
- Verifica della completezza, accuratezza e validità della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza, anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie;
- Costante monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali sono stati ottenuti i contributi / le erogazioni pubbliche allo scopo di garantire il persistere delle condizioni;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione di erogazioni e contributi pubblici, da effettuare nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, in vista

degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione.

**NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A GARE**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

**Attività sensibili**

- Definizione e attuazione delle politiche commerciali (prezzi, scontistiche, ecc.)
- Predisposizione ed invio dell'offerta
- Negoziazione del contratto
- Stipula e gestione del contratto
- Gestione dei rapporti con gli altri soggetti partecipanti a consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc.

**Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di garantirsi la partecipazione alle procedure di gara anche in assenza dei requisiti minimi previsti dal bando, potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione appaltante della documentazione incompleta o attestante delle informazioni non veritiere, anche attraverso l'omissione di informazioni dovute;
- La Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una commessa, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi nell'esecuzione e gestione delle attività contrattuali ovvero di program management, potrebbe offrire o promettere utilità a Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere. Tali pratiche potrebbero essere svolte anche avvalendosi di fornitori per prestazioni solo apparenti e in realtà incaricati del compimento, quali intermediari tra la Società e la Pubblica Amministrazione, delle succitate attività illecite;
- La Società, al fine di ottenere una gestione favorevole e non dovuta o eventuali varianti contrattuali favorevoli, potrebbe offrire o promettere utilità a Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio (ad esempio al fine di ottenere il pagamento di una fattura non ancora prevista dal contratto o applicare costi di manutenzione più elevati di quelli previsti dal

contratto), ovvero potrebbe farlo anche su sollecitazione di questi ultimi a seguito della loro prospettazione - diretta o indiretta, esplicita o implicita – di danni, ritardi, intoppi o comunque di ostacoli di qualsiasi natura e tipologia nello svolgimento della propria attività, in Italia o all'estero;

- La Società potrebbe essere indotta a dazioni o a promesse, dalla prospettazione di tali condotte come “consuetudinarie” o comunque “ammesse” e/o “legittime” nella prassi amministrativa e/o commerciale dei Paesi in cui si trova ad operare, al fine di velocizzare, agevolare, snellire o sbloccare il trattamento di pratiche o rapporti di qualsiasi tipo con la Pubblica Amministrazione.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a gare, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Segregazione dei compiti tra chi predispose la proposta di offerta, chi effettua la verifica della stessa e chi approva la versione definitiva della stessa;
- Verifica, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta da parte del cliente, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- Definizione di modalità e parametri per la determinazione delle politiche commerciali, nonché della quotazione rilasciata per ciascuna commessa, e verifica circa la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Formale definizione dei criteri e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione degli obblighi di compliance alle normative vigenti in relazione a forniture soggette a restrizioni per l'esportazione;
- Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance;

- Con riferimento alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance, esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare agli Enti Pubblici, chi la controlla e chi l'autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Controlli formalizzati atti ad accertare la completezza, accuratezza e validità della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici competenti in materia di import/export e trade compliance;
- Definizione e verifica dei requisiti minimi di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria dei partner (ad esempio in caso di associazioni temporanee di impresa) e dei clienti prima di instaurare rapporti contrattuali;
- Definizione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- Formale definizione dell'iter operativo da seguire per l'esecuzione delle verifiche di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria delle controparti commerciali;
- Formali verifiche, preliminari alla stipula di qualsiasi rapporto contrattuale, finalizzate a verificare la non sussistenza di criticità a carico delle controparti commerciali che possano impedire l'esecuzione del contratto, dell'esportazione o l'ottenimento del pagamento (ad es. normativa dual use, ecc.);
- Formalizzazione di accordi di partnership (ad es. Consorzi, associazione temporanee di impresa) con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le clausole ex D.Lgs. 231/01 o normative internazionali analoghe e le condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta all'offerta.
- Formale sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere, degli atti e dei documenti che regolano i rapporti di partnership, ivi comprese apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il partner di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività di propria competenza in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- o Verifica di congruenza tra le richieste espresse nell'ordine di acquisto / contratto e quanto concordato al termine della trattativa commerciale;
  - o Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso;
  - o Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti, supportato da evidenze formali;
  - o Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
  - o Verifica della correttezza e completezza dei prodotti da spedire rispetto a quanto richiesto dal cliente ed a quanto previsto contrattualmente;
  - o Definizione di criteri e modalità di gestione degli incassi ed il relativo monitoraggio del credito nonché per le conseguenti valutazioni amministrativo-contabili e legali;
  - o Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
  - o Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili);
  - o Definizione delle modalità di gestione dei resi/reclami;
  - o Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare.

## **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Determinazione delle imposte dirette / indirette
- Predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazione iva, predisposizione del modello 770, ecc.)
- Trasmissione dei documenti attestanti le dichiarazioni fiscali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi derivanti dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto in danno dell'Amministrazione Finanziaria, potrebbe alterare o manipolare il sistema informatico o telematico predisposto dalla Pubblica Amministrazione ovvero offrire o promettere utilità a favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli adempimenti fiscali;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative aziendali, verso le competenti funzioni circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;
- Analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con l'outsourcer che gestisce le attività di

- gestione degli adempimenti fiscali;
- Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
  - Verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
  - Verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
  - Verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte;
  - Costante monitoraggio delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti fiscali svolte dall'outsourcer;
  - Archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati all'amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali.

**GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DI LEGALI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

**Attività sensibili**

- Qualifica e selezione del legale esterno e stipula e gestione del relativo contratto
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Rilascio di dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario e / o di un'indagine

**Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi in un procedimento giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe:
  - assegnare pratiche a legali esterni tramite i quali poter compiere attività corruttive nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;

- selezionare legali esterni vicini o collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione;
- negoziare con i legali esterni tariffe professionali fittizie o superiori a quanto dovuto per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi;
- negoziare compensi professionali dipendenti in misura pressoché esclusiva, o comunque manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro svolto, da un esito favorevole del giudizio per la Società e, come tali, costituenti un indebito incentivo nei confronti dei legali esterni a conseguire un tale risultato;
- La Società potrebbe offrire o promettere utilità:
  - ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale incaricato della Società, al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio;
  - ad un ausiliario di un magistrato, al fine di ritardare la notifica di un atto od occultare un documento sfavorevole per la Società contenuto nel fascicolo del procedimento;
  - ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale;
- La Società, al fine di giungere ad un accordo transattivo più favorevole per la stessa, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, che assuma la qualità di rappresentante della controparte in un contenzioso giudiziale / stragiudiziale;
- Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società potrebbe indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria procedente, nel corso procedimenti che la vedono coinvolta.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina di legali esterni e coordinamento delle relative attività, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, dei contenziosi, delle nomine dei legali esterni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dei contenziosi;
- Esistenza di segregazione tra chi autorizza il conferimento degli incarichi ai legali esterni e chi ne monitora l'andamento;
- Definizione dei principi etici di onestà, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed esplicito divieto di indurre taluno, con offerta o promessa di denaro o altre

utilità, a non rendere dichiarazioni mendaci.

- Verifica di correttezza e completezza della documentazione prodotta ai fini della definizione delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto e la durata dell'incarico e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- Selezione di legali esterni nel rispetto dei criteri di onorabilità e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto / lettera di incarico / mandato alle liti;
- Formale sottoscrizione dei contratti stipulati con i legali esterni, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli accordi transattivi, sia giudiziali che stragiudiziali, e delle eventuali decisioni di proseguimento del contenzioso con il passaggio al successivo grado di giudizio;
- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di verificare l'effettiva attuazione della strategia autorizzata;
- Monitoraggio periodico dei compensi connessi alle attività dei legali esterni nonché delle relative spese addebitate, sulla base della documentazione attestante l'effettività della prestazione erogata;
- Formale verifica di conformità degli onorari dei legali esterni rispetto alle prestazioni rese attraverso l'acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento degli onorari dei legali esterni;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

### **AREE A RISCHIO REATO STRUMENTALI**

### **ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (INCLUSE LE CONSULENZE, LE COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI)**

#### **Ruoli coinvolti**

- Procurement Director
- Chief Financial Officer

#### **Attività sensibili**

- Qualifica e monitoraggio dei fornitori
- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto
- Selezione dei fornitori

- Stipula del contratto / predisposizione dell'ordine d'acquisto
- Gestione del contratto / ordine d'acquisto

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalati, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari;
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi ovvero della maggiorazione dei compensi per i fornitori, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- Con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” (art. 25 decies D.Lgs. 231/01), la Società potrebbe pagare prestazioni non dovute o per un importo maggiore rispetto a quello dovuto quale utilità in favore di fornitori, al fine di indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori (incluse le consulenze, le collaborazioni ed incarichi professionali), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché nella stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché alla stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli approvvigionamenti;
- Formale definizione di un processo di qualifica al fine di valutare i requisiti di professionalità, etica, compliance e di onorabilità dei fornitori / professionisti con i quali la Società intrattiene rapporti;
- Formale definizione delle modalità e degli strumenti operativi utilizzati per la qualifica dei fornitori;
- Formale monitoraggio ed aggiornamento periodico delle Liste Fornitori Qualificati al fine di:

- a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro; b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- Esistenza di controlli automatici di sistema che non consentono di inserire un ordine di acquisto per fornitori non inclusi nelle Liste dei Fornitori Qualificati;
  - Formale definizione delle casistiche che comportano la cancellazione dei fornitori dalle Liste Fornitori Qualificati;
  - Formale definizione delle modalità di selezione dei fornitori;
  - Selezione dei fornitori improntata a principi di trasparenza, efficienza e tracciabilità e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
  - Definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
  - Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
  - Formale previsione di un numero minimo di fornitori / professionisti da invitare alla procedura competitiva per l'affidamento della fornitura del bene / servizio / lavoro e, nei casi in cui si decida di invitare un numero inferiore a quello definito come minimo, previsione di formalizzazione e verifica delle relative motivazioni;
  - Definizione delle casistiche, nonché dei relativi criteri autorizzativi, che possono giustificare il ricorso all'affidamento diretto o in condizioni di urgenza;
  - Formale definizione di richieste di acquisto che indichino tipologia, quantità e valore presunto del bene / servizio / lavoro da acquistare;
  - Verifica di coerenza tra gli acquisti da effettuare ed i relativi importi previsti a budget;
  - Segregazione dei compiti tra chi predispone i contratti / ordini di acquisto e chi li autorizza;
  - Formale verifica della sussistenza di valide giustificazioni, comprovate da idonea documentazione di supporto, in caso di affidamento di un contratto / ordine di acquisto ad un fornitore / professionista non qualificato, ovvero in caso contrario;
  - Definizione degli elementi minimi necessari alla formalizzazione dei contratti / ordini di acquisto;
  - Inserimento nei contratti / ordini di acquisto di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
  - Formale previsione, nel caso di stipula di contratti di outsourcing, di apposite clausole contrattuali che prevedano:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);

- l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del fornitore circa l'erogazione del servizio;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Formale approvazione dei contratti / ordini di acquisto, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
  - Verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto / ordine di acquisto (benessere al pagamento delle fatture);
  - Definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle forniture / servizi resi dai fornitori / professionisti;
  - Utilizzo di format contrattuali standard e condizioni generali di contratto uniformi;
  - Verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori / professionisti, finalizzata ad accertare che: a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AGENTI ED I CONSULENTI COMMERCIALI**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Individuazione e selezione degli agenti e dei consulenti commerciali
- Definizione ed approvazione del contratto con gli agenti ed i consulenti commerciali
- Monitoraggio delle attività svolte dagli agenti e dai consulenti commerciali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una commessa ovvero la conclusione di un contratto a condizioni più vantaggiose - ad esempio attraverso il conferimento di contratti di agenzia / consulenza a favore di soggetti terzi, vicini o collegati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione, a vario titolo simulati per inesistenza totale o parziale della prestazione, nonché attraverso la stipulazione di contratti di agenzia / consulenza fittizi al fine di creare fondi extracontabili - potrebbe offrire o promettere denaro o utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere. Tali pratiche potrebbero essere svolte anche avvalendosi dell'attività di agenti o consulenti commerciali per prestazioni solo apparenti e in realtà incaricati del compimento, quali intermediari tra la Società e la Pubblica Amministrazione, delle succitate attività illecite;
- La Società potrebbe instaurare rapporti contrattuali con un agente / consulente commerciale che si offra di agire nell'interesse della stessa attraverso condotte di mediazione - presentate come "consuetudinarie", "legittime" o comunque "ammesse" e/o "tollerate" nel Paese in cui la Società si trovi ad operare - che prevedano la dazione o la promessa di denaro o altra utilità nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, allo scopo, ad esempio, di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei propri doveri da parte del funzionario pubblico;
- Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una maggiorazione delle provvigioni o del compenso da erogare, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti degli agenti / consulenti commerciali, potrebbe indurre tali soggetti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Esistenza di segregazione tra chi seleziona gli agenti ed i consulenti commerciali, chi effettua la due-diligence, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi approva le fatture emesse, chi autorizza i pagamenti;
- Esecuzione di una due-diligence, atta ad accertare l'affidabilità, reputazione, onorabilità degli agenti e dei consulenti commerciali, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria;
- Formale autorizzazione della qualifica di nuovi agenti e consulenti commerciali da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sulla qualifica degli agenti e consulenti commerciali;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono espresse le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- Formale definizione di un testo standard di contratto e di clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il consulente / agente commerciale di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - l'accettazione formale da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con il consulente / agente commerciale nel caso di non rispetto/violazioni, da parte dello stesso, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità del consulente / agente commerciale;

- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del consulente / agente commerciale;
  - l'impegno da parte del consulente / agente commerciale ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del consulente / agente commerciale;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti stipulati con gli agenti ed i consulenti commerciali;
  - Monitoraggio sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei partner commerciali;
  - Formalizzazione ed approvazione degli obiettivi di vendita di ciascun agente e consulente commerciale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Esistenza di un monitoraggio periodico circa il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
  - Definizione delle modalità e dei criteri relativi al riconoscimento delle provvigioni;
  - Formale autorizzazione della liquidazione delle provvigioni agli agenti e consulenti commerciali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con gli agenti e i consulenti commerciali.

## **SELEZIONE, ASSUNZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Definizione delle caratteristiche e delle competenze relative alle posizioni organizzative ricercate
- Selezione del personale
- Assunzione del personale
- Gestione del sistema di incentivazione del personale e rendicontazione delle performance

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale /

- Incaricato di Pubblico Servizio (o, in futuro, dello stesso Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio), in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;
- La Società, al fine di favorire un dipendente legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe predisporre una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società e quindi per l'ottenimento di vantaggi non dovuti, ad esempio attraverso la formulazione di un'offerta economica in deroga alle procedure / prassi o alle condizioni di mercato;
  - La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi, bonus, fringe benefits e/o promozioni), in deroga alle procedure / prassi, in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;
  - La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi o bonus), in deroga alle procedure / prassi, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
  - La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo;
  - Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di promozioni, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla selezione, assunzione e sviluppo del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Formale definizione ed approvazione dei fabbisogni di personale;
- Segregazione dei compiti tra: i) chi determina i fabbisogni di personale e chi li autorizza; ii)

- chi esegue la selezione del personale e chi autorizza l'assunzione dei candidati ritenuti idonei;
- Definizione preventiva delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
  - Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio del processo di selezione;
  - Definizione preventiva, rispetto all'avvio del processo di selezione, della tipologia contrattuale e del range salariale relativo alla posizione da ricoprire;
  - Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione da effettuare rispetto al budget preventivo;
  - Verifica di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione da parte del candidato
  - Verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale da parte della funzione competente (a titolo esemplificativo il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.);
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della scelta del candidato;
  - Verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno in caso di impiego di cittadini di Paesi terzi extracomunitari;
  - Predisposizione di modelli contrattuali standard per le assunzioni di nuovi dipendenti;
  - Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati / lavoratori di società terze.
  - Formale definizione delle esigenze formative e di sviluppo del personale;
  - Tracciabilità delle attività formative svolte e formale verifica delle competenze acquisite;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Formale approvazione degli obiettivi di performance, incentivi e premi da erogare al personale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri.
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione, assunzione, formazione, sviluppo e incentivazione del personale.

## **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Gestione note spese e trasferte
- Elaborazione e pagamento degli stipendi
- Elaborazione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al

dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, effettuando dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore rispetto a quanto effettivamente sostenuto, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- Con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso la concessione di bonus o promozioni in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'amministrazione del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione del personale, delle missioni e dei rimborsi spese;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli anticipi / rimborsi spese ai dipendenti in caso trasferte elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Formale definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza in fase di inserimento dei dati relativi a nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;
- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Esistenza di controlli periodici ed a campione circa le variazioni in anagrafica apportate a sistema;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di rilevazione delle presenze;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Formale approvazione di ferie e permessi da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- Formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per spese di trasferta da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;

- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili dei limiti di importo relativi (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) nonché delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali) da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza delle attività di rendicontazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali);
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;

- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

## **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione del piano dei conti aziendale
- Gestione delle registrazioni contabili
- Gestione anagrafica clienti
- Gestione anagrafica fornitori
- Fatturazione passiva
- Fatturazione attiva
- Gestione delle attività di recupero del credito ed eventuale cancellazione del credito

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della contabilità, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della contabilità;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della fatturazione passiva;
- Esistenza di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;

- Esistenza di controlli automatici per la registrazione contabile;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza circa l'imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni contabili;
- Esistenza di controlli di corrispondenza tra i dati presenti all'interno dei partitari e quelli che confluiscono nel sistema di contabilità generale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica fornitori;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di apertura dei codici fornitore;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica clienti;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Esistenza di controlli volti all'individuazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito alle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un controllo di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Esistenza di controlli di correttezza, accuratezza e completezza in fase di calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di credito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture passive;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture attive;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di debito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale autorizzazione delle operazioni di fatturazione al cliente da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazioni delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento;
- Verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle

informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;

- Previsione di un iter per il sollecito ai clienti in presenza di fatture scadute;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa l'anzianità dei crediti e le conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Tracciabilità delle attività di sollecito intraprese verso i clienti con elevata anzianità dei crediti;
- Tracciabilità delle azioni legali poste in essere, anche con il supporto di legali esterni, nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito allo stato delle azioni legali poste in essere nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Previsione di regole volte ad identificare le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;
- Formale approvazione dei write off dei crediti ai clienti da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza delle operazioni di registrazione contabile del passaggio a perdita solo a seguito della certificazione di inesigibilità del credito;
- Tracciabilità della documentazione a supporto dello storno dei crediti;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;

- il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della contabilità.

## **TESORERIA E FINANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione dei conti correnti (apertura, chiusura, ecc.)
- Gestione del trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti delle società del gruppo
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della piccola cassa
- Gestione delle operazioni di finanziamento e dei rapporti con gli enti finanziatori

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando:
  - operazioni improprie sui conti correnti societari,

- una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti,
- prelievi ingiustificati dalla piccola cassa,
- il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;
- Con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di dipendenti, per indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei pagamenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
- Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
- Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza
- Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo , diverso

- da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
  - Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
  - Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
  - Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;

- l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE (INCLUSA LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI)**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Predisposizione del budget
- Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare
- Gestione delle spese extra-budget

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi e il piano di produzione con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento al budget e controllo di gestione (inclusa la gestione degli investimenti), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal

- sistema autorizzativo relativamente al processo di pianificazione e controllo di gestione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e controllo di gestione, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso;
  - Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla verifica dell'aderenza dei dati relativi alla commessa;
  - Segregazione delle funzioni tra chi predispose il budget, chi lo approva, chi ne verifica gli scostamenti e chi autorizza le spese extra-budget;
  - Segregazione delle funzioni tra chi propone le proposte di investimento, chi ne approva la validità tecnica, la capienza a budget, chi ne autorizza la spesa, chi esegue e chi ne monitora l'andamento;
  - Definizione dei criteri e delle modalità per la rilevazione dei fabbisogni di investimenti afferenti le funzioni aziendali;
  - Definizione di un budget, relativo alle spese e agli investimenti previsti, in coerenza con gli obiettivi strategici della Società e supportato da evidenze formali;
  - Formale autorizzazione della bozza di *budget* annuale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Monitoraggio periodico del budget attraverso l'implementazione di strumenti ed indicatori volti ad analizzarne l'andamento e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;
  - Formale definizione di un Piano degli Investimenti;
  - Definizione dei criteri e delle modalità operative per la definizione ed approvazione delle revisioni del Budget e del Piano degli Investimenti, nonché degli investimenti urgenti e/o non previsti nel Budget/Piano degli Investimenti;
  - Chiara e formale definizione dell'iter di valutazione, autorizzazione, esecuzione e monitoraggio di un investimento (es. Validazione tecnica, verifica coerenze/capienza budget, autorizzazione dell'investimento, pianificazione dell'attività, esecuzione, monitoraggio e chiusura del progetto);
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al budget e al controllo di gestione.

## **GESTIONE DEL MAGAZZINO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed in uscita

- Registrazione delle movimentazioni di magazzino
- Inventariazione periodica di magazzino
- Gestione di eventuali rettifiche inventariali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, ad esempio attraverso la registrazione di entrate / uscite merci non corrispondenti al vero ovvero tramite l'impropria esecuzione degli inventari di magazzino, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione del magazzino, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente alla gestione del magazzino;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del magazzino;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del magazzino;
- Segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei componenti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e congruità tra l'ordine d'acquisto e la bolla di consegna della merce;
- Tracciabilità, mediante specifiche etichette, marcatura o punzonatura, della merce presente in magazzino;
- Esistenza di controlli di completezza e accuratezza delle registrazioni di carico e scarico di magazzino sul sistema amministrativo contabile da parte di figure aziendali competenti;
- Evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale;
- Esistenza di controlli di accuratezza, correttezza e completezza di inventari periodici volti a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- Esistenza di controlli periodici volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti;
- Esistenza di controlli, da parte di figure aziendali competenti, in merito a disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- Formale autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Tracciabilità delle registrazioni relative alla merce ricevuta;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione del

magazzino.

## **GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Gestione delle attività promozionali
- Gestione dei rapporti con gli organi di informazione (ad esempio, stampa, mass media, ecc.)

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe conferire incarichi fittizi ad agenzie di comunicazione con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della comunicazione esterna, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della comunicazione esterna;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della comunicazione esterna;
- Definizione di criteri per la gestione della comunicazione esterna, in coerenza con gli obiettivi e le aree di operatività della Società;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e veridicità di dati e di informazioni trasmesse agli organi di informazione;
- Formale autorizzazione alla trasmissione di dati e di informazioni agli organi di informazione da parte dei figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Monitoraggio periodico delle comunicazioni diffuse all'esterno al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società;
- Esistenza di controlli sulla veridicità e correttezza del materiale pubblicitario;
- Esistenza di un monitoraggio strutturato sull'utilizzo di immagini, marchi e altri segni distintivi al fine di verificare la sussistenza di diritti di privativa altrui, prima di utilizzarli a fini commerciali o promozionali;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della comunicazione

esterna.

## **GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- General Manager
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Erogazione di omaggi
- Ricezione di omaggi
- Gestione delle spese di rappresentanza

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.
- Con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01), la Società potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi, quale utilità nei confronti di un terzo al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza, chi le richiede e chi le autorizza;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

- Formale richiesta e autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di rappresentanza, pianificabili o occasionali;
- Verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- Formale definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerta o ricevuti) e delle spese di rappresentanza, oltre il quale è previsto uno specifico flusso di reporting, formalizzato, verso il superiore gerarchico e la richiesta di una specifica autorizzazione;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza al fine di procedere al rimborso;
- Esistenza di un registro degli omaggi ricevuti /offerta, con indicazione dei beneficiari e il valore degli stessi;
- Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono:
  - Essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario;
  - Essere conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
  - Essere rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti le attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
  - Tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
  - Essere effettuati dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti in funzione dell'attività svolta e del ruolo ricoperto all'interno della Società;
- Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

## **GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Selezione dei destinatari delle liberalità / sponsorizzazioni

- Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle liberalità / sponsorizzazioni

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire sponsorizzazioni o contributi liberali in favore di enti / organizzazioni / persone fisiche collegate, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione.
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle liberalità / sponsorizzazioni, chi richiede le liberalità / sponsorizzazioni e chi le autorizza;
- Formale definizione di un budget da destinare alle liberalità ed alle sponsorizzazioni;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del budget delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Formale identificazione dei soggetti aziendali autorizzati ad erogare liberalità o sponsorizzazioni, dei criteri da utilizzare per la scelta delle liberalità o sponsorizzazioni da effettuare e degli obiettivi da perseguire mediante le stesse;
- Esistenza di controlli volti ad accertare la congruità delle liberalità / sponsorizzazioni da erogare / sostenere rispetto al budget definito;
- Formale valutazione della fattibilità e degli obiettivi delle richieste di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Esistenza di un processo di due diligence nei confronti delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all'erogazione di liberalità o sponsorizzazioni;
- Richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'erogazione liberale o sponsorizzazione, finalizzato a verificare l'effettivo e corretto impiego dei fondi erogati;

- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di predisposizione della documentazione relativa alla liberalità / sponsorizzazione;
- Formalizzazione di contratti di sponsorizzazione contenenti almeno i seguenti elementi:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il terzo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività oggetto del contratto in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del terzo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del terzo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione, nei confronti degli stessi soggetti, di liberalità e sponsorizzazioni;
- Rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
- Verifica circa la coerenza tra soggetto erogante la sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel Contratto e soggetto pagante la fattura.

- Verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
- Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

#### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “B”**

Corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati  
(art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del Decreto)

## **1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio reato e strumentali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s.bis del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere comportamenti che non siano improntati all'onestà e al rispetto dell'etica professionale;
- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di esponenti di altre società private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o provvigioni in favore di consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per la Società;
- instaurare rapporti con terze parti nell'ipotesi in cui possano crearsi situazioni di conflitti di interesse;
- derogare ai principi e alle procedure operative adottate nella stipulazione di contratti con terze parti;

- prevedere e/o porre in essere deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle condizioni normali di mercato;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, in cambio della corresponsione di denaro o benefici di ogni genere.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

### **AREE A RISCHIO REATO**

#### **NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A GARE**

##### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Definizione e attuazione delle politiche commerciali (prezzi, scontistiche, ecc.)
- Predisposizione ed invio dell'offerta
- Negoziazione del contratto
- Stipula e gestione del contratto
- Gestione dei rapporti con gli altri soggetti partecipanti a consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc.

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi, consistenti ad esempio nell'aggiudicazione del contratto di vendita a condizioni sfavorevoli per la società cliente, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti privati appartenenti alla stessa (ad esempio amministratori o direttori generali) ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza, prediligano la Società rispetto ad una società concorrente, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nell'accettazione di eventuali e sopravvenute modifiche contrattuali in pregiudizio della società cliente, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti privati appartenenti alla stessa (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a gare, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;

- Segregazione dei compiti tra chi predispone la proposta di offerta, chi effettua la verifica della stessa e chi approva la versione definitiva della stessa;
- Verifica, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta da parte del cliente, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- Definizione di modalità e parametri per la determinazione delle politiche commerciali, nonché della quotazione rilasciata per ciascuna commessa, e verifica circa la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Formale definizione dei criteri e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione degli obblighi di compliance alle normative vigenti in relazione a forniture soggette a restrizioni per l'esportazione;
- Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance;
- Con riferimento alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance, esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare agli Enti Pubblici, chi la controlla e chi l'autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Controlli formalizzati atti ad accertare la completezza, accuratezza e validità della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici competenti in materia di import/export e trade compliance;
- Definizione e verifica dei requisiti minimi di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria dei partner (ad esempio in caso di associazioni temporanee di impresa) e dei clienti prima di instaurare rapporti contrattuali;
- Definizione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- Formale definizione dell'iter operativo da seguire per l'esecuzione delle verifiche di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria delle controparti commerciali;
- Formali verifiche, preliminari alla stipula di qualsiasi rapporto contrattuale, finalizzate a verificare la non sussistenza di criticità a carico delle controparti commerciali che possano impedire l'esecuzione del contratto, dell'esportazione o l'ottenimento del pagamento (ad es. normativa dual use, ecc.);
- Formalizzazione di accordi di partnership (ad es. Consorzi, associazione temporanee di impresa) con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le clausole ex D.Lgs. 231/01 o normative internazionali analoghe e le condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta all'offerta.

- Formale sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere, degli atti e dei documenti che regolano i rapporti di partnership, ivi comprese apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il partner di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività di propria competenza in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Verifica di congruenza tra le richieste espresse nell'ordine di acquisto / contratto e quanto concordato al termine della trattativa commerciale;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso;
- Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti, supportato da evidenze formali;
- Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;

- Verifica della correttezza e completezza dei prodotti da spedire rispetto a quanto richiesto dal cliente ed a quanto previsto contrattualmente;
- Definizione di criteri e modalità di gestione degli incassi ed il relativo monitoraggio del credito nonché per le conseguenti valutazioni amministrativo-contabili e legali;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili);
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare.

**ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (INCLUSE LE CONSULENZE, LE COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI)**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Operations
- Procurement Director
- Chief Financial Officer

**Attività sensibili**

- Qualifica e monitoraggio dei fornitori
- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto
- Selezione dei fornitori
- Stipula del contratto / predisposizione dell'ordine d'acquisto
- Gestione del contratto / ordine d'acquisto

**Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti di approvvigionamento di beni e servizi a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;
- La Società, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi, potrebbe creare fondi

extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori (incluse le consulenze, le collaborazioni ed incarichi professionali), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché nella stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché alla stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli approvvigionamenti;
- Formale definizione di un processo di qualifica al fine di valutare i requisiti di professionalità, etica, compliance e di onorabilità dei fornitori / professionisti con i quali la Società intrattiene rapporti;
- Formale definizione delle modalità e degli strumenti operativi utilizzati per la qualifica dei fornitori;
- Formale monitoraggio ed aggiornamento periodico delle Liste Fornitori Qualificati al fine di:  
a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro; b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- Esistenza di controlli automatici di sistema che non consentono di inserire un ordine di acquisto per fornitori non inclusi nelle Liste dei Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle casistiche che comportano la cancellazione dei fornitori dalle Liste Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle modalità di selezione dei fornitori;
- Selezione dei fornitori improntata a principi di trasparenza, efficienza e tracciabilità e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
- Definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni

- fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Formale previsione di un numero minimo di fornitori / professionisti da invitare alla procedura competitiva per l'affidamento della fornitura del bene / servizio / lavoro e, nei casi in cui si decida di invitare un numero inferiore a quello definito come minimo, previsione di formalizzazione e verifica delle relative motivazioni;
  - Definizione delle casistiche, nonché dei relativi criteri autorizzativi, che possono giustificare il ricorso all'affidamento diretto;
  - Formale definizione di richieste di acquisto che indichino tipologia, quantità e valore presunto del bene / servizio / lavoro da acquistare;
  - Verifica di coerenza tra gli acquisti da effettuare ed i relativi importi previsti a budget;
  - Segregazione dei compiti tra chi predispone i contratti / ordini di acquisto e chi li autorizza;
  - Formale verifica della sussistenza di valide giustificazioni, comprovate da idonea documentazione di supporto, in caso di affidamento di un contratto / ordine di acquisto ad un fornitori / professionista non qualificato, ovvero in caso contrario;
  - Definizione degli elementi minimi necessari alla formalizzazione dei contratti / ordini di acquisto;
  - Utilizzo di format contrattuali standard e condizioni generali di contratto uniformi;
  - Inserimento nei contratti / ordini di acquisto di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
  - Formale previsione, nel caso di stipula di contratti di outsourcing, di apposite clausole contrattuali che prevedano:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte del fornitore circa l'erogazione del servizio;
    - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Formale approvazione dei contratti / ordini di acquisto, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
  - Verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto / ordine di acquisto (benessere al pagamento delle fatture);
  - Definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle forniture / servizi resi dai fornitori / professionisti;
  - Verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori / professionisti, finalizzata ad accertare che: a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori.

**GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DI LEGALI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

**Attività sensibili**

- Qualifica e selezione del legale esterno e stipula e gestione del relativo contratto

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Rilascio di dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario e / o di un'indagine

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, anche tramite l'attività dei suoi legali / consulenti esterni, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità nell'ambito di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta, consistenti ad esempio in un esito favorevole dello stesso, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti alla società controparte (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;
- La Società, a seguito della negoziazione con i legali esterni di tariffe professionali fittizie o superiori a quanto effettivamente dovuto per le prestazioni professionali rese, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina di legali esterni e coordinamento delle relative attività, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, dei contenziosi, delle nomine dei legali esterni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dei contenziosi;
- Esistenza di segregazione tra chi autorizza il conferimento degli incarichi ai legali esterni e chi ne monitora l'andamento;
- Definizione dei principi etici di onestà, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed esplicito divieto di indurre taluno, con offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni mendaci.
- Verifica di correttezza e completezza della documentazione prodotta ai fini della definizione delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto e la durata dell'incarico e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle

- prestazioni fornite;
- Selezione di legali esterni nel rispetto dei criteri di onorabilità e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto / lettera di incarico / mandato alle liti;
  - Formale sottoscrizione dei contratti stipulati con i legali esterni, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
  - Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli accordi transattivi, sia giudiziali che stragiudiziali, e delle eventuali decisioni di proseguimento del contenzioso con il passaggio al successivo grado di giudizio;
  - Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di verificare l'effettiva attuazione della strategia autorizzata;
  - Monitoraggio periodico dei compensi connessi alle attività dei legali esterni nonché delle relative spese addebitate, sulla base della documentazione attestante l'effettività della prestazione erogata;
  - Formale verifica di conformità degli onorari dei legali esterni rispetto alle prestazioni rese attraverso l'acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento degli onorari dei legali esterni;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AGENTI ED I CONSULENTI COMMERCIALI**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Individuazione e selezione degli agenti e dei consulenti commerciali
- Definizione ed approvazione del contratto con gli agenti ed i consulenti commerciali
- Monitoraggio delle attività svolte dagli agenti e dai consulenti commerciali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nella stipulazione di contratti di consulenza commerciale a condizioni più vantaggiose, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad una società di consulenza commerciale (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,

procurando un documento nei confronti della società di appartenenza;

- La Società, a seguito del conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero del riconoscimento di compensi professionali superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti, potrebbe creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un documento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Esistenza di segregazione tra chi seleziona gli agenti ed i consulenti commerciali, chi effettua la due-diligence, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi approva le fatture emesse, chi autorizza i pagamenti;
- Esecuzione di una due-diligence, atta ad accertare l'affidabilità, reputazione, onorabilità degli agenti e dei consulenti commerciali, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria;
- Formale autorizzazione della qualifica di nuovi agenti e consulenti commerciali da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sulla qualifica degli agenti e consulenti commerciali;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- Formale definizione di un testo standard di contratto e di clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il consulente / agente commerciale di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;

- l'accettazione formale da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- il rispetto da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- la risoluzione del rapporto contrattuale con il consulente / agente commerciale nel caso di non rispetto/violazioni, da parte dello stesso, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità del consulente / agente commerciale;
- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
- il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del consulente / agente commerciale;
- l'impegno da parte del consulente / agente commerciale ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
- l'identificazione formale del gestore del contratto;
- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del consulente / agente commerciale;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti stipulati con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Monitoraggio sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei partner commerciali;
- Formalizzazione ed approvazione degli obiettivi di vendita di ciascun agente e consulente commerciale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- Definizione delle modalità e dei criteri relativi al riconoscimento delle provvigioni;
- Formale autorizzazione della liquidazione delle provvigioni agli agenti e consulenti commerciali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con gli agenti e i consulenti commerciali.

○

## **GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Gestione delle attività promozionali
- Gestione dei rapporti con gli organi di informazione (ad esempio, stampa, mass media, ecc.)

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nell'ottimizzazione del proprio posizionamento strategico e nella promozione della propria immagine, ovvero nell'occultare o edulcorare la diffusione di notizie sul proprio conto, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di esponenti dei media, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della comunicazione esterna, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della comunicazione esterna;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della comunicazione esterna;
- Definizione di criteri per la gestione della comunicazione esterna, in coerenza con gli obiettivi e le aree di operatività della Società;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e veridicità di dati e di informazioni trasmesse agli organi di informazione;
- Formale autorizzazione alla trasmissione di dati e di informazioni agli organi di informazione da parte dei figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Monitoraggio periodico delle comunicazioni diffuse all'esterno al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società;
- Esistenza di controlli sulla veridicità e correttezza del materiale pubblicitario;
- Esistenza di un monitoraggio strutturato sull'utilizzo di immagini, marchi e altri segni distintivi al fine di verificare la sussistenza di diritti di privativa altrui, prima di utilizzarli a fini commerciali o promozionali;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della comunicazione esterna.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI CERTIFICATORI**

### **Ruoli coinvolti**

- Quality Manager

### **Attività sensibili**

- Predisposizione e trasmissione di informazioni ad enti certificatori di natura privata
- Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura privata nell'ambito di attività ispettive, finalizzate al rilascio o rinnovo della certificazione

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, consistenti ad esempio nel rilascio / rinnovo di certificazioni in assenza dei presupposti necessari, potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a favore di soggetti appartenenti ad un ente di certificazione di natura privata, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con enti certificatori, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con enti certificatori;
- Esistenza di segregazione, in merito alla richiesta ed ottenimento di certificazioni, tra chi predispone la documentazione connessa all'ottenimento / rilascio delle certificazioni da trasmettere all'ente certificatore di natura privata, chi la controlla e chi la autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione da trasmettere agli enti certificatori di natura privata;
- Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della documentazione prodotta per l'ottenimento / rilascio di certificazioni, previa verifica:
  - del possesso di procura adeguata alla firma;
  - della validazione dei contenuti della documentazione da parte del soggetto competente per materia;
  - della chiara identificazione delle fonti dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione;
- Formale definizione delle modalità e delle tempistiche attraverso cui gli esponenti aziendali si interfacciano con gli enti certificatori di natura privata ai fini della gestione di ispezioni, nonché per l'aggiornamento o variazione delle certificazioni rilasciate;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti con gli enti certificatori di natura privata.

### **AREE A RISCHIO REATO STRUMENTALI**

## **SELEZIONE, ASSUNZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Definizione delle caratteristiche e delle competenze relative alle posizioni organizzative ricercate
- Assunzione del personale
- Gestione del sistema di incentivazione del personale e rendicontazione delle performance
- Selezione del personale

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di soggetti privati appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali) quale corrispettivo per un vantaggio procurato alla Società a danno di quella del soggetto corrotto, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente al privato corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto), in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) il soggetto privato corrotto, in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto che agisce in violazione degli obblighi di fedeltà nei confronti della propria società di appartenenza, arrecando a quest'ultima un danno;
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla selezione, assunzione e sviluppo del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Formale definizione ed approvazione dei fabbisogni di personale;
- Segregazione dei compiti tra: i) chi determina i fabbisogni di personale e chi li autorizza; ii)

- chi esegue la selezione del personale e chi autorizza l'assunzione dei candidati ritenuti idonei;
- Definizione preventiva delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
  - Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio del processo di selezione;
  - Definizione preventiva, rispetto all'avvio del processo di selezione, della tipologia contrattuale e del range salariale relativo alla posizione da ricoprire;
  - Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione da effettuare rispetto al budget preventivo;
  - Verifica di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione da parte del candidato
  - Verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale da parte della funzione competente (a titolo esemplificativo il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.);
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della scelta del candidato;
  - Verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno in caso di impiego di cittadini di Paesi terzi extracomunitari;
  - Predisposizione di modelli contrattuali standard per le assunzioni di nuovi dipendenti;
  - Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati / lavoratori di società terze.
  - Formale definizione delle esigenze formative e di sviluppo del personale;
  - Tracciabilità delle attività formative svolte e formale verifica delle competenze acquisite;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Formale approvazione degli obiettivi di performance, incentivi e premi da erogare al personale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri.
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione, assunzione, formazione, sviluppo e incentivazione del personale.

## **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Gestione note spese e trasferte
- Elaborazione e pagamento degli stipendi
- Elaborazione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, alterando e/o modificando i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscendo stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogando somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi

corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società (ad esempio amministratori o direttori generali), ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un documento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'amministrazione del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione del personale, delle missioni e dei rimborsi spese;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli anticipi / rimborsi spese ai dipendenti in caso trasferte elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Formale definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza in fase di inserimento dei dati relativi a nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;
- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Esistenza di controlli periodici ed a campione circa le variazioni in anagrafica apportate a sistema;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di rilevazione delle presenze;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Formale approvazione di ferie e permessi da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- Formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per spese di trasferta da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili dei limiti di importo relativi (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) nonché delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali) da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza delle attività di rendicontazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali);
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:

- il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

## **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione del piano dei conti aziendale
- Gestione delle registrazioni contabili
- Gestione anagrafica clienti
- Gestione anagrafica fornitori
- Fatturazione passiva
- Fatturazione attiva
- Gestione delle attività di recupero del credito ed eventuale cancellazione del credito

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o sopravvalutare dei crediti, ovvero potrebbe contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della contabilità, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della contabilità;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della fatturazione passiva;
- Esistenza di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;
- Esistenza di controlli automatici per la registrazione contabile;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza circa l'imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni contabili;

- Esistenza di controlli di corrispondenza tra i dati presenti all'interno dei partitari e quelli che confluiscono nel sistema di contabilità generale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica fornitori;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di apertura dei codici fornitore;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica clienti;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Esistenza di controlli volti all'individuazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito alle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un controllo di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Esistenza di controlli di correttezza, accuratezza e completezza in fase di calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di credito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture passive;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture attive;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di debito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale autorizzazione delle operazioni di fatturazione al cliente da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Previsione di un iter per il sollecito ai clienti in presenza di fatture scadute;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa l'anzianità dei crediti e le conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Tracciabilità delle attività di sollecito intraprese verso i clienti con elevata anzianità dei crediti;
- Tracciabilità delle azioni legali poste in essere, anche con il supporto di legali esterni, nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito allo stato delle azioni legali poste in essere nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Previsione di regole volte ad identificare le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;

- Formale approvazione dei write off dei crediti ai clienti da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza delle operazioni di registrazione contabile del passaggio a perdita solo a seguito della certificazione di inesigibilità del credito;
- Tracciabilità della documentazione a supporto dello storno dei crediti;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della contabilità.

## **TESORERIA E FINANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione dei conti correnti (apertura, chiusura, ecc.)
- Gestione del trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti delle società del gruppo
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della piccola cassa
- Gestione delle operazioni di finanziamento e dei rapporti con gli enti finanziatori

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando
  - operazioni improprie sui conti correnti societari,
  - una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti,
  - prelievi ingiustificati dalla piccola cassa,
  - il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei

pagamenti;

- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
- Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
- Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza;
- Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
- Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
- Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;

- il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE (INCLUSA LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI)**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Predisposizione del budget
- Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare
- Gestione delle spese extra-budget

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe predisporre impropriamente il budget annuale dei costi e il piano di produzione con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei

costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di un esponente di un'altra società privata, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti, con conseguente nocumento nei confronti della società di appartenenza e vantaggio indebito per la Società, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei pagamenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
- Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
- Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza
- Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è

- possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
- Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
  - Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
    - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
    - l'identificazione formale del gestore del contratto;
    - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
  - Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **GESTIONE DEL MAGAZZINO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed in uscita
- Registrazione delle movimentazioni di magazzino
- Inventariazione periodica di magazzino
- Gestione di eventuali rettifiche inventariali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, ad esempio attraverso la registrazione di entrate / uscite merci non corrispondenti al vero ovvero tramite l'impropria esecuzione degli inventari di magazzino, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di un esponente di un'altra società, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione del magazzino, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente alla gestione del magazzino;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del magazzino;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del magazzino;
- Segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei componenti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e congruità tra l'ordine d'acquisto e la bolla di consegna della merce;
- Tracciabilità, mediante specifiche etichette, marcatura o punzonatura, della merce presente in magazzino;
- Esistenza di controlli di completezza e accuratezza delle registrazioni di carico e scarico di magazzino sul sistema amministrativo contabile da parte di figure aziendali competenti;
- Evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale;

- Esistenza di controlli di accuratezza, correttezza e completezza di inventari periodici volti a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- Esistenza di Controlli periodici volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti;
- Esistenza di controlli, da parte di figure aziendali competenti, in merito a disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- Formale autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Tracciabilità delle registrazioni relative alla merce ricevuta;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione del magazzino.

## **GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Erogazione di omaggi
- Ricezione di omaggi
- Gestione delle spese di rappresentanza

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero a persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza, chi le richiede e chi le autorizza;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Formale richiesta e autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di rappresentanza, pianificabili o occasionali;
- Verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- Formale definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerta o ricevuti) e delle spese di rappresentanza, oltre il quale è previsto uno specifico flusso di reporting, formalizzato, verso il superiore gerarchico e la richiesta di una specifica autorizzazione;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza al fine di procedere al rimborso;
- Esistenza di un registro degli omaggi ricevuti /offerta, con indicazione dei beneficiari e il valore degli stessi;
- Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono:
  - Essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario;
  - Essere conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
  - Essere rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti le attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
  - Tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
  - Essere effettuati dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti in funzione dell'attività svolta e del ruolo ricoperto all'interno della Società;
- Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

## **GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Ruoli coinvolti**

- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Selezione dei destinatari delle liberalità / sponsorizzazioni
- Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle liberalità / sponsorizzazioni

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire sponsorizzazioni o contributi liberali in favore di enti / organizzazioni / persone fisiche collegate, direttamente o indirettamente, a soggetti appartenenti ad altra società, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza;
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni o contributi liberali, potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società, ovvero di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, procurando un nocumento nei confronti della società di appartenenza.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle liberalità / sponsorizzazioni, chi richiede le liberalità / sponsorizzazioni e chi le autorizza;
- Formale definizione di un budget da destinare alle liberalità ed alle sponsorizzazioni;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del budget delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Formale identificazione dei soggetti aziendali autorizzati ad erogare liberalità o sponsorizzazioni, dei criteri da utilizzare per la scelta delle liberalità o sponsorizzazioni da effettuare e degli obiettivi da perseguire mediante le stesse;

- Esistenza di controlli volti ad accertare la congruità delle liberalità / sponsorizzazioni da erogare / sostenere rispetto al budget definito;
- Formale valutazione della fattibilità e degli obiettivi delle richieste di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Esistenza di un processo di due diligence nei confronti delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all'erogazione di liberalità o sponsorizzazioni;
- Richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'erogazione liberale o sponsorizzazione, finalizzato a verificare l'effettivo e corretto impiego dei fondi erogati;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di predisposizione della documentazione relativa alla liberalità / sponsorizzazione;
- Formalizzazione di contratti di sponsorizzazione contenenti almeno i seguenti elementi:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il terzo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività oggetto del contratto in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del terzo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del terzo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;

- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo.
- o Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- o Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione, nei confronti degli stessi soggetti, di liberalità e sponsorizzazioni;
- o Rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
- o Verifica circa la coerenza tra soggetto erogante la sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel Contratto e soggetto pagante la fattura;
- o Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- o Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “C”**

I reati societari (art. 25 ter del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio reato.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto divieto, inoltre, di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare fondi extracontabili o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio, inoltre, deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiera e complete; con riferimento al bilancio consolidato, in particolare, la Società assicura l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi;
- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con le parti correlate,

nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders;

- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
  - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del Collegio Sindacale;
  - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere. In tale prospettiva, è fatto divieto di:
  - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
  - acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
  - formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni per un ammontare inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- consentire ai membri del Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Collegio Sindacale, ed ai sindaci individualmente, la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo;
- osservanza delle regole che presiedono alla corretta gestione dei rapporti e delle operazioni con le parti correlate, nonché delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità di Vigilanza;
- effettuazione, con tempestività, correttezza e buona fede, di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun

ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; in tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono:

- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
- indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter del Decreto. Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

### **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ**

#### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

#### **Attività sensibili**

- Gestione del piano dei conti aziendale
- Gestione delle registrazioni contabili
- Gestione anagrafica clienti
- Gestione anagrafica fornitori

- Fatturazione passiva
- Fatturazione attiva
- Gestione delle attività di recupero del credito ed eventuale cancellazione del credito

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, potrebbe esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero aventi ad oggetto, ad esempio, la variazione dei conti esistenti, ovvero potrebbe inserire poste a valori difformi da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti, ovvero contabilizzare costi per beni e servizi non ricevuti o registrare operazioni inesistenti;
- Gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della contabilità, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della contabilità;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della fatturazione passiva;
- Esistenza di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;
- Esistenza di controlli automatici per la registrazione contabile;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza circa l'imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni contabili;
- Esistenza di controlli di corrispondenza tra i dati presenti all'interno dei partitari e quelli che confluiscono nel sistema di contabilità generale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica fornitori;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di apertura dei codici fornitore;

- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica clienti;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Esistenza di controlli volti all'individuazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito alle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un controllo di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Esistenza di controlli di correttezza, accuratezza e completezza in fase di calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di credito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture passive;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture attive;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di debito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale autorizzazione delle operazioni di fatturazione al cliente da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Previsione di un iter per il sollecito ai clienti in presenza di fatture scadute;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa l'anzianità dei crediti e le conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Tracciabilità delle attività di sollecito intraprese verso i clienti con elevata anzianità dei crediti;
- Tracciabilità delle azioni legali poste in essere, anche con il supporto di legali esterni, nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito allo stato delle azioni legali poste in essere nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Previsione di regole volte ad identificare le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;
- Formale approvazione dei write off dei crediti ai clienti da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazioni delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento;
- Verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle

- informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza delle operazioni di registrazione contabile del passaggio a perdita solo a seguito della certificazione di inesigibilità del credito;
  - Tracciabilità della documentazione a supporto dello storno dei crediti;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
    - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
    - l'identificazione formale del gestore del contratto;
    - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
  - Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della contabilità.

## **PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Approvazione del bilancio di esercizio
- Gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione relativamente alle verifiche di competenza
- Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'Assemblea dei soci (svolgimento e verbalizzazione)

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, potrebbe esporre nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, od omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge;
- La Società potrebbe alterare dati di bilancio al fine di rappresentare una falsa situazione economico finanziaria della società e di influenzare gli azionisti;
- La Società potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Socio o ad altri organi sociali da parte degli Amministratori, attraverso l'occultamento di documenti relativi alle vicende, ad esempio, contabili della Società;
- La Società potrebbe acquisire o sottoscrivere azioni della Società stessa, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- La Società potrebbe creare un danno ai creditori in violazione delle disposizioni di legge a tutela degli stessi, mediante riduzione del capitale sociale o realizzazione di operazioni di fusione o scissione;
- La Società potrebbe compiere atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es. facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla predisposizione del bilancio e di altri adempimenti societari, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella predisposizione del bilancio e degli altri adempimenti societari;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla predisposizione del bilancio e degli altri adempimenti societari;
- Verifica di completezza, accuratezza e congruità dei dati inseriti nel bilancio di esercizio;
- Formale approvazione della bozza del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e successiva trasmissione all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- Formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione e trasmissione ai Soci ed agli altri Organi Statutari e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'assemblea e degli altri Organi Statutari;
- Formale identificazione dei ruoli e delle responsabilità relativamente all'accesso da parte dei Soci al contenuto dei libri sociali;
- Tracciabilità delle riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la Società di revisione;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;

- l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla predisposizione del bilancio ed agli altri adempimenti societari.

## **TESORERIA E FINANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione dei conti correnti (apertura, chiusura, ecc.)
- Gestione del trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti delle società del gruppo
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della piccola cassa
- Gestione delle operazioni di finanziamento e dei rapporti con gli enti finanziatori

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto inducendo altri in errore, nel caso di comunicazioni previste dalla legge sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, potrebbe consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, aventi ad oggetto, ad esempio, la contabilizzazione e la registrazione di pagamenti non veritieri o a destinatari fittizi.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività,

modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;

- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei pagamenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
- Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
- Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza;
- Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
- Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
- Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:

- il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE (INCLUSA LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI)**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Predisposizione del budget
- Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare
- Gestione delle spese extra-budget

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe predisporre budget e relative revisioni con la finalità di nascondere situazioni anomale nell'andamento dei costi;
- La Società potrebbe sopravvalutare il valore iniziale dell'investimento o modificarne fittiziamente gli elementi di piano o di controllo.

### **Principi di controllo**

Con riferimento al budget e controllo di gestione (inclusa la gestione degli investimenti), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente al processo di pianificazione e controllo di gestione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e controllo di gestione, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla verifica dell'aderenza dei dati relativi alla commessa;
- Segregazione delle funzioni tra chi predispone il budget, chi lo approva, chi ne verifica gli scostamenti e chi autorizza le spese extra-budget;
- Segregazione delle funzioni tra chi propone le proposte di investimento, chi ne approva la validità tecnica, la capienza a budget, chi ne autorizza la spesa, chi esegue e chi ne monitora l'andamento;
- Definizione dei criteri e delle modalità per la rilevazione dei fabbisogni di investimenti afferenti le funzioni aziendali;
- Definizione di un budget, relativo alle spese e agli investimenti previsti, in coerenza con gli obiettivi strategici della Società e supportato da evidenze formali;
- Formale autorizzazione della bozza di *budget* annuale da parte di figure aziendali dotate dei

- necessari poteri;
- Monitoraggio periodico del budget attraverso l'implementazione di strumenti ed indicatori volti ad analizzarne l'andamento e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;
  - Formale definizione di un Piano degli Investimenti;
  - Definizione dei criteri e delle modalità operative per la definizione ed approvazione delle revisioni del Budget e del Piano degli Investimenti, nonché degli investimenti urgenti e/o non previsti nel Budget/Piano degli Investimenti;
  - Chiara e formale definizione dell'iter di valutazione, autorizzazione, esecuzione e monitoraggio di un investimento (es. Validazione tecnica, verifica coerenze/capienza budget, autorizzazione dell'investimento, pianificazione dell'attività, esecuzione, monitoraggio e chiusura del progetto);
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al budget e al controllo di gestione.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Transazioni intercompany
- Transfer Pricing
- Definizione delle politiche fiscali per operazioni di gruppo ordinarie e straordinarie

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, nella gestione dei rapporti infragruppo potrebbe alterare l'effettività dei rapporti in essere con le altre società del Gruppo formalizzando contratti fittizi aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi ovvero potrebbe definire corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente alla gestione dei rapporti infragruppo;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo;
- Definizione di modalità e criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni

Intercompany;

- Coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Definizione delle modalità di ricostruzione delle operazioni effettuate dalla Società con le altre società estere del Gruppo nell'ambito della documentazione predisposta dalla Società ai fini del rispetto della normativa in materia di transfer pricing;
- Verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni infragruppo;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con le Società del Gruppo Tosto nell'ambito dei quali sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;

- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento delle fatture infragruppo;
- Verifica periodica circa la riconciliazione delle partite Intercompany tra la Società e le altre Società del Gruppo;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti infragruppo.

## **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Determinazione delle imposte dirette / indirette
- Predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazione iva, predisposizione del modello 770, ecc.)
- Trasmissione dei documenti attestanti le dichiarazioni fiscali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe occultare dei documenti relativi alle imposte dirette e indirette, ad esempio al Collegio Sindacale o altri Organi Sociali, al fine di impedire il controllo degli stessi.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli adempimenti fiscali;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

- Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative aziendali, verso le competenti funzioni circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;
- Analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- Verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- Verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con l'outsourcer che gestisce le attività di gestione degli adempimenti fiscali;
- Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte;
- Costante monitoraggio delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti fiscali svolte dall'outsourcer;
- Archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati all'amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali.

**GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON I SOGGETTI PUBBLICI  
PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE/PROVVEDIMENTI  
AMMINISTRATIVI/PRATICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E  
PER EVENTUALI VERIFICHE/ACCERTAMENTI CHE NE DERIVANO**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Operations
- Chief Financial Officer
- Health and Safety
- Environmental Management System

### **Attività sensibili**

- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione per autorizzazioni / licenze / nulla osta / concessioni / provvedimenti / rinnovi / pratiche per l'esercizio delle attività aziendali
- Gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti da parte dei soggetti pubblici

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe esporre, a seguito di verifiche ispettive / accertamenti, di comunicazioni previste per legge alle Autorità di Vigilanza, quali Antitrust o Garante Privacy, di fatti materiali o valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società non rispondenti al vero.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, anche nel caso di eventuali verifiche ed accertamenti;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, chi la controlla e chi ne autorizza il relativo invio;
- Costante monitoraggio degli adempimenti, nonché della relative tempistiche, da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Formale verifica della completezza, accuratezza e validità della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali sono state ottenute eventuali autorizzazioni / concessioni / licenze da parte della Pubblica Amministrazione, nonché tempestiva comunicazione all'ente competente di eventuali

variazioni intercorse;

- verifica di completezza ed accuratezza dei documenti che i rappresentanti della Pubblica Amministrazione ritengono necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- Formale autorizzazione dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
- Previsione di un monitoraggio dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
- Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, in particolare in sede di verifiche ispettive;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “D”**

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di  
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio  
(art. 25 octies del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio.

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- volti ad instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- non conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, anche per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- volti ad acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque volti ad intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- finalizzati ad impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure a compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa ed

- alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;
- consente l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei pagamenti, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
  - definisce e segrega i compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra i soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo delle attività e delle transazioni;
  - assicura la regolarità del ciclo attivo al fine di garantire che:
    - ogni incasso avvenga tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome / denominazione del soggetto pagatore, causale e numero di conto corrente);
    - l'incasso sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della Società, essendo esclusa la possibilità di ricevere incassi su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto e su conti correnti di banche appartenenti od operanti in Paesi a "regime fiscale privilegiato";
    - l'incasso corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
    - vi sia piena coincidenza tra destinatari / ordinanti degli incassi e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  - assicura la regolarità del ciclo passivo al fine di garantire che:
    - ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario (con le eccezioni definite nella procedura aziendale per la gestione della cassa), essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome / denominazione del destinatario, causale e numero di conto corrente);
    - il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
    - il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
    - vi sia piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  - assicura che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Società avvengano solo qualora:
    - trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
    - rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società;

- siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;
- identifica l'attendibilità dei consulenti, fornitori, agenti e, più in generale, delle controparti terze (di seguito, congiuntamente, controparti), al fine di verificarne l'onorabilità e l'affidabilità, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitora nel tempo il permanere in capo alle controparti dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- seleziona le controparti sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- effettua una attività di due-diligence finalizzata all'accertamento della reputazione, onorabilità, affidabilità, professionalità, competenza ed esperienza delle controparti, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi o la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico delle stesse;
- accerta la località della sede o residenza della controparte, la quale non deve essere situata in Paesi a "regime fiscale privilegiato", salvo che si tratti di contratti da stipularsi con controparti residenti in tali Paesi e tali Paesi siano i medesimi in cui saranno svolte le prestazioni oggetto del contratto;
- determina i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissa i criteri di valutazione delle offerte;
- identifica l'organo / unità responsabile dell'esecuzione dei contratti, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- garantisce l'esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio / bene fornito / ricevuto, la fattura e il pagamento / l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema dei poteri in vigore;
- prevede controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;
- contempla adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario, che deve essere limitato ai soggetti autorizzati;
- opera controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi / pagamenti da / verso terzi e ai pagamenti / operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplina la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- garantisce la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilisce standard contrattuali per l'emissione di ordini / contratti di acquisto;

- garantisce la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i Paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- garantisce l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni in entità legali, italiane o estere, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
- individua ed attua specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi di fusioni e acquisizioni con altre imprese, ai rapporti infragruppo, verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti;
- garantisce la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

## **AREE A RISCHIO REATO**

### **NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A GARE**

#### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

#### **Attività sensibili**

- Definizione e attuazione delle politiche commerciali (prezzi, scontistiche, ecc.)
- Predisposizione ed invio dell'offerta
- Negoziazione del contratto
- Stipula e gestione del contratto
- Gestione dei rapporti con gli altri soggetti partecipanti a consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc.

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - ottenuti, ad esempio, attraverso la stipula di contratti con soggetti privati fittizi per la costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi ovvero provenienti da clienti che utilizzano denaro di provenienza illecita per i quali la Società abbia omesso di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dagli stessi dichiarate e/o nella documentazione da questi fornita (ad esempio, documenti incompleti o contraffatti, false informazioni, ecc.) - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a gare, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla

negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;

- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone la proposta di offerta, chi effettua la verifica della stessa e chi approva la versione definitiva della stessa;
- Verifica, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta da parte del cliente, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- Definizione di modalità e parametri per la determinazione delle politiche commerciali, nonché della quotazione rilasciata per ciascuna commessa, e verifica circa la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Formale definizione dei criteri e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione degli obblighi di compliance alle normative vigenti in relazione a forniture soggette a restrizioni per l'esportazione;
- Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance;
- Con riferimento alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance, esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare agli Enti Pubblici, chi la controlla e chi l'autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Controlli formalizzati atti ad accertare la completezza, accuratezza e validità della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici competenti in materia di import/export e trade compliance;
- Definizione e verifica dei requisiti minimi di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria dei partner (ad esempio in caso di associazioni temporanee di impresa) e dei clienti prima di instaurare rapporti contrattuali;
- Formale definizione dell'iter operativo da seguire per l'esecuzione delle verifiche di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria delle controparti commerciali;
- Formali verifiche, preliminari alla stipula di qualsiasi rapporto contrattuale, finalizzate a verificare la non sussistenza di criticità a carico delle controparti commerciali che possano impedire l'esecuzione del contratto, dell'esportazione o l'ottenimento del pagamento (ad es. normativa dula use, ecc.);
- Formalizzazione di accordi di partnership (ad es. Consorzi, associazione temporanee di

impresa) con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le clausole ex D.Lgs. 231/01 o normative internazionali analoghe e le condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta all'offerta.

- Formale sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere, degli atti e dei documenti che regolano i rapporti di partnership, ivi comprese apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il partner di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività di propria competenza in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Verifica di congruenza tra le richieste espresse nell'ordine di acquisto / contratto e quanto concordato al termine della trattativa commerciale;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso;
- Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti, supportato da evidenze formali;
- Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva

erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;

- Verifica della correttezza e completezza dei prodotti da spedire rispetto a quanto richiesto dal cliente ed a quanto previsto contrattualmente;
- Definizione di criteri e modalità di gestione degli incassi ed il relativo monitoraggio del credito nonché per le conseguenti valutazioni amministrativo-contabili e legali;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili);
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare.

## **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Determinazione delle imposte dirette / indirette
- Predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazione iva, predisposizione del modello 770, ecc.)
- Trasmissione dei documenti attestanti le dichiarazioni fiscali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli adempimenti fiscali;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative aziendali, verso le competenti funzioni circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;
- Analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- Verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con l'outsourcer che gestisce le attività di gestione degli adempimenti fiscali;
- Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte;
- Costante monitoraggio delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti fiscali svolte dall'outsourcer;
- Archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati all'amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali.

## **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Gestione note spese e trasferte
- Elaborazione e pagamento degli stipendi
- Elaborazione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi ai dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali imposte dalla legge in favore dei dipendenti ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni contributive non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'amministrazione del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione del personale, delle missioni e dei rimborsi spese;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli anticipi / rimborsi spese ai dipendenti in caso trasferte elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Formale definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza in fase di inserimento dei dati relativi a nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;

- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Esistenza di controlli periodici ed a campione circa le variazioni in anagrafica apportate a sistema;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di rilevazione delle presenze;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Formale approvazione di ferie e permessi da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- Formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per spese di trasferta da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili dei limiti di importo relativi (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) nonché delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali) da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza delle attività di rendicontazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali);
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AGENTI ED I CONSULENTI COMMERCIALI**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Individuazione e selezione degli agenti e dei consulenti commerciali
- Definizione ed approvazione del contratto con gli agenti ed i consulenti commerciali
- Monitoraggio delle attività svolte dagli agenti e dai consulenti commerciali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei compensi nei confronti di consulenti commerciali per le prestazioni professionali rese ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- La Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai consulenti in fase di *due-diligence*, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- La Società potrebbe provvedere all'inserimento in anagrafica di agenti inesistenti al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecite;

- La Società potrebbe effettuare operazioni di acquisto di consulenze commerciali pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da attività illecite;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei contratti di agenzia e di consulenza commerciale - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con compensi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Esistenza di segregazione tra chi seleziona gli agenti ed i consulenti commerciali, chi effettua la due-diligence, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi approva le fatture emesse, chi autorizza i pagamenti;
- Esecuzione di una due-diligence, atta ad accertare l'affidabilità, reputazione, onorabilità degli agenti e dei consulenti commerciali, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria;
- Formale autorizzazione della qualifica di nuovi agenti e consulenti commerciali da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sulla qualifica degli agenti e consulenti commerciali;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- Formale definizione di un testo standard di contratto e di clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il consulente / agente commerciale di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;

- l'accettazione formale da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- il rispetto da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- la risoluzione del rapporto contrattuale con il consulente / agente commerciale nel caso di non rispetto/violazioni, da parte dello stesso, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
- la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità del consulente / agente commerciale;
- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
- il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del consulente / agente commerciale;
- l'impegno da parte del consulente / agente commerciale ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
- l'identificazione formale del gestore del contratto;
- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del consulente / agente commerciale;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti stipulati con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Monitoraggio sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei partner commerciali;
- Formalizzazione ed approvazione degli obiettivi di vendita di ciascun agente e consulente commerciale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- Definizione delle modalità e dei criteri relativi al riconoscimento delle provvigioni;
- Formale autorizzazione della liquidazione delle provvigioni agli agenti e consulenti commerciali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con gli agenti e i consulenti commerciali.

**ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (INCLUSE LE CONSULENZE, LE COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI)**

**Ruoli coinvolti**

- Procurement Director
- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Qualifica e monitoraggio dei fornitori
- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto
- Selezione dei fornitori
- Stipula del contratto / predisposizione dell'ordine d'acquisto
- Gestione del contratto / ordine d'acquisto

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto;
- La Società potrebbe acquistare e ricevere beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (quali, ad esempio, programmi informatici contraffatti o altri beni provento di furto) da parte di fornitori dei quali non sia stata adeguatamente verificata l'onorabilità e la professionalità;
- La Società potrebbe provvedere all'inserimento in anagrafica di fornitori inesistenti o di fornitori doppi o di fornitori non più utilizzati al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita;
- La Società potrebbe effettuare operazioni di acquisto di beni e servizi pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da attività illecite;
- La Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai fornitori in fase di due-diligence propedeutica alla qualifica degli stessi, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'approvvigionamento di beni e servizi - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori (incluse le consulenze, le collaborazioni ed incarichi professionali), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal

sistema autorizzativo nella gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché nella stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;

- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché alla stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli approvvigionamenti;
- Formale definizione di un processo di qualifica al fine di valutare i requisiti di professionalità, etica, compliance e di onorabilità dei fornitori / professionisti con i quali la Società intrattiene rapporti;
- Formale definizione delle modalità e degli strumenti operativi utilizzati per la qualifica dei fornitori;
- Formale monitoraggio ed aggiornamento periodico delle Liste Fornitori Qualificati al fine di:
  - a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro;
  - b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- Esistenza di controlli automatici di sistema che non consentono di inserire un ordine di acquisto per fornitori non inclusi nelle Liste dei Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle casistiche che comportano la cancellazione dei fornitori dalle Liste Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle modalità di selezione dei fornitori;
- Selezione dei fornitori improntata a principi di trasparenza, efficienza e tracciabilità e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
- Definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Formale previsione di un numero minimo di fornitori / professionisti da invitare alla procedura competitiva per l'affidamento della fornitura del bene / servizio / lavoro e, nei casi in cui si decida di invitare un numero inferiore a quello definito come minimo, previsione di formalizzazione e verifica delle relative motivazioni;
- Definizione delle casistiche, nonché dei relativi criteri autorizzativi, che possono giustificare il ricorso all'affidamento diretto;
- Formale definizione di richieste di acquisto che indichino tipologia, quantità e valore presunto del bene / servizio / lavoro da acquistare;

- Verifica di coerenza tra gli acquisti da effettuare ed i relativi importi previsti a budget;
- Segregazione dei compiti tra chi predisporre i contratti / ordini di acquisto e chi li autorizza;
- Formale verifica della sussistenza di valide giustificazioni, comprovate da idonea documentazione di supporto, in caso di affidamento di un contratto / ordine di acquisto ad un fornitori / professionista non qualificato, ovvero in caso contrario;
- Definizione degli elementi minimi necessari alla formalizzazione dei contratti / ordini di acquisto;
- Utilizzo di format contrattuali standard e condizioni generali di contratto uniformi;
- Inserimento nei contratti / ordini di acquisto di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- Formale previsione, nel caso di stipula di contratti di outsourcing, di apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del fornitore circa l'erogazione del servizio;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;

- Formale approvazione dei contratti / ordini di acquisto, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- Verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto / ordine di acquisto (benessere al pagamento delle fatture);
- Definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle forniture / servizi resi dai fornitori / professionisti;
- Verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori / professionisti, finalizzata ad accertare che: a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori.

**GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DI LEGALI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Chief Financial Officer
- Commercial Director

**Attività sensibili**

- Qualifica e selezione del legale esterno e stipula e gestione del relativo contratto
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Rilascio di dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario e / o di un'indagine

**Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, mediante l'assegnazione della pratica ad un legale esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta, potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita.

**Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina di legali esterni e coordinamento delle relative attività, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, dei contenziosi,

- delle nomine dei legali esterni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dei contenziosi;
  - Esistenza di segregazione tra chi autorizza il conferimento degli incarichi ai legali esterni e chi ne monitora l'andamento;
  - Definizione dei principi etici di onestà, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed esplicito divieto di indurre taluno, con offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni mendaci.
  - Verifica di correttezza e completezza della documentazione prodotta ai fini della definizione delle strategie di gestione dei contenziosi;
  - Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi;
  - Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto e la durata dell'incarico e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
  - Selezione di legali esterni nel rispetto dei criteri di onorabilità e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto / lettera di incarico / mandato alle liti;
  - Formale sottoscrizione dei contratti stipulati con i legali esterni, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
  - Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli accordi transattivi, sia giudiziali che stragiudiziali, e delle eventuali decisioni di proseguimento del contenzioso con il passaggio al successivo grado di giudizio;
  - Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di verificare l'effettiva attuazione della strategia autorizzata;
  - Monitoraggio periodico dei compensi connessi alle attività dei legali esterni nonché delle relative spese addebitate, sulla base della documentazione attestante l'effettività della prestazione erogata;
  - Formale verifica di conformità degli onorari dei legali esterni rispetto alle prestazioni rese attraverso l'acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento degli onorari dei legali esterni;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

## **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione del piano dei conti aziendale
- Gestione delle registrazioni contabili
- Gestione anagrafica clienti
- Gestione anagrafica fornitori
- Fatturazione passiva
- Fatturazione attiva
- Gestione delle attività di recupero del credito ed eventuale cancellazione del credito

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o di beni, potrebbe registrare dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo, ad esempio mediante la fatturazione per prestazioni inesistenti, la sopravvalutazione dei valori stimati e dei beni della Società rispetto all'effettivo valore, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non ricevuti, la registrazione di operazioni inesistenti, la formazione di riserve occulte, ecc.;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione della contabilità generale - ad esempio mediante la registrazione di dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero per creare i presupposti (disponibilità finanziarie) da utilizzare a scopo corruttivo - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della contabilità, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della contabilità;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della fatturazione passiva;
- Esistenza di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;
- Esistenza di controlli automatici per la registrazione contabile;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;

- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza circa l'imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni contabili;
- Esistenza di controlli di corrispondenza tra i dati presenti all'interno dei partitari e quelli che confluiscono nel sistema di contabilità generale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica fornitori;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di apertura dei codici fornitore;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica clienti;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Esistenza di controlli volti all'individuazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito alle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un controllo di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Esistenza di controlli di correttezza, accuratezza e completezza in fase di calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di credito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture passive;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture attive;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di debito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale autorizzazione delle operazioni di fatturazione al cliente da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Previsione di un iter per il sollecito ai clienti in presenza di fatture scadute;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa l'anzianità dei crediti e le conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Tracciabilità delle attività di sollecito intraprese verso i clienti con elevata anzianità dei crediti;
- Tracciabilità delle azioni legali poste in essere, anche con il supporto di legali esterni, nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito allo stato delle azioni legali poste in essere

- nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Previsione di regole volte ad identificare le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;
  - Formale approvazione dei write off dei crediti ai clienti da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazioni delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento;
  - Verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
  - Verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;
  - Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza delle operazioni di registrazione contabile del passaggio a perdita solo a seguito della certificazione di inesigibilità del credito;
  - Tracciabilità della documentazione a supporto dello storno dei crediti;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
    - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;

- l'identificazione formale del gestore del contratto;
- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della contabilità.

## **TESORERIA E FINANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione dei conti correnti (apertura, chiusura, ecc.)
- Gestione del trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti delle società del gruppo
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della piccola cassa
- Gestione delle operazioni di finanziamento e dei rapporti con gli enti finanziatori

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe, attraverso una gestione impropria dei pagamenti (ad esempio mediante la c.d. triangolazione di pagamenti), ovvero degli incassi, impiegare o riciclare denaro proveniente da attività illecite, anche al fine di ostacolarne l'identificazione delittuosa;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione della finanza e della tesoreria - ad esempio mediante operazioni improprie sui conti correnti societari o una gestione impropria degli incassi e/o dei pagamenti o prelievi ingiustificati dalla piccola cassa o il rimborso di spese fittizie o per un ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal

- sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;
  - Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
  - Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei pagamenti;
  - Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
  - Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
  - Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
  - Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
  - Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
  - Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
  - Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza
  - Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
  - Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
  - Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
  - Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
  - Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
  - Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
  - Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto

nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:

- il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE (INCLUSA LA GESTIONE DEGLI**

## **INVESTIMENTI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Predisposizione del budget
- Analisi degli scostamenti e identificazione degli interventi da implementare
- Gestione delle spese extra-budget

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle diverse attività della Società - ad esempio mediante una impropria predisposizione del budget annuale dei costi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento al budget e controllo di gestione (inclusa la gestione degli investimenti), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente al processo di pianificazione e controllo di gestione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e controllo di gestione, nonché delle modalità e delle tempistiche di articolazione dello stesso;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla verifica dell'aderenza dei dati relativi alla commessa;
- Segregazione delle funzioni tra chi predispose il budget, chi lo approva, chi ne verifica gli scostamenti e chi autorizza le spese extra-budget;
- Segregazione delle funzioni tra chi propone le proposte di investimento, chi ne approva la validità tecnica, la capienza a budget, chi ne autorizza la spesa, chi esegue e chi ne monitora l'andamento;
- Definizione dei criteri e delle modalità per la rilevazione dei fabbisogni di investimenti afferenti le funzioni aziendali;
- Definizione di un budget, relativo alle spese e agli investimenti previsti, in coerenza con gli obiettivi strategici della Società e supportato da evidenze formali;
- Formale autorizzazione della bozza di *budget* annuale da parte di figure aziendali dotate dei

- necessari poteri;
- Monitoraggio periodico del budget attraverso l'implementazione di strumenti ed indicatori volti ad analizzarne l'andamento e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti;
  - Formale definizione di un Piano degli Investimenti;
  - Definizione dei criteri e delle modalità operative per la definizione ed approvazione delle revisioni del Budget e del Piano degli Investimenti, nonché degli investimenti urgenti e/o non previsti nel Budget/Piano degli Investimenti;
  - Chiara e formale definizione dell'iter di valutazione, autorizzazione, esecuzione e monitoraggio di un investimento (es. Validazione tecnica, verifica coerenze/capienza budget, autorizzazione dell'investimento, pianificazione dell'attività, esecuzione, monitoraggio e chiusura del progetto);
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al budget e al controllo di gestione.

## **GESTIONE DEL MAGAZZINO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed in uscita
- Registrazione delle movimentazioni di magazzino
- Inventariazione periodica di magazzino
- Gestione di eventuali rettifiche inventariali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione del magazzino - ad esempio attraverso il reimpiego di materie prime / semilavorati / prodotti finiti rubati e/o contraffatti - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione del magazzino, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente alla gestione del magazzino;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del magazzino;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del magazzino;
- Segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei componenti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e congruità tra l'ordine d'acquisto e la bolla di consegna della merce;
- Tracciabilità, mediante specifiche etichette, marcatura o punzonatura, della merce presente in magazzino;
- Esistenza di controlli di completezza e accuratezza delle registrazioni di carico e scarico di magazzino sul sistema amministrativo contabile da parte di figure aziendali competenti;
- Evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale;
- Esistenza di controlli di accuratezza, correttezza e completezza di inventari periodici volti a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- Esistenza di Controlli periodici volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti;
- Esistenza di controlli, da parte di figure aziendali competenti, in merito a disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
- Formale autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Tracciabilità delle registrazioni relative alla merce ricevuta;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione del magazzino.

## **GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Erogazione di omaggi
- Ricezione di omaggi
- Gestione delle spese di rappresentanza

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione degli omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza - ad esempio mediante la dazione di un omaggio ad un esponente della Pubblica Amministrazione al fine dell'ottenimento di un provvedimento amministrativo favorevole per la Società ovvero attraverso il reimpiego di beni contraffatti e/o rubati - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza, chi le richiede e chi le autorizza;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Formale richiesta e autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di rappresentanza, pianificabili o occasionali;
- Verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- Formale definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerta o ricevuti) e delle spese di rappresentanza, oltre il quale è previsto uno specifico flusso di reporting, formalizzato, verso il superiore gerarchico e la richiesta di una specifica autorizzazione;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza al fine di procedere al rimborso;

- Esistenza di un registro degli omaggi ricevuti /offerti, con indicazione dei beneficiari e il valore degli stessi;
- Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono:
  - Essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario;
  - Essere conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
  - Essere rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti le attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
  - Tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
  - Essere effettuati dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti in funzione dell'attività svolta e del ruolo ricoperto all'interno della Società;
- Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

## **GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Selezione dei destinatari delle liberalità / sponsorizzazioni
- Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle liberalità / sponsorizzazioni

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento di sponsorizzazioni o contributi nei confronti di soggetti terzi;
- La Società, omettendo di rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate e/o nella documentazione fornita dai destinatari delle iniziative in fase di due-diligence, potrebbe consentire, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico / finanziario con controparti non affidabili, agevolando in tal modo il potenziale impiego di denaro proveniente da attività illecite;
- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità

provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi - ad esempio effettuando improprie o fittizie sponsorizzazioni propedeutiche alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle liberalità / sponsorizzazioni, chi richiede le liberalità / sponsorizzazioni e chi le autorizza;
- Formale definizione di un budget da destinare alle liberalità ed alle sponsorizzazioni;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del budget delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Formale identificazione dei soggetti aziendali autorizzati ad erogare liberalità o sponsorizzazioni, dei criteri da utilizzare per la scelta delle liberalità o sponsorizzazioni da effettuare e degli obiettivi da perseguire mediante le stesse;
- Esistenza di controlli volti ad accertare la congruità delle liberalità / sponsorizzazioni da erogare / sostenere rispetto al budget definito;
- Formale valutazione della fattibilità e degli obiettivi delle richieste di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Esistenza di un processo di due diligence nei confronti delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all'erogazione di liberalità o sponsorizzazioni;
- Richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'erogazione liberale o sponsorizzazione, finalizzato a verificare l'effettivo e corretto impiego dei fondi erogati;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di predisposizione della documentazione relativa alla liberalità / sponsorizzazione;
- Formalizzazione di contratti di sponsorizzazione contenenti almeno i seguenti elementi:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

- l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il terzo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività oggetto del contratto in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del terzo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del terzo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo.
- o Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - o Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione, nei confronti degli stessi soggetti, di liberalità e sponsorizzazioni;
  - o Rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
  - o Verifica circa la coerenza tra soggetto erogante la sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel Contratto e soggetto pagante la fattura;
  - o Verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
  - o Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
  - o Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Transazioni intercompany
- Transfer Pricing
- Definizione delle politiche fiscali per operazioni di gruppo ordinarie e straordinarie

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo - ad esempio mediante la stipula di contratti fittizi o con corrispettivi superiori a quanto effettivamente dovuto, propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo relativamente alla gestione dei rapporti infragruppo;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo;
- Definizione di modalità e criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni Intercompany;
- Coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Definizione delle modalità di ricostruzione delle operazioni effettuate dalla Società con le altre società estere del Gruppo nell'ambito della documentazione predisposta dalla Società ai fini del rispetto della normativa in materia di transfer pricing;
- Verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato e siano di reciproca convenienza economica per le parti;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni

- infragruppo;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con le Società del Gruppo Tosto nell'ambito dei quali sono previste le seguenti clausole:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
    - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
    - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
    - l'identificazione formale del gestore del contratto;
    - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
  - Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento delle fatture infragruppo;
  - Verifica periodica circa la riconciliazione delle partite Intercompany tra la Società e le altre Società del Gruppo;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei rapporti infragruppo.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “E”**

I reati informatici e di trattamento illecito di dati  
(art. 24 bis del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto") ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati informatici e di trattamento illecito di dati, per i Destinatari del presente Modello vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- predisporre programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'articolo 24 bis del Decreto.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, tra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei sistemi informativi;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei sistemi informativi;
- individuazione delle strutture aziendali preposte alla gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi e attribuzione alle medesime di specifici compiti in materia di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illeciti di dati;
- esistenza di una matrice formalizzata che evidenzia le attività di natura informatica al fine di garantire la segregazione dei compiti;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali;
- obbligo di rispettare le policy e le procedure aventi ad oggetto, tra gli altri:
  - la gestione della sicurezza informatica;
  - l'utilizzo e il malfunzionamento degli strumenti informatici / telematici e delle reti aziendali;

- l'accesso, la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- la gestione delle password, della posta elettronica, ecc.;
- adozione di specifiche procedure per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus e altre vulnerabilità;
- divieto di utilizzare strumenti, informazioni, dati e sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- divieto di detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico o all'interruzione di un servizio telematico;
- divieto di installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche tra soggetti pubblici o privati;
- divieto di alterare, falsificare, cancellare o copiare dati, informazioni, documenti (anche aventi efficacia probatoria) e programmi di soggetti pubblici o privati;
- divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- definizione formale degli obblighi connessi all'utilizzo delle risorse informatiche (ad esempio personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società;
- divieto di installare software / programmi aggiuntivi diversi da quelli esistenti o che verranno installati esclusivamente per esigenze connesse all'operatività aziendale;
- divieto di accedere abusivamente ai sistemi informativi di soggetti pubblici o privati per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- divieto di danneggiare informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici o telematici utilizzati da soggetti pubblici o privati;
- divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di:
  - detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico proprio o di terzi (pubblici o privati), protetto da misure di sicurezza, al fine di acquisire informazioni riservate;
  - fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- divieto di violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato e di utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- divieto di aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (ad esempio antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
- divieto di lasciare il proprio personal computer incustodito e senza protezione password o di modificare o alterare le configurazioni impostate;
- divieto di prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva

- autorizzazione della funzione preposta;
- eseguire specifici risk assessment al fine di rilevare e valutare potenziali vulnerabilità nei sistemi informatici;
  - eseguire periodici audit indipendenti, anche al fine di valutare e monitorare costantemente l'adeguatezza del sistema di controllo interno dei sistemi informatici;
  - profilazione delle utenze al fine di consentire l'accesso ai sistemi informativi aziendali alle sole risorse autorizzate;
  - verifica dei log di sistema ed applicativi al fine di individuare eventuali violazioni alle policy e procedure aziendali;
  - limitare l'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocate le apparecchiature informatiche e i dispositivi di rete;
  - predisposizione di strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o la violazione del diritto d'autore da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato della password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e spyware di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono in particolare prevedere regole in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici; all'attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per le quali viene richiesta/concessa; alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; al controllo e alla tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
  - definizione ed implementazione di controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione, attraverso: la crittografia dei documenti; la restrizione degli accessi in lettura/scrittura sulla base delle liste di distribuzione definite; la corretta conservazione dei file; l'adozione di un processo di change management strutturato per la gestione di tutte le modifiche al documento;
  - adozione e costante aggiornamento dei documenti normativi sulla gestione e protezione dei dati che definiscono i criteri per la classificazione delle informazioni (pubbliche, interne, uso riservato aziendali, confidenziali) e le loro modalità di utilizzo al fine della loro adeguata protezione;
  - definizione e attuazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale, finalizzati alla diffusione di una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
  - obbligo di utilizzare e conservare in modo corretto le firme digitali della Società, le password e le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;

- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della funzione competente per la gestione dei sistemi informativi;
- i provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti devono:
  - installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
  - verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
  - monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
  - verificare, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme aziendali;
  - impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
- archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione dei sistemi informativi, anche al fine di garantire la tracciabilità del processo.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano come presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici. A tal riguardo, in considerazione della loro natura peculiare, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione, in considerazione del fatto che, stante la capillare diffusione presso la Società di processi e sistemi / strumenti informatici, essi potrebbero essere astrattamente posti in essere in qualsiasi ambito di attività.

Con particolare riferimento ai reati informatici e di trattamento illecito di dati, è opportuno evidenziare che gran parte degli esponenti aziendali, nelle rispettive aree di competenza, utilizzano sistemi e programmi informatici ed hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti, dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

### **ATTIVITÀ SENSIBILI CONNESSE AI PROCESSI AZIENDALI E SISTEMI / STRUMENTI INFORMATICI**

- Coordinamento delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi;
- Gestione dei profili di accesso e di autenticazione/autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
- Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
- Classificazione dei dati e identificazione delle conseguenti misure di protezione;
- Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

- Gestione della sicurezza con le terze parti nell'invio/ricezione di dati e documenti;
- Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- Sviluppo, implementazione e manutenzione di software, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico.

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe gestire in modo anomalo gli applicativi costituendo un potenziale supporto alla commissione del reato di frode informatica o di truffa, consentendo di accedere, alterare e cancellare dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione;
- La Società potrebbe possedere abusivamente codici o altri mezzi di accesso per introdursi all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- La Società potrebbe danneggiare / distruggere un sistema informatico, per nascondere illeciti commessi o trarne vantaggio;
- La Società potrebbe intercettare abusivamente una conversazione informatica;
- La Società potrebbe distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati, informazioni o programmi informatici altrui.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alle attività sensibili connesse ai processi aziendali e sistemi / strumenti informatici, si vedano i principi di controllo indicati nel paragrafo 1 della presente Parte Speciale.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “F”**

I reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e  
della salute sul lavoro  
(art. 25 septies del Decreto)

## **1. PREMESSA**

Gli aspetti inerenti la gestione delle attività legate alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori (in seguito anche, per le vie brevi, “SSL”) vengono curati principalmente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a supporto del Datore di Lavoro della Società, individuato nell’Amministratore Delegato della Società, anche ai fini dell’attuazione del processo finalizzato all’identificazione, valutazione e controllo dei rischi e nella predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (di seguito anche “DVR”) redatto a tal fine. Dal DVR emerge un’analisi dei rischi potenziali legati alle attività svolte presso i siti di pertinenza della Società, nonché il procedimento adottato per la valutazione dei rischi, con il dettaglio dei criteri adottati, la descrizione delle misure di prevenzione e protezione, nonché delle attrezzature di protezione disponibili, la descrizione delle ulteriori misure di tutela, individuate nel corso della valutazione come necessarie per ridurre i rischi residui ed il programma di realizzazione delle ulteriori eventuali misure di tutela.

Pur non avendo adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza soggetto a certificazione da parte di ente terzo accreditato, la Società si è dotata di un Sistema Procedurale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che risulta ispirato ai principi e requisiti previsti dalle Linee Guida INAIL e di appositi Piani di Emergenza Interni al fine di fornire ai dipendenti, fornitori e altri terzi (e.g. visitatori) le istruzioni necessarie a garantire la sicura e la corretta evacuazione dei luoghi di lavoro.

Si precisa che con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida emesse da Confindustria con riferimento alla costruzione dei Modelli Organizzativi, aggiornate nel Marzo 2014, evidenziano l’impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali, e, dunque, configurarsi come trasversali alle varie aree di attività della Società.

Pertanto, nella presente Parte Speciale “F” non si identificano le aree a rischio reato e si considera il rischio in materia di salute e sicurezza diffuso.

## **2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede, in particolare, l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- o tali da integrare le fattispecie di reato (art. 25 septies del Decreto), ovvero tali da agevolare la commissione;

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e delle popolazioni del territorio in cui opera.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- rifiutare di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche "DPI") o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, ecc.;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del personale delle procedure e

delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;

- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società predispone:

- un idoneo sistema di pianificazione e controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di salute e sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello, qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre, a tutti i Destinatari del Modello è fatto, quindi, obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza

e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Infine, con riferimento ai Terzi:

- gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Deve altresì aggiungersi che la Società - in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. - ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 e, più di recente, adempie a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e integrazioni, ove applicabile dal D.Lgs. 105/2015 nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ivi inclusa quella afferente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi ai sensi del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271.

### **3. ULTERIORI PRINCIPI DI CONTROLLO**

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- formalizzazione dei principi e criteri fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cui la Società si ispira e sulla base di cui vengono prese le decisioni, a livello direzionale,

- anche mediante la definizione ed approvazione del Codice Etico e/o della Politica;
- adozione di specifiche procedure utilizzate per la definizione degli aspetti operativi rilevanti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
  - identificazione formale della figura datoriale sulla base della natura organizzativa della società e del settore di attività.
  - formalizzazione dell'attribuzione di poteri e deleghe ai soggetti individuati dal Datore di Lavoro quali responsabili delle attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed attribuzione di adeguato potere di spesa (in coerenza con quanto previsto dalla normativa) per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
  - previsione dell'obbligo di rendicontazione, e delle relativa modalità, al Datore di Lavoro rispetto alle attività dallo stesso delegate.
  - identificazione dei soggetti cui è affidato il compito di garantire l'aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (chi acquisisce la documentazione e le certificazioni/attestazioni previste dalle norme vigenti );
  - identificazione ed aggiornamento periodico delle prescrizioni rilevanti per la Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e diffusione degli aggiornamenti rilevanti ai soggetti interessati all'interno dell'organizzazione;
  - diffusione dei nominativi dei soggetti cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza all'interno dell'organizzazione (es. RSPP, preposti, addetti alle emergenze, Medico Competente, ecc.);
  - identificazione e formale designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definizione dei requisiti specifici, coerentemente con le disposizioni di legge, che devono caratterizzare tale figura e tracciabilità delle verifiche svolte al fine di verificarne il possesso dei requisiti e tracciare la sua formale accettazione dell'incarico;
  - identificazione e formale designazione degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, definizione dei requisiti specifici, coerentemente con le disposizioni di legge, che devono caratterizzare tali figure e tracciabilità delle verifiche svolte al fine di verificarne il possesso dei requisiti e tracciare la loro formale accettazione dell'incarico;
  - identificazione e formazione dei soggetti cui è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (tracciabilità dell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e istruzioni operative da parte dei lavoratori);
  - identificazione e formale designazione degli Addetti alle emergenze e al primo soccorso, definizione dei requisiti specifici, coerentemente con le disposizioni di legge, che devono caratterizzare tali figure e tracciabilità delle verifiche svolte al fine di verificarne il possesso dei requisiti e tracciare la loro formale accettazione dell'incarico;
  - identificazione e formale designazione/incarico del Medico Competente, definizione dei requisiti specifici, coerentemente con le disposizioni di legge, che devono caratterizzare tale figura e tracciabilità delle verifiche svolte al fine di verificarne il possesso dei requisiti e

- tracciare la sua formale accettazione dell'incarico;
- definizione della documentazione sanitaria e di rischio da predisporre a cura del medico competente (es. cartella sanitaria) e delle modalità volte a garantire l'attuazione e la verifica del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
  - informativa e tracciabilità, da parte del Medico Competente nei confronti dei lavoratori, dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa e dei giudizi di idoneità, in forma anonima, al Datore di Lavoro ovvero alle competenti unità aziendali in materia di gestione delle risorse umane;
  - identificazione e formale designazione dei coordinatori per la sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili ("CSE" e "CSP"), definizione dei requisiti specifici, coerentemente con le disposizioni di legge, che devono caratterizzare tali figure e tracciabilità delle verifiche svolte al fine di verificarne il possesso dei requisiti e tracciare la loro formale accettazione dell'incarico;
  - identificazione di regole formali a supporto del processo di valutazione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutte le figure previste dalla normativa prevenzionistica vigente ed ai criteri previsti per il suo aggiornamento;
  - formalizzazione del DVR, conformemente alle previsioni della normativa prevenzionistica vigente (formalizzazione del DVR in occasione di modifiche organizzative e/o di processo che mutino le condizioni di rischio identificate o le valutazioni effettuate);
  - pianificazione, consuntivazione e rendicontazione degli impegni di spesa e della relativa analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato, anche in relazione agli obiettivi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - identificazione di regole formali per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI") e delle responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti degli stessi (es. resistenza, idoneità, mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza);
  - identificazione di regole formali per la gestione delle emergenze e delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso (es. individuazione di presidi relativi alle attività di primo soccorso), anche mediante la formalizzazione del Piano di Emergenza e di evacuazione (PEI);
  - definizione delle modalità e frequenza per lo svolgimento di prove di emergenza e di evacuazione e delle modalità per garantire la tracciabilità del loro effettivo svolgimento e delle risultanze emerse (es. eventuali non conformità legate al comportamento degli Addetti e/o dei lavoratori);
  - identificazione di regole formali circa il coinvolgimento dei lavoratori, anche per tramite dei loro rappresentanti ("RLS"), nelle tematiche inerenti la salute e sicurezza, al fine di garantire quanto previsto dalla normativa vigente (es. accessibilità alla documentazione, visita dei luoghi di lavoro, promozione della sicurezza tramite proposte, partecipazione alle riunioni,

informazione/formazione specifica, comportamenti da adottare nei luoghi di lavoro, ecc.), e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli, nell'analisi degli incidenti (incidente) e nello sviluppo e riesame delle politiche e degli obiettivi previsti, anche mediante lo svolgimento delle riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs;

- identificazione di modalità, criteri e tempistiche volte a garantire la pianificazione periodica delle attività di informazione, coinvolgimento e formazione dei lavoratori circa le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, (ivi compresa la formazione ed informazione delle lavoratrici su tutele e diritti riconosciuti qualora vi sia la condizione di gestante);
- attuazione degli interventi informazione, coinvolgimento e formazione dei lavoratori in linea con quanto pianificato e verifica periodica dell'effettiva erogazione della formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa per la loro mansione;
- identificazione di regole formali circa l'attività di pianificazione ed attuazione degli interventi di manutenzione e ispezione degli asset aziendali (ivi comprese le verifiche antincendio; assenza del certificato di prevenzione incendi, assenza di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra), in conformità ai requisiti normativi applicabili;
- verifica che gli interventi di manutenzione e ispezione degli asset aziendali siano regolarmente effettuati secondo quanto pianificato e siano effettuati da personale (interno e/o esterno) qualificato ed idoneo);
- identificazione di regole formali circa la rilevazione, registrazione e investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei "mancati incidenti";
- definizione dei flussi informativi al Datore di Lavoro e agli altri soggetti aziendali interessati (es. unità aziendali competenti in materia di gestione delle risorse umane) degli infortuni ed incidenti occorsi, con particolare riferimento agli eventi per cui si rilevino particolari condizioni di "gravità" (es. giorni di prima prognosi dell'infortunato superiore a 40 giorni);
- analisi del fenomeno incidentale e individuazione delle eventuali azioni preventive e correttive e, anche mediante l'utilizzo di indicatori, monitoraggio periodico delle prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a:
  - dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - richieste/riconoscimenti di malattie professionali;
  - altri dati diversi da infortuni e incidenti, quali, ad esempio, eventuali controversie/contenziosi insorti, al fine di identificare le aree a maggior rischio;
- definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri finalizzati alla pianificazione ed attuazione di un Piano di Verifiche Interne /Audit relativo alla conformità legale ed alle prestazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- formalizzazione delle Verifiche Interne /Audit condotti e dei relativi *action plan* inerenti a le aree di miglioramento individuate;
- identificazione di regole formali circa la gestione dei flussi informativi verso la direzione

aziendale per le tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento alla tipologia di informazioni da inviare e della relativa periodicità di invio delle stesse);

- identificazione di un sistema disciplinare nell'ambito del quale sono individuate violazioni e sanzioni in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Inoltre, con specifico riferimento ai rapporti con terzi, siano essi fornitori, trattatisti, appaltatori e/o sub-appaltatori, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:
- identificazione di regole formali circa il processo di selezione, qualifica, valutazione dei fornitori e dei trattatisti con riferimento agli aspetti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
  - attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni/certificazioni previste in ordine alla attività da svolgere;
  - definizione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard aziendali e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte fornitori, trattatisti, appaltatori e/o sub-appaltatori;
  - attribuzione di ruoli, responsabilità e modalità connesse alla verifica del rispetto dei contratti, con riferimento clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard aziendali e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle caratteristiche e conformità dei beni/servizi acquisiti;
  - identificazione di regole formali circa la gestione dell'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle propria attività;
  - identificazione di regole formali circa l'attribuzione le modalità di predisposizione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza ("DUVRI");
  - identificazione formale dei soggetti responsabili della predisposizione, autorizzazione e aggiornamento del DUVRI;
  - identificazione di regole formali circa l'attività di monitoraggio sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte dei degli appaltatori e sub-appaltatori;
  - identificazione di regole formali circa l'attività di gestione dei cantieri temporanei o mobili, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
  - adeguato controllo sull'operato dei CSP e CSE, anche mediante la definizione di adeguati flussi informativi alla committenza;
  - predisposizione, verifica ed archiviazione della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, ecc.).

#### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “G”**

I reati ambientali  
(art. 25 undecies del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- o tali da integrare i Reati Ambientali, ovvero tali da agevolare la commissione;
- o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- o non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali ritenuti rilevanti per la Società, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle:

- o normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, nonché all'attuazione, nel rispetto del loro ruolo, delle prescrizioni autorizzative rilevanti per i vari siti;
- o procedure e regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Con riferimento alla gestione dei rischi associati alle attività sopra descritte, le attività della Società si ispirano ai seguenti principi di controllo di carattere generale:

- o definizione e rispetto dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità così come statuiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dagli ordini di servizio e dalle comunicazioni organizzative e dalle procedure aziendali in materia ambientale;
- o segregazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di gestione diretta di impianti che possano generare impatti ambientali (scarichi, emissioni, produzione di rifiuti, ecc.) e i soggetti che svolgono le attività di controllo e monitoraggio sugli stessi;
- o esistenza di procure che attribuiscono i poteri per impegnare la Società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte;
- o esistenza di un sistema atto a predisporre, registrare e archiviare le comunicazioni e la documentazione connessa alla gestione degli aspetti ambientali, garantendo sempre la massima trasparenza e la tracciabilità di tutte le attività effettuate, delle registrazioni e controlli svolti.

Con particolare riferimento alle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, ivi inclusi i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni-ambientali, si rende opportuno il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- o monitoraggio continuo al fine di identificare eventuali necessità di richiedere nuove autorizzazioni, ovvero di modificare / integrare / rinnovare le autorizzazioni esistenti;
- o monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento dell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- o predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo e

formalizzazione delle attività necessarie per l'ottenimento / rinnovo / integrazione;

- monitoraggio continuo del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi incluse AIA o AUA;
- tempestiva comunicazione, all'interno della Società, dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in merito alle autorizzazioni ambientali ottenute;
- tracciabilità, mediante evidenza documentale, dell'iter autorizzativo seguito nella gestione degli adempimenti relativi alle autorizzazioni ambientali.

Infine, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza o invalidità di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (ad esempio nomina e comunicazione delegati per il SISTRI);
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- all'introduzione in Società di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente, in assenza delle dovute misure di prevenzione e protezione;
- alla costituzione diretta o indiretta di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, ivi inclusi i materiali radioattivi;
- allo scarico diretto o indiretto sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- alla produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;

- a ledere o mettere in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o habitat protetti, nonché l'incolumità pubblica;
- alla gestione in mancanza delle necessarie autorizzazioni, ovvero all'abbandono illegale, di materiale ad alta radioattività.

Tutti i fornitori di servizi ambientali devono, attraverso idonee modalità di controllo poste in essere dalla Società:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- dimostrare di operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

## **AREE A RISCHIO REATO**

### **GESTIONE, CONTROLLO E RIESAME DEL SISTEMA AMBIENTALE**

#### **Ruoli coinvolti**

- Datore di Lavoro
- Responsabile commerciale per l'aggiornamento delle certificazioni ISO
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

#### **Attività sensibili**

- Gestione/esercizio/realizzazione di *asset* in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo all'ente;
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi per l'ambiente, in considerazione degli habitat naturali e delle aree protette e della pubblica incolumità;
- Identificazione, valutazione e gestione di anomalie, incidenti ed emergenze ambientali.

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di consentire la realizzazione di nuovi impianti/*asset* produttivi in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale ovvero al fine di consentire la gestione e l'esercizio degli stessi o in conseguenza di tali attività, potrebbe:
  - uccidere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
  - distruggere esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette;
  - distruggere un habitat all'interno di un sito protetto;
  - causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali anomalie e/o emergenze;
  - cagionare, abusivamente o per colpa, una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente ossia del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;
  - alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema o alterare l'equilibrio di un ecosistema tanto da rendere il ripristino di questo particolarmente oneroso attraverso l'utilizzo di mezzi eccezionali;
  - ledere la pubblica incolumità - nel senso dell'integrità fisica delle persone.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione, controllo e riesame del sistema ambientale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Formalizzazione dei principi e criteri fondamentali in materia di ambiente a cui la Società di ispira e sulla base di cui vengono prese le decisioni, a livello direzionale, anche mediante la definizione ed approvazione del Codice Etico e/o della Politica;
- Identificazione formale di un Responsabile per la gestione delle tematiche ambientali ed attribuzione, in capo a tale soggetto, di adeguato potere di spesa in relazione a spese ed investimenti a ciò connessi;
- Definizione di un organigramma che individui le figure coinvolte nella gestione delle tematiche ambientali rilevanti per la Società;
- Identificazione formale del soggetto responsabile della gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per il possesso ed utilizzo del dispositivo USB e delle credenziali di accesso al Sistema;
- Individuazione formale dei soggetti responsabili di interfacciarsi con Enti/Autorità competenti/di controllo ambientale (es. iter autorizzativi, Conferenze dei servizi, ecc.);
- Identificazione di ruoli, responsabilità e modalità volte a definire un budget di spesa dedicato alla gestione delle tematiche ambientali e garantire la rendicontazione delle relative spese;
- Definizione delle responsabilità e modalità di individuazione ed aggiornamento del Registro delle disposizioni normative e verifica periodica dello stato di conformità alla normativa vigente in materia ambientale;
- Individuazione delle modalità di definizione e valutazione dei potenziali rischi ambientali, anche in considerazione degli impatti su habitat naturali, specie animali e vegetali protette e sulla pubblica incolumità e dei criteri e della periodicità di aggiornamento dello stesso;
- Definizione di ruoli e responsabilità in merito alla gestione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali connessi ai rischi ambientali individuati (es: procedure per gestione impianti di abbattimento emissioni atmosferiche, gestione sversamenti, gestione eventi anomali potenzialmente impattanti, salvaguardia dell'incolumità pubblica, gestione materiale radioattivo);
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità nella gestione delle emergenze ambientali con riferimento alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. identificazione e gestione emergenze, registrazione e analisi delle cause, comunicazione all'AC nelle tempistiche previste dalla normativa vigente, registrazione e monitoraggio dei dati sulle emergenze occorse);
- Definizione di ruoli e responsabilità per assicurare la tracciabilità della documentazione ambientale (es. strumenti di aggiornamento, controllo, validazione, archiviazione di procedure in materia ambientale, delle autorizzazioni, archiviazione degli esiti di analisi e campionamenti ambientali);
- Svolgimento periodico di Verifiche Ispettive interne ed esterne (es. Audit) delle performance in materia ambientale;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione e follow-up di eventuali non conformità (NC) riscontrate durante gli Audit;

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle comunicazioni interne/esterne correlate alle tematiche ambientali;
- Diffusione della documentazione e delle procedure rilevanti in materia di ambiente tra i dipendenti della Società al fine di garantire la loro consapevolezza e coinvolgimento, anche in relazione al ruolo da questi ricoperto;
- Definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la pianificazione ed attuazione della formazione in materia ambientale, anche in considerazione degli aspetti ambientali significativi correlati al ruolo ricoperto dai lavoratori;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la pianificazione ed attuazione del Riesame della Direzione in materia ambientale;
- Analisi, anche mediante l'uso di indicatori, delle performance in materia ambientale e delle criticità emerse nel corso del periodo e coinvolgimento del Vertice Aziendale e delle figure aziendali interessate;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione con riferimento alle attività connesse ad una gestione degli *asset* volta alla tutela dell'ambiente.

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Ruoli coinvolti**

- Capi reparto
- Addetto alla gestione dei rifiuti
- Ufficio acquisti (per le verifiche contrattuali in merito ad aspetti ambientali)
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

### **Attività sensibili**

- Raccolta, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
- Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- Attività di trasporto, intermediazione e smaltimento dei rifiuti e coordinamento dei terzi coinvolti;
- Gestione degli adempimenti documentali, anche connessi al SISTRI.

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:
  - con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), esportare e importare ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestire gli stessi in totale assenza di autorizzazione o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate, ovvero effettuare il recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle suddette autorizzazioni, ovvero delle iscrizioni/comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente;
  - gestire o realizzare discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi. Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata;
  - effettuare miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa;
  - effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.
  - In relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione della disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto (es. materiali derivanti dall'attività primaria di produzione, acque di lavaggio, acque di falda, ecc.).
- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:
  - predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - fare uso di un certificato di analisi falso;
  - la Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti, potrebbe:
    - effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 259/93. Nello specifico:
      - senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate;
      - senza ottenere il preventivo consenso delle Autorità competenti interessate;
      - con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
      - senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti;
- effettuare una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che regolano l'attività, pertanto:
  - senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati;
  - senza rendere possibili controlli di carattere ambientale o sanitari;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare e importare ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestire gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima;
- o Sempre con riferimento ai reati in materia di gestione dei rifiuti, la Società potrebbe:
  - predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- o Sebbene alcune condotte sanzionabili afferiscono direttamente al trasportatore (che può essere soggetto terzo rispetto alla Società), la Società potrebbe essere sanzionata per concorso nel reato qualora:
  - ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati;
  - faccia uso durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
  - utilizzi, durante il trasporto di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- o Definizione di ruoli, responsabilità, modalità e criteri relativi all'identificazione, classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
- o Identificazione e gestione secondo le modalità previste dalle norme applicabili delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
- o Rispetto dei criteri di segregazione, divieto di accesso a soggetti non autorizzati, divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericoloso e rispetto dei criteri di separazione;
- o Utilizzo di contenitori idonei al raccoglimento dei rifiuti presenti presso il deposito, corredati

della identificazione dei rifiuti stessi e dell'indicazione dei relativi codici CER mediante idonea etichettatura;

- Individuazione di un soggetto responsabile per la gestione del deposito temporaneo;
- Rispetto dei limiti di deposito temporali/quantitativi di rifiuti ed avvio degli stessi secondo le periodicità e modalità previste allo smaltimento;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei Formulati di Identificazione dei Rifiuti (FIR), Registro Carico/Scarico e Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD);
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento/intermediazione dei rifiuti da parte di fornitori terzi qualificati (es. validità autorizzazione, targa automezzo, ecc.);
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di selezione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto/smaltimento/intermediazione dei rifiuti;
- Inserimento nei contratti con i fornitori incaricati del trasporto/smaltimento/intermediazione dei rifiuti di specifiche clausole relative al rispetto della normativa ambientale e del Modello Organizzativo 231;
- Svolgimento di un monitoraggio tracciabile delle attività condotte dagli stessi fornitori incaricati del trasporto/smaltimento/intermediazione dei rifiuti.

### **INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI EVENTI POTENZIALMENTE IN GRADO DI CAUSARE CONTAMINAZIONI**

#### **Ruoli coinvolti**

- Datore di Lavoro
- Capi reparto
- Addetto alla gestione dei rifiuti
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

#### **Attività sensibili**

- Identificazione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- Comunicazione alle Autorità competenti degli eventi occorsi secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa ambientale;
- Gestione e monitoraggio degli adempimenti tecnici ed amministrativi e realizzazione degli interventi previsti dalla legge e dalle Autorità competenti e, in particolare:
  - esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica in conformità alle prescrizioni e/o al progetto approvato dagli Enti competenti, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, assicurando che l'iter da attuare in

caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente e garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo;

- verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

### **Modalità di commissione di reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio (CSR), potrebbe:
  - omettere di effettuare la comunicazione dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Codice dell'Ambiente (articolo 242 del Testo Unico dell'Ambiente);
  - omettere di provvedere alla bonifica del sito, ovvero provvedere alla bonifica in modo non conforme al progetto approvato dall'Autorità competente (secondo quanto dispone il Testo Unico dell'Ambiente all'articolo 242). Con riferimento a questa fattispecie, potrebbe assumere rilievo anche la condotta del soggetto attivo che, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose quanto pericolose (in relazione alle quali è prevista un'aggravante di pena).

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'individuazione e gestione di eventi potenzialmente in grado di causare contaminazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Individuazione dei potenziali pericoli di contaminazione del sottosuolo, correlati a sversamenti e/o a dilavamento di acque meteoriche potenzialmente contaminate;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità relativi alla gestione di eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente contaminanti, di eventi di contaminazione del suolo e della relativa notifica alle autorità competenti;
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli eventi e della corretta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, in conformità a quanto richiesto dalle Autorità Competenti e la predisposizione dei documenti per il rilascio dei certificati di avvenuta bonifica.

## **GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **Ruoli coinvolti**

- Datore di Lavoro
- Capi reparto
- Ufficio acquisti (per le verifiche contrattuali in merito ad aspetti ambientali)
- Responsabile commerciale per l'aggiornamento delle certificazioni ISO
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

### **Attività sensibili**

- Identificazione e gestione delle emissioni atmosferiche;
- Gestione e risoluzione di anomalie e criticità, anche con riferimento al superamento dei limiti alle emissioni.

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti: (i) dall'autorizzazione; (ii) dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente; (iii) dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (iv) dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (v) dall'Autorità competente; (vi) dall'autorizzazione integrata ambientale, qualora si determini altresì un contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria prescritti dalla vigente normativa.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle emissioni in atmosfera, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione della documentazione inerente la richiesta e/o rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni;
- Identificazione delle fonti di emissione (convogliate/diffuse) e definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle scadenze degli adempimenti previsti dalle relative autorizzazioni;
- Gestione e monitoraggio tracciabile dei certificati di analisi e campionamento delle emissioni, anche in caso di affidamento di tali analisi a soggetti terzi (laboratori terzi accreditati);
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione di eventuali criticità/superamenti dei limiti di legge relativi alle emissioni in atmosfera.

## **GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI**

### **Ruoli coinvolti**

- Datore di Lavoro
- Capi reparto
- Ufficio acquisti (per le verifiche contrattuali in merito ad aspetti ambientali)
- Responsabile commerciale per l'aggiornamento delle certificazioni ISO
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

### **Attività sensibili**

- Identificazione e gestione degli scarichi idrici;
- Gestione e risoluzione di anomalie e criticità, anche con riferimento al superamento dei limiti allo scarico.

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale ed in particolare con riferimento alla gestione degli scarichi idrici, potrebbe:
  - disporre l'apertura o comunque l'effettuazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione, ovvero disporre l'effettuazione o il mantenimento di detti scarichi anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in entrambi i casi soltanto qualora si tratti di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente;
  - non rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o quelle imposte dall'Autorità competente nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente;
  - disporre, nonostante la presenza di una valida autorizzazione, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose superando i valori limite consentiti dalla legge (tabelle 3 e, nel caso di scarico nel suolo, 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente), dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito;
  - disporre l'effettuazione di scarichi di acque provenienti da lavorazioni industriali sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché disporre l'effettuazione di scarico diretto nelle acque sotterranee e/o nel sottosuolo in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Ambiente (articoli 103 e 104).

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'individuazione e gestione di eventi potenzialmente in grado di causare contaminazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione della documentazione inerente la richiesta e/o rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi idrici;
- Identificazione dei punti di scarico idrico e definizione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle scadenze degli adempimenti previsti dalle relative autorizzazioni;
- Gestione e monitoraggio tracciabile dei certificati di analisi e campionamento degli scarichi, anche in caso di affidamento di tali analisi a soggetti terzi (laboratori terzi accreditati);
- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione di eventuali criticità/superamenti dei limiti di legge relativi agli scarichi idrici.

### **GESTIONE DELLE SOSTANZE DEGLI ASSET CONTENENTI SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO**

#### **Ruoli coinvolti**

- Datore di Lavoro
- Capi reparto
- Ufficio acquisti (per le verifiche contrattuali in merito ad aspetti ambientali)
- Responsabile commerciale per l'aggiornamento delle certificazioni ISO
- Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- Comitato ambiente

#### **Attività sensibili**

- Censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Manutenzione e gestione degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono.

#### **Monitoraggio di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe violare le prescrizioni inerenti la gestione delle "sostanze lesive dell'ozono stratosferico" e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 549/1993 in tema di:
  - produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A - L. 549/1993);
  - autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A);
  - tempi e modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla menzionata Tabella A per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge;
  - tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B - L.

549/1993;

- produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B - L. 549/1993 successivamente al termine massimo previsto dalla legge.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle sostanze degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- o Definizione di ruoli, responsabilità e modalità nell'ambito della gestione delle sostanze lesive dell'ozono, con riferimento all'identificazione degli *asset* che le contengono ed alle relative attività di controllo periodico/cessazione/dismissione.

### **GESTIONE DELLE SORGENTI RADIOGENE**

#### **Ruoli coinvolti**

- o Datore di Lavoro
- o Capi reparto
- o Esperto Qualificato
- o Ufficio acquisti (per le verifiche contrattuali in merito ad aspetti ambientali)
- o Responsabile commerciale per l'aggiornamento delle certificazioni ISO
- o Responsabile del sistema di gestione ambientale (REMS)
- o Comitato ambiente

#### **Attività sensibili**

- o Gestione di attrezzature e sorgenti radiogene.

#### **Monitoraggio di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- o La Società, nello svolgimento dell'attività aziendale, potrebbe, abusivamente, cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi, in modo illegittimo, di materiale ad alta radioattività (es. sorgenti ad alta radioattività e apparecchiature o impianti radiogeni). Inoltre, possono configurarsi circostanze aggravanti qualora da tali condotte derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

#### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle sorgenti radiogene, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- o Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione del materiale ad alta attività e di

apparecchiature ed impianti radiogeni, con riferimento al censimento di tali sostanze/*asset* e delle attività di controllo previste.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “H”**

Delitti contro la personalità individuale e  
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  
(artt. 25 quinquies e duodecies del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 quinquies e duodecies del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle aree a rischio reato della presente parte speciale è fatto divieto in particolare di:

- assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
  - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
  - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 quinquies e duodecies del Decreto. Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

## **SELEZIONE, ASSUNZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Assunzione del personale

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe assumere o impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, al fine di ottenere risparmi sul costo del personale.
- La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe concludere accordi con le agenzie interinali/di somministrazione le quali pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Tali condizioni di sfruttamento possono consistere:
  - nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - nella reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla selezione, assunzione e sviluppo del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Formale definizione ed approvazione dei fabbisogni di personale;
- Segregazione dei compiti tra: i) chi determina i fabbisogni di personale e chi li autorizza; ii) chi esegue la selezione del personale e chi autorizza l'assunzione dei candidati ritenuti idonei;
- Definizione preventiva delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio del processo di selezione;
- Definizione preventiva, rispetto all'avvio del processo di selezione, della tipologia contrattuale e del range salariale relativo alla posizione da ricoprire;
- Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione da effettuare rispetto al budget preventivo;
- Verifica di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione da parte del candidato
- Verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale da parte della funzione competente (a titolo esemplificativo il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.);
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della scelta del candidato;
- Verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno in caso di impiego di cittadini di Paesi terzi extracomunitari;
- Predisposizione di modelli contrattuali standard per le assunzioni di nuovi dipendenti;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati / lavoratori di società terze.
- Formale definizione delle esigenze formative e di sviluppo del personale;
- Tracciabilità delle attività formative svolte e formale verifica delle competenze acquisite;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

- l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Formale approvazione degli obiettivi di performance, incentivi e premi da erogare al personale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri.
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione, assunzione, formazione, sviluppo e incentivazione del personale.

### **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato

4 al presente Modello “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”.

## **PARTE SPECIALE “I”**

I reati associativi

(art. 24 ter del Decreto e 10 della Legge 146/2006)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 ter del Decreto e 10 della L. 146/2006), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
  - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
  - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico;
- tutti i rapporti con i consulenti, gli agenti, partner commerciali / finanziari o soggetti terzi in genere, sono improntati a principi di trasparenza e di integrità e prevedono prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo: i rapporti con le controparti terze possono essere instaurati solo previa accurata e documentata due diligence sulla controparte, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che essa operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

È inoltre fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o più reati transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
  - persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale;
  - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- ricevere compensi per prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- introdurre in azienda armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione dei reati associativi di cui alla presente Parte Speciale; in particolare, a titolo esemplificativo, vige l'obbligo di:

- eseguire specifiche verifiche preventive finalizzate ad assicurare che le potenziali controparti terze posseggano i necessari requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e di competenza;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- eseguire, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, specifiche verifiche atte ad accertare l'esistenza, in capo al dipendente stesso, dei requisiti di onorabilità.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni alla Società che facciano parte di associazioni criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo della Società allo scopo unico di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

L'estensione della responsabilità da reato, dipendente dalla commissione dei reati associativi, è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi di cui alla presente parte speciale, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività della Società che rende fisiologica l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la realizzazione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.

In considerazione di quanto su esposto, devono intendersi qui integralmente richiamati i principi generali di comportamento ed i principi di controllo descritti nelle altre parti speciali del Modello con riferimento a tutte le aree a rischio reato o strumentali individuate.

## **3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato

4 al presente Modello “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”.

## **PARTE SPECIALE “L”**

Principi generali di comportamento con riferimento a:

- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto)
- i delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies del Decreto)

## **1. PREMESSA**

La presente parte speciale costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01. In particolare, le famiglie di reato contemplate dal Decreto, che all'esito delle attività di risk assessment, nonché in ragione del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società, sono state ritenute applicabili, ma con una concreta possibilità di commissione dei reati considerata a minore rilevanza, sono:

- i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto).

Per tali famiglie di reato, trovano applicazione, oltre ai principi generali di controllo descritti nella Parte Generale del Modello, i principi generali di comportamento descritti nei paragrafi successivi.

## **2. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in considerazione delle attività svolte concretamente nell'ambito di operatività della Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico. Inoltre, a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti;
- riprodurre abusivamente, imitare o manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti

o alterati da soggetti terzi.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- o improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- o assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio.

### **3. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 novies del Decreto, l'esito delle attività di risk assessment svolte ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione degli stessi applicabile, tuttavia di minore rilevanza in considerazione delle attività svolte concretamente nell'ambito di operatività della Società. Pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti, nonché i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale ed i principi generali di comportamento descritti nel Codice Etico. Inoltre, a tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- o di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- o di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- o improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- o rispettare le regole e procedure interne finalizzate alla tutela del diritto d'autore;
- o rispettare le clausole e gli strumenti previsti nei contratti in relazione al rispetto e alla tutela del diritto d'autore;
- o segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai fornitori in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore.

Inoltre con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- o sono adottate specifiche previsioni riguardanti i delitti contro il diritto d'autore;
- o sono disposte regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
- o sono svolti specifici controlli atti ad accertare se un materiale sia coperto o meno da diritto

d'autore.

#### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tal contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo ed i flussi informativi verso lo stesso richiamati nella Parte Generale del Modello e nell'Allegato 4 al presente Modello "Statuto dell'Organismo di Vigilanza".

## **PARTE SPECIALE “M”**

Principi generali di comportamento con riferimento a:  
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio reato.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- nel rispetto del principio di segregazione, verificare regolarmente la conformità dei documenti contabili alla verità delle operazioni eseguite;
- effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscono, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- emettere qualsiasi documentazione contabile in riferimento ad operazioni inesistenti o non veritiere;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

### **AREE A RISCHIO REATO**

**GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON I SOGGETTI PUBBLICI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/LICENZE/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI/PRATICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E PER EVENTUALI VERIFICHE/ACCERTAMENTI CHE NE DERIVANO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Operations
- Chief Financial Officer
- Health and Safety
- Environmental Management System

### **Attività sensibili**

- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione per autorizzazioni / licenze / nulla osta / concessioni / provvedimenti / rinnovi / pratiche per l'esercizio delle attività aziendali
- Gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti da parte dei soggetti pubblici

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, anche nel caso di eventuali verifiche ed accertamenti;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, chi la controlla e chi ne autorizza il relativo invio;
- Costante monitoraggio degli adempimenti, nonché delle relative tempistiche, da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- Formale verifica della completezza, accuratezza e validità della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- Monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali sono state ottenute eventuali autorizzazioni / concessioni / licenze da parte della Pubblica Amministrazione, nonché tempestiva comunicazione all'ente competente di eventuali variazioni intercorse;
- Verifica di completezza ed accuratezza dei documenti che i rappresentanti della Pubblica Amministrazione ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- Formale autorizzazione dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
- Previsione di un monitoraggio dei pagamenti dovuti al momento della presentazione dell'istanza;
- Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, in particolare in sede di verifiche ispettive;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

**NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A GARE**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Operations
- Commercial Director
- Proposal Manager

**Attività sensibili**

- Definizione e attuazione delle politiche commerciali (prezzi, scontistiche, ecc.)
- Predisposizione ed invio dell'offerta
- Negoziazione del contratto
- Stipula e gestione del contratto
- Gestione dei rapporti con gli altri soggetti partecipanti a consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc.

**Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ad esempio scontrini

fiscali) per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. La Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una commessa, potrebbe offrire o promettere utilità a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a gare, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone la proposta di offerta, chi effettua la verifica della stessa e chi approva la versione definitiva della stessa;
- Verifica, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta da parte del cliente, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- Definizione di modalità e parametri per la determinazione delle politiche commerciali, nonché della quotazione rilasciata per ciascuna commessa, e verifica circa la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- Formale definizione dei criteri e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione degli obblighi di compliance alle normative vigenti in relazione a forniture soggette a restrizioni per l'esportazione;
- Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance;
- Con riferimento alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance, esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare agli Enti Pubblici, chi la controlla e chi l'autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Controlli formalizzati atti ad accertare la completezza, accuratezza e validità della

documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici competenti in materia di import/export e trade compliance;

- Definizione e verifica dei requisiti minimi di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria dei partner (ad esempio in caso di associazioni temporanee di impresa) e dei clienti prima di instaurare rapporti contrattuali;
- Definizione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- Formale definizione dell'iter operativo da seguire per l'esecuzione delle verifiche di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria delle controparti commerciali;
- Formali verifiche, preliminari alla stipula di qualsiasi rapporto contrattuale, finalizzate a verificare la non sussistenza di criticità a carico delle controparti commerciali che possano impedire l'esecuzione del contratto, dell'esportazione o l'ottenimento del pagamento (ad es. normativa dual use, ecc.);
- Formalizzazione di accordi di partnership (ad es. Consorzi, associazione temporanee di impresa) con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le clausole ex D.Lgs. 231/01 o normative internazionali analoghe e le condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta all'offerta.
- Formale sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere, degli atti e dei documenti che regolano i rapporti di partnership, ivi comprese apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il partner di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività di propria competenza in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;

- il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
- l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
- l'identificazione formale del gestore del contratto;
- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- o Verifica di congruenza tra le richieste espresse nell'ordine di acquisto / contratto e quanto concordato al termine della trattativa commerciale;
- o Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso;
- o Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti, supportato da evidenze formali;
- o Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
- o Verifica della correttezza e completezza dei prodotti da spedire rispetto a quanto richiesto dal cliente ed a quanto previsto contrattualmente;
- o Definizione di criteri e modalità di gestione degli incassi ed il relativo monitoraggio del credito nonché per le conseguenti valutazioni amministrativo-contabili e legali;
- o Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- o Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili);
- o Definizione delle modalità di gestione dei resi/reclami;
- o Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare.

## **GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

### **Ruoli coinvolti**

- o Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- o Determinazione delle imposte dirette / indirette

- Predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazione iva, predisposizione del modello 770, ecc.)
- Trasmissione dei documenti attestanti le dichiarazioni fiscali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che sono recepiti in contabilità, comportando l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.
- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.
- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000.
- La Società potrebbe portare in compensazione, omettendo il versamento delle somme dovute all'erario, rispettivamente:
  - crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000;
  - crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli adempimenti fiscali;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli adempimenti fiscali;
- Predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- Previsione di apposite attestazioni, da parte delle funzioni amministrative aziendali, verso le competenti funzioni circa: (i) la completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a

conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;

- Analisi circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi);
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con l'outsourcer che gestisce le attività di gestione degli adempimenti fiscali;
- Sottoscrizione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- Verifica circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- Verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte;
- Verifica circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, al pagamento delle imposte;
- Costante monitoraggio delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti fiscali svolte dall'outsourcer;
- Archiviazione e conservazione di copia dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte firmati ed inviati all'amministrazione Finanziaria, nonché degli eventuali allegati;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli adempimenti fiscali.

### **GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DI LEGALI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ**

#### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

#### **Attività sensibili**

- Qualifica e selezione del legale esterno e stipula e gestione del relativo contratto
- Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali
- Rilascio di dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario e / o di un'indagine

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad esempio proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina di legali esterni e coordinamento delle relative attività, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, dei contenziosi, delle nomine dei legali esterni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dei contenziosi;
- Esistenza di segregazione tra chi autorizza il conferimento degli incarichi ai legali esterni e chi ne monitora l'andamento;
- Definizione dei principi etici di onestà, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed esplicito divieto di indurre taluno, con offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni mendaci.
- Verifica di correttezza e completezza della documentazione prodotta ai fini della definizione delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, delle strategie di gestione dei contenziosi;
- Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono espone le motivazioni, l'oggetto e la durata dell'incarico e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- Selezione di legali esterni nel rispetto dei criteri di onorabilità e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto / lettera di incarico / mandato alle liti;
- Formale sottoscrizione dei contratti stipulati con i legali esterni, da parte di una figura aziendale dotata dei necessari poteri;
- Approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, degli accordi transattivi, sia giudiziali che stragiudiziali, e delle eventuali decisioni di proseguimento del contenzioso con il passaggio al successivo grado di giudizio;
- Monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di verificare l'effettiva attuazione della strategia autorizzata;
- Monitoraggio periodico dei compensi connessi alle attività dei legali esterni nonché delle relative spese addebitate, sulla base della documentazione attestante l'effettività della

- prestazione erogata;
- Formale verifica di conformità degli onorari dei legali esterni rispetto alle prestazioni rese attraverso l'acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte;
  - Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, al pagamento degli onorari dei legali esterni;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

### **ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (INCLUSE LE CONSULENZE, LE COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI)**

#### **Ruoli coinvolti**

- Purchasing Director
- Chief Financial Officer

#### **Attività sensibili**

- Qualifica e monitoraggio dei fornitori
- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto
- Selezione dei fornitori
- Stipula del contratto / predisposizione dell'ordine d'acquisto
- Gestione del contratto / ordine d'acquisto

#### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, contabilizza ed utilizza in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni, lavori o servizi, a fronte di:
  - operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti);
  - operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione);
  - operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

#### **Principi di controllo**

Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori (incluse le consulenze, le collaborazioni ed incarichi professionali), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal

sistema autorizzativo nella gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché nella stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;

- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché alla stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli approvvigionamenti;
- Formale definizione di un processo di qualifica al fine di valutare i requisiti di professionalità, etica, compliance e di onorabilità dei fornitori / professionisti con i quali la Società intrattiene rapporti;
- Formale definizione delle modalità e degli strumenti operativi utilizzati per la qualifica dei fornitori;
- Formale monitoraggio ed aggiornamento periodico delle Liste Fornitori Qualificati al fine di:
  - a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro;
  - b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- Formale definizione delle casistiche che comportano la cancellazione dei fornitori dalle Liste Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle modalità di selezione dei fornitori;
- Selezione dei fornitori improntata a principi di trasparenza, efficienza e tracciabilità e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
- Definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Formale previsione di un numero minimo di fornitori / professionisti da invitare alla procedura competitiva per l'affidamento della fornitura del bene / servizio / lavoro e, nei casi in cui si decida di invitare un numero inferiore a quello definito come minimo, previsione di formalizzazione e verifica delle relative motivazioni;
- Definizione delle casistiche, nonché dei relativi criteri autorizzativi, che possono giustificare il ricorso all'affidamento diretto o in condizioni di urgenza;
- Formale definizione di richieste di acquisto che indichino tipologia, quantità e valore presunto del bene / servizio / lavoro da acquistare;
- Verifica di coerenza tra gli acquisti da effettuare ed i relativi importi previsti a budget;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone i contratti / ordini di acquisto e chi li autorizza;

- Formale verifica della sussistenza di valide giustificazioni, comprovate da idonea documentazione di supporto, in caso di affidamento di un contratto / ordine di acquisto ad un fornitore / professionista non qualificato, ovvero in caso contrario;
- Definizione degli elementi minimi necessari alla formalizzazione dei contratti / ordini di acquisto;
- Inserimento nei contratti / ordini di acquisto di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- Formale previsione, nel caso di stipula di contratti di outsourcing, di apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del fornitore circa l'erogazione del servizio;
  - l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Formale approvazione dei contratti / ordini di acquisto, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- Verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e

quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto / ordine di acquisto (benestare al pagamento delle fatture);

- Definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle forniture / servizi resi dai fornitori / professionisti;
- Utilizzo di format contrattuali standard e condizioni generali di contratto uniformi;
- Verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori / professionisti, finalizzata ad accertare che: a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori.

## **GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AGENTI ED I CONSULENTI COMMERCIALI**

### **Ruoli coinvolti**

- VP Sales and Contract Management
- Commercial Director

### **Attività sensibili**

- Individuazione e selezione degli agenti e dei consulenti commerciali
- Definizione ed approvazione del contratto con gli agenti ed i consulenti commerciali
- Monitoraggio delle attività svolte dagli agenti e dai consulenti commerciali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che sono recepiti in contabilità, comportando l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Esistenza di segregazione tra chi seleziona gli agenti ed i consulenti commerciali, chi effettua la due-diligence, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi approva le fatture

- emesse, chi autorizza i pagamenti;
- Esecuzione di una due-diligence, atta ad accertare l'affidabilità, reputazione, onorabilità degli agenti e dei consulenti commerciali, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria;
  - Formale autorizzazione della qualifica di nuovi agenti e consulenti commerciali da parte di adeguati livelli autorizzativi;
  - Esistenza di un monitoraggio periodico sulla qualifica degli agenti e consulenti commerciali;
  - Formale definizione di una proposta scritta, in cui sono esposte le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
  - Formale definizione di un testo standard di contratto e di clausole contrattuali che prevedano:
    - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
    - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
    - l'obbligo per il consulente / agente commerciale di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
    - l'accettazione formale da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - il rispetto da parte del consulente / agente commerciale dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - la risoluzione del rapporto contrattuale con il consulente / agente commerciale nel caso di non rispetto/violazioni, da parte dello stesso, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
    - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità del consulente / agente commerciale;
    - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
    - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del consulente / agente commerciale;
    - l'impegno da parte del consulente / agente commerciale ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
    - l'identificazione formale del gestore del contratto;

- la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del consulente / agente commerciale;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti stipulati con gli agenti ed i consulenti commerciali;
- Monitoraggio sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei partner commerciali;
- Formalizzazione ed approvazione degli obiettivi di vendita di ciascun agente e consulente commerciale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- Definizione delle modalità e dei criteri relativi al riconoscimento delle provvigioni;
- Formale autorizzazione della liquidazione delle provvigioni agli agenti e consulenti commerciali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione dei rapporti con gli agenti e i consulenti commerciali.

## **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Gestione note spese e trasferte
- Elaborazione e pagamento degli stipendi
- Elaborazione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe corrispondere ai dipendenti somme inferiori rispetto a quanto certificato in busta paga, consentendo una indebita deduzione dei costi pari alla differenza tra l'importo certificato e quanto realmente corrisposto e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale/profitto derivante dall'attività evasiva.

### **Principi di controllo**

Con riferimento all'amministrazione del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti

principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione del personale, delle missioni e dei rimborsi spese;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli anticipi / rimborsi spese ai dipendenti in caso trasferte elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Formale definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza in fase di inserimento dei dati relativi a nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;
- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Esistenza di controlli periodici ed a campione circa le variazioni in anagrafica apportate a sistema;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di rilevazione delle presenze;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Formale approvazione di ferie e permessi da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- Formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per spese di trasferta da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili dei limiti di importo relativi (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) nonché delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali) da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza delle attività di rendicontazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali);
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;

- le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

## **GESTIONE DELLA CONTABILITÀ**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione del piano dei conti aziendale
- Gestione delle registrazioni contabili
- Gestione anagrafica clienti
- Gestione anagrafica fornitori
- Fatturazione passiva
- Fatturazione attiva
- Gestione delle attività di recupero del credito ed eventuale cancellazione del credito

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che sono recepiti in contabilità, comportando l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione della contabilità, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della contabilità;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione della fatturazione passiva;
- Esistenza di controlli relativi alle operazioni di gestione del piano dei conti aziendale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei saldi;
- Esistenza di controlli automatici per la registrazione contabile;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza della documentazione connessa alla registrazione delle scritture contabili;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza circa l'imputazione delle scritture contabili a sistema a fronte di apposita documentazione a supporto delle stesse;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni contabili;
- Esistenza di controlli di corrispondenza tra i dati presenti all'interno dei partitari e quelli che confluiscono nel sistema di contabilità generale;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche fornitori a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica fornitori;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza in fase di apertura dei codici fornitore;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica fornitori;
- Definizione di figure aziendali abilitate alle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione delle anagrafiche clienti a sistema;
- Esistenza di un controllo di ripercorribilità delle operazioni di inserimento, modifica, cancellazione effettuate in anagrafica clienti;
- Esistenza di un monitoraggio periodico dell'anagrafica clienti;
- Esistenza di controlli volti all'individuazione delle fatture anomale e/o fatture da sospendere;

- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito alle fatture anomale e/o fatture da sospendere;
- Esistenza di un controllo di conformità delle fatture ai fini della corretta registrazione a sistema;
- Esistenza di controlli di correttezza, accuratezza e completezza in fase di calcolo e contabilizzazione degli accantonamenti per servizi ricevuti e non ancora fatturati;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di credito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture passive;
- Esistenza di controlli di completezza, accuratezze e correttezza delle fatture attive;
- Formale autorizzazione delle emissioni di note di debito da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale autorizzazione delle operazioni di fatturazione al cliente da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazioni delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento;
- Verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;
- Previsione di un iter per il sollecito ai clienti in presenza di fatture scadute;
- Esistenza di un monitoraggio periodico circa l'anzianità dei crediti e le conseguenti azioni di sollecito/piani di rientro;
- Tracciabilità delle attività di sollecito intraprese verso i clienti con elevata anzianità dei crediti;
- Tracciabilità delle azioni legali poste in essere, anche con il supporto di legali esterni, nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Esistenza di un monitoraggio periodico in merito allo stato delle azioni legali poste in essere nei confronti del cliente in posizione debitoria;
- Previsione di regole volte ad identificare le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti insolventi;
- Formale approvazione dei write off dei crediti ai clienti da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di correttezza ed accuratezza delle operazioni di registrazione contabile del passaggio a perdita solo a seguito della certificazione di inesigibilità del credito;
- Tracciabilità della documentazione a supporto dello storno dei crediti;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:

- il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Tracciabilità delle operazioni contabili attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per la loro rilevazione ed elaborazione;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della contabilità.

## **TESORERIA E FINANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione dei conti correnti (apertura, chiusura, ecc.)
- Gestione del trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti delle società del gruppo
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della piccola cassa
- Gestione delle operazioni di finanziamento e dei rapporti con gli enti finanziatori

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad esempio proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla tesoreria e finanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della società e dal sistema autorizzativo nella gestione della finanza e della tesoreria;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei pagamenti, della piccola cassa e degli incassi;
- Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti bancari;
- Segregazione delle funzioni tra chi autorizza i pagamenti e chi provvede alla verifica di completezza e coerenza della documentazione di supporto necessaria all'esecuzione dei pagamenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazioni bancarie;
- Esistenza di controlli di accuratezza e monitoraggio in merito all'avvenuto incasso;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di riconciliazione degli incassi;
- Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- Esistenza di un controllo di accuratezza e completezza della distinta di pagamento;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio dei pagamenti connessi alle fatture in scadenza

- Definizione di controlli sulla regolarità dei pagamenti attraverso una verifica di corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo , diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale per controparte (es. entità sospette), importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- Formale definizione, con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti della società sia tra conti correnti del gruppo Tosto di: i) casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione, che giustifichino l'operazione; ii) criteri e relative modalità di esecuzione.
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, di tutte le uscite di cassa (per anticipi / rimborsi per trasferte o spese di modico importo per le quali non è possibile utilizzare il bonifico bancario come strumento di pagamento);
- Definizione di una soglia di giacenza massima per la piccola cassa;
- Esistenza di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza delle attività di riconciliazione periodica della piccola cassa;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle operazioni di reintegro della piccola cassa;
- Formalizzazione dei rapporti, mediante contratto, con la Società del Gruppo Tosto nell'ambito del quale sono previste le seguenti clausole:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per la Società del Gruppo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte di Società del Gruppo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte di Società del Gruppo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con la Società del Gruppo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte di Società del Gruppo;
  - l'impegno da parte di Società del Gruppo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte di Società del Gruppo.
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - Verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione della tesoreria e della finanza.

## **GESTIONE DEL MAGAZZINO**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed in uscita
- Registrazione delle movimentazioni di magazzino
- Inventariazione periodica di magazzino
- Gestione di eventuali rettifiche inventariali

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad esempio proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione del magazzino, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal

- sistema autorizzativo relativamente alla gestione del magazzino;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del magazzino;
  - Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del magazzino;
  - Segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei componenti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;
  - Esistenza di controlli di completezza, accuratezza e congruità tra l'ordine d'acquisto e la bolla di consegna della merce;
  - Tracciabilità, mediante specifiche etichette, marcatura o punzonatura, della merce presente in magazzino;
  - Esistenza di controlli di completezza e accuratezza delle registrazioni di carico e scarico di magazzino sul sistema amministrativo contabile da parte di figure aziendali competenti;
  - Evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale;
  - Esistenza di controlli di accuratezza, correttezza e completezza di inventari periodici volti a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
  - Esistenza di controlli periodici volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti;
  - Esistenza di controlli, da parte di figure aziendali competenti, in merito a disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
  - Formale autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri
  - Tracciabilità delle registrazioni relative alla merce ricevuta;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione prodotta in relazione alla gestione del magazzino.

## **GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Sales and Marketing Director

### **Attività sensibili**

- Erogazione di omaggi
- Ricezione di omaggi
- Gestione delle spese di rappresentanza

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza, chi le richiede e chi le autorizza;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Formale richiesta e autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di rappresentanza, pianificabili o occasionali;
- Verifica, preventiva alla spesa, di capienza di budget;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di eventuali extra-budget;
- Formale definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerti o ricevuti) e delle spese di rappresentanza, oltre il quale è previsto uno specifico flusso di reporting, formalizzato, verso il superiore gerarchico e la richiesta di una specifica autorizzazione;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza dei giustificativi a supporto delle spese di rappresentanza al fine di procedere al rimborso;
- Esistenza di un registro degli omaggi ricevuti /offerti, con indicazione dei beneficiari e il valore degli stessi;
- Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono:
  - Essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario;
  - Essere conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
  - Essere rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti le attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti;
  - Tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti

- istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
- Essere effettuati dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti in funzione dell'attività svolta e del ruolo ricoperto all'interno della Società;
  - Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi, ospitalità o spese di rappresentanza nei confronti degli stessi soggetti;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza.

## **GESTIONE DELLE LIBERALITÀ E DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer
- VP Sales and Contract Management
- Sales and Marketing Director

### **Attività sensibili**

- Selezione dei destinatari delle liberalità / sponsorizzazioni
- Autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese connesse alle liberalità / sponsorizzazioni

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;

- Esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle liberalità / sponsorizzazioni, chi richiede le liberalità / sponsorizzazioni e chi le autorizza;
- Formale definizione di un budget da destinare alle liberalità ed alle sponsorizzazioni;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del budget delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Formale identificazione dei soggetti aziendali autorizzati ad erogare liberalità o sponsorizzazioni, dei criteri da utilizzare per la scelta delle liberalità o sponsorizzazioni da effettuare e degli obiettivi da perseguire mediante le stesse;
- Esistenza di controlli volti ad accertare la congruità delle liberalità / sponsorizzazioni da erogare / sostenere rispetto al budget definito;
- Formale valutazione della fattibilità e degli obiettivi delle richieste di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Esistenza di un processo di due diligence nei confronti delle controparti destinatarie di liberalità / sponsorizzazioni;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, all'erogazione di liberalità o sponsorizzazioni;
- Richiesta formale di riscontro al beneficiario dell'erogazione liberale o sponsorizzazione, finalizzato a verificare l'effettivo e corretto impiego dei fondi erogati;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di predisposizione della documentazione relativa alla liberalità / sponsorizzazione;
- Formalizzazione di contratti di sponsorizzazione contenenti almeno i seguenti elementi:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il terzo di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività oggetto del contratto in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del terzo circa l'erogazione del servizio;
  - le clausole che prevedano l'accettazione formale da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - le clausole che prevedano il rispetto da parte del terzo dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;

- le clausole che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale con il terzo nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del terzo ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo.
- o Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
  - o Esistenza di un monitoraggio periodico finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione, nei confronti degli stessi soggetti, di liberalità e sponsorizzazioni;
  - o Rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
  - o Verifica circa la coerenza tra soggetto erogante la sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel Contratto e soggetto pagante la fattura.
  - o Verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
  - o Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
  - o Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni.

## **PARTE SPECIALE “N”**

- Principi generali di comportamento con riferimento a:
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

## 1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del Modello operanti nelle aree di attività a rischio reato.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree a rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexiesdecies del Decreto (per maggiori dettagli si veda l'Allegato 1 del presente Modello "Elenco dei reati presupposto"), anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge (attraversamento della merce al di fuori dei punti stabiliti / delle linee doganali);
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni;
- nascondere merci nelle navi estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- gettare da un aeromobile in volo, nel territorio doganale, merci estere ovvero nasconderle nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- detenere, quali concessionari di un magazzino doganale di proprietà privata, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;

- sottoporre le merci a manipolazioni artificiose ovvero usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti che sarebbero dovuti;
- al di fuori delle predette casistiche - e più genericamente - sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- redigere, fornire o trasmettere alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali);
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con le Autorità doganali, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla identificazione e alla tracciatura delle merci in transito e alla comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire l'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).

## **2. LE AREE A RISCHIO REATO**

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Belleli Energy CPE S.r.l., delle aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di contrabbando.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di cui alla presente Parte Speciale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto.

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, alcune modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione e i principali principi di controllo previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

## **ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI (INCLUSE LE CONSULENZE, LE COLLABORAZIONI ED INCARICHI PROFESSIONALI)**

### **Ruoli coinvolti**

- Purchasing Director
- Chief Financial Officer

### **Attività sensibili**

- Qualifica e monitoraggio dei fornitori
- Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto
- Selezione dei fornitori
- Stipula del contratto / predisposizione dell'ordine d'acquisto
- Gestione del contratto / ordine d'acquisto

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe effettuare una dichiarazione doganale mendace, ad esempio alternando la classificazione del codice della merce.

### **Principi di controllo**

Con riferimento agli acquisti di beni, servizi e lavori (incluse le consulenze, le collaborazioni ed incarichi professionali), l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché nella stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla gestione della qualifica e della selezione dei fornitori, nonché alla stipula e gestione dei contratti / ordini di acquisto;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi agli acquisti di beni, servizi e lavori;
- Formale definizione ed approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, di un budget degli approvvigionamenti;
- Formale definizione di un processo di qualifica al fine di valutare i requisiti di professionalità, etica, compliance e di onorabilità dei fornitori / professionisti con i quali la Società intrattiene rapporti;
- Formale definizione delle modalità e degli strumenti operativi utilizzati per la qualifica dei fornitori;
- Formale monitoraggio ed aggiornamento periodico delle Liste Fornitori Qualificati al fine di:
  - a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio / lavoro;
  - b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;

- Formale definizione delle casistiche che comportano la cancellazione dei fornitori dalle Liste Fornitori Qualificati;
- Formale definizione delle modalità di selezione dei fornitori;
- Selezione dei fornitori improntata a principi di trasparenza, efficienza e tracciabilità e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
- Definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta anche rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
- Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Formale previsione di un numero minimo di fornitori / professionisti da invitare alla procedura competitiva per l'affidamento della fornitura del bene / servizio / lavoro e, nei casi in cui si decida di invitare un numero inferiore a quello definito come minimo, previsione di formalizzazione e verifica delle relative motivazioni;
- Definizione delle casistiche, nonché dei relativi criteri autorizzativi, che possono giustificare il ricorso all'affidamento diretto o in condizioni di urgenza;
- Formale definizione di richieste di acquisto che indichino tipologia, quantità e valore presunto del bene / servizio / lavoro da acquistare;
- Verifica di coerenza tra gli acquisti da effettuare ed i relativi importi previsti a budget;
- Segregazione dei compiti tra chi predisporre i contratti / ordini di acquisto e chi li autorizza;
- Formale verifica della sussistenza di valide giustificazioni, comprovate da idonea documentazione di supporto, in caso di affidamento di un contratto / ordine di acquisto ad un fornitore / professionista non qualificato, ovvero in caso contrario;
- Definizione degli elementi minimi necessari alla formalizzazione dei contratti / ordini di acquisto;
- Inserimento nei contratti / ordini di acquisto di una clausola di impegno per la controparte al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- Formale previsione, nel caso di stipula di contratti di outsourcing, di apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il fornitore di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
  - il rispetto da parte del fornitore circa l'erogazione del servizio;

- l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del fornitore;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Formale approvazione dei contratti / ordini di acquisto, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
  - Verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto / ordine di acquisto (benessere al pagamento delle fatture);
  - Definizione delle modalità e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio delle forniture / servizi resi dai fornitori / professionisti;
  - Utilizzo di format contrattuali standard e condizioni generali di contratto uniformi;
  - Verifica, preventiva al pagamento dei compensi dei fornitori / professionisti, finalizzata ad accertare che: a) la fattura sia stata approvata nel rispetto delle deleghe in essere; b) gli estremi del bonifico siano coerenti con i dati presenti nella fattura;
  - Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa agli acquisti di beni, servizi e lavori.

**NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI ATTIVI, CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A GARE**

**Ruoli coinvolti**

- Chief Executive Officer

- VP Sales and Contract Management
- Sales and Marketing Director

### **Attività sensibili**

- Definizione e attuazione delle politiche commerciali (prezzi, scontistiche, ecc.)
- Predisposizione ed invio dell'offerta
- Negoziazione del contratto
- Stipula e gestione del contratto
- Gestione dei rapporti con gli altri soggetti partecipanti a consorzi, associazioni temporanee di impresa, ecc.

### **Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione**

- La Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, potrebbe effettuare una dichiarazione doganale mendace, ad esempio alternando la classificazione del codice della merce.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione a gare, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Chiara identificazione, mediante un sistema di deleghe e procure, dei soggetti deputati alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Esistenza di specifiche procedure aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare;
- Segregazione dei compiti tra chi predispone la proposta di offerta, chi effettua la verifica della stessa e chi approva la versione definitiva della stessa;
- Verifica, supportata da evidenze formali, degli elementi della richiesta di presentazione di un'offerta da parte del cliente, finalizzata a valutare la possibilità di avviare o meno l'elaborazione di una proposta di offerta;
- Definizione di modalità e parametri per la determinazione delle politiche commerciali, nonché della quotazione rilasciata per ciascuna commessa, e verifica circa la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;

- Formale definizione dei criteri e delle modalità operative per la gestione e l'attuazione degli obblighi di compliance alle normative vigenti in relazione a forniture soggette a restrizioni per l'esportazione;
- Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance;
- Con riferimento alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici connessi ad attività di import/export e trade compliance, esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione da trasmettere o consegnare agli Enti Pubblici, chi la controlla e chi l'autorizza, prima di procedere al relativo invio o consegna;
- Controlli formalizzati atti ad accertare la completezza, accuratezza e validità della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti Pubblici competenti in materia di import/export e trade compliance;
- Definizione e verifica dei requisiti minimi di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria dei partner (ad esempio in caso di associazioni temporanee di impresa) e dei clienti prima di instaurare rapporti contrattuali;
- Definizione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- Formale definizione dell'iter operativo da seguire per l'esecuzione delle verifiche di affidabilità, reputazione, onorabilità, attendibilità commerciale e finanziaria delle controparti commerciali;
- Formali verifiche, preliminari alla stipula di qualsiasi rapporto contrattuale, finalizzate a verificare la non sussistenza di criticità a carico delle controparti commerciali che possano impedire l'esecuzione del contratto, dell'esportazione o l'ottenimento del pagamento (ad es. normativa dual use, ecc.);
- Formalizzazione di accordi di partnership (ad es. Consorzi, associazione temporanee di impresa) con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le clausole ex D.Lgs. 231/01 o normative internazionali analoghe e le condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta all'offerta.
- Formale sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere, degli atti e dei documenti che regolano i rapporti di partnership, ivi comprese apposite clausole contrattuali che prevedano:
  - il perimetro delle specifiche attività oggetto del contratto, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;
  - l'identificazione dei servizi da erogare e del relativo livello di servizio atteso (Service Level Agreement);
  - l'obbligo per il partner di informare tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività di propria competenza in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;

- l'accettazione formale da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - il rispetto da parte della società terza dei principi contenuti nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale con la società terza nel caso di non rispetto/violazioni, da parte della stessa, di quanto previsto nel Codice Etico e quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
  - la risoluzione del rapporto in caso di comportamenti o circostanze che possano influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali delle Società terze;
  - il rispetto delle clausole del conflitto di interessi;
  - il rispetto e la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili da parte del terzo;
  - l'impegno da parte del fornitore ad archiviare la documentazione a supporto secondo le regole di archiviazione ben definite;
  - l'identificazione formale del gestore del contratto;
  - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate da parte del terzo;
- Verifica di congruenza tra le richieste espresse nell'ordine di acquisto / contratto e quanto concordato al termine della trattativa commerciale;
  - Formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, del contratto e di ogni modifica o variazione dello stesso;
  - Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dei contratti, supportato da evidenze formali;
  - Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
  - Verifica della correttezza e completezza dei prodotti da spedire rispetto a quanto richiesto dal cliente ed a quanto previsto contrattualmente;
  - Definizione di criteri e modalità di gestione degli incassi ed il relativo monitoraggio del credito nonché per le conseguenti valutazioni amministrativo-contabili e legali;
  - Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
  - Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili);
  - Definizione delle modalità di gestione dei resi/reclami;

- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi, con soggetti pubblici e privati, anche mediate il ricorso a gare.



# **ALLEGATO 1 - IL D.LGS. 231/01 ED I REATI PRESUPPOSTO**

## INDICE

ALLEGATO 1 - IL D.LGS. 231/01 ED I REATI PRESUPPOSTO .....	256
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	259
<b>1.1. I DELITTI TENTATI ED I DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO</b> 260	
<b>1.2. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO DA PARTE DEL GIUDICE.....</b>	<b>261</b>
<b>1.3. CONDIZIONI ESIMENTI .....</b>	<b>262</b>
2. ELENCO REATI PRESUPPOSTO .....	263
<b>2.1. ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>263</b>
<b>2.2. ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</b>	<b>273</b>
<b>2.3. ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA... 278</b>	
<b>2.4. ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>283</b>
<b>2.5. ART. 25 BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>288</b>
<b>2.6. ART. 25 TER - REATI SOCIETARI.....</b>	<b>291</b>
<b>2.7. ART. 25 QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....</b>	<b>298</b>
<b>2.8. ART. 25 QUATER 1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....</b>	<b>305</b>
<b>2.9. ART. 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....</b>	<b>307</b>
<b>2.10. ART. 25 SEXIES - ABUSO DI MERCATO .....</b>	<b>312</b>
<b>2.11. ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>316</b>
<b>2.12. ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>318</b>
<b>2.13. ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>320</b>
<b>2.14. ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI</b>	

<b>ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b> .....	325
<b>2.15. REATI TRANSAZIONALI</b> .....	326
<b>2.16. ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI</b> .....	332
<b>2.17. ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b> .....	352
<b>2.18. Art. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA</b> .....	353
<b>2.19. Art. 25 QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI <i>Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)</i></b> .....	354
<b>2.20. Art. 25-QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI</b> .....	355
<b>2.21. Art. 25-SEXIESDECIES – REATI DI CONTRABBANDO</b> .....	359

## ALLEGATO 1

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/01”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento giuridico quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ed in particolare quanto previsto dalla:

- convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto in esame, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

In particolare, si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere affittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito “Enti”), per particolari reati commessi o tentati nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. “*soggetti in posizione apicale*” o “*soggetti apicali*”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “*soggetti sottoposti all’altrui direzione*” o “*soggetti sottoposti*”).

La responsabilità degli Enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di soggetti sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’Ente medesimo: quali, ad esempio, i partners, gli intermediari, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova (cfr. Par. 1.4 - “*Condizioni esimenti*”).

L'Ente, come indicato in precedenza, risponde anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. É comunque prevista una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un “*Modello di organizzazione e gestione*” (di seguito anche “*Modello*” o “*Modello ex D.Lgs. 231/01*”) idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali contemplati dal Decreto. A tal fine, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 del Decreto):

“*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*”;

“*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire*”;

“*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati*”;

“*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*”;

“*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

### **1.1. I DELITTI TENTATI ED I DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO**

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive (cfr. Par. 1.5 - “*Sanzioni applicabili*”) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Per quanto riguarda il *locus commissi delicti*, ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente, alla luce del principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., rientrano nella giurisdizione penale italiana gli illeciti dipendenti da reati commessi nel territorio dello Stato, con la doverosa precisazione che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, “*Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione*”.

Tale disciplina è volta ad estendere l'applicabilità della legge penale italiana a fatti che non sono stati realizzati in tutti i loro elementi nel territorio dello Stato, essendo sufficiente che un

“*frammento*” del reato (una parte dell'azione o dell'omissione, ovvero l'evento) si sia verificato in Italia per far ricadere l'intero reato sotto la disciplina della legge penale italiana.

Così, a titolo esemplificativo, nel caso del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (ex art. 319 c.p.), laddove la condotta tipica si estrinseca con il “*dare o promettere denaro o altra utilità*”, il reato si considererà commesso nel territorio italiano qualora il soggetto ivi effettui la dazione o la promessa per il compimento all'estero di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di un Pubblico Ufficiale.

D'altra parte, il Decreto estende l'efficacia della responsabilità amministrativa dell'Ente regolamentando le ipotesi in cui lo stesso può essere chiamato a rispondere avanti al giudice penale italiano dell'illecito amministrativo per reati commessi all'estero, intendendosi come tali quelli integralmente consumati fuori dal territorio italiano.

Infatti, secondo i dettami del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero (ai sensi dell'art. 4 del Decreto, che richiama i seguenti articoli del c.p.: 7 “*Reati commessi all'estero*”, 8 “*Delitto politico commesso all'estero*”, 9 “*Delitto comune del cittadino all'estero*” e 10 “*Delitto comune dello straniero all'estero*”), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il *reo* al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

## **1.2. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO DA PARTE DEL GIUDICE**

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti della persona giuridica dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;

- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

### **1.3. CONDIZIONI ESIMENTI**

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti. In particolare, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

contemplati dall'art. 25 *septies* del Decreto, l'art. 30 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico.

## **2. ELENCO REATI PRESUPPOSTO**

Di seguito si fornisce il testo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.

### **2.1. ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio*

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel "*buon andamento*" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Per Ente Pubblico si intende l' "*organismo di diritto pubblico*" che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;

sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;

attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale

indica il “*pubblico ufficiale*” in “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, specificandosi che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell’Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle camere di commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’Autorità Giudiziaria (ad esempio, i curatori fallimentari).

L’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” a tutti “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti dell’INAIL, dell’INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

### ***Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)***

“*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 11549,00:*

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.*

### ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

“*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé*

*o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

#### ***Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)***

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

#### ***Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

#### ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

**Concussione (art. 317 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.)***

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

***Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)***

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

***Peculato (art. 314 Cod. pen.- limitatamente al primo comma)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(NOTA: rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)

***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.)***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

(NOTA: rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)

**Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(NOTA: rilevante ai fini 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità	Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art.	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis	

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
346-bis c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)  Peculato (art. 314 c.p. - limitatamente al primo comma)  Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	c.p.)	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) Pene per il corruttore (321 c.p.) Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (soggetto "Apicale") e per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).
Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) Induzione indebita a dare o	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (soggetto "Apicale") e per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, l'interdizione dall'esercizio della attività:

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<p>promettere utilità (art. 319- quater c.p.)            Pene per il corruttore (321 c.p.)</p>		<p>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).</p>

## 2.2. ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

### **Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-  
quater”.*

***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-  
quinqüies c.p.)***

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-  
quater c.p.)***

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

***Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-  
quinqüies c.p.)***

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.*

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)***

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)***

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqüies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinqüies</i> c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinqüies</i> c.p.)</p>	<p>Fino a 300 quote</p>	<p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinqüies</i> c.p.)</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<p>Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

### 2.3. ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600<sup>1</sup>, 601<sup>2</sup>, 601-bis<sup>3</sup> e 602<sup>4</sup>, nonché all’articolo 12, comma 3-bis<sup>5</sup>, del testo unico delle disposizioni concernenti la*

---

<sup>1</sup> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

<sup>2</sup> Tratta di persone (art. 601 c.p.) “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

<sup>3</sup> Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 2, L. 11.12.2016, n. 236 con decorrenza dal 07.01.2017.

<sup>4</sup> Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”*

<sup>5</sup> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:*

*a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

*b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis<sup>6</sup>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater<sup>7</sup>, 609-quinquies<sup>8</sup>, 609-octies<sup>9</sup>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies<sup>10</sup>, si applica la reclusione da

---

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.”

(omissis)

<sup>6</sup> L'articolo 609-bis c.p. rubricato “Violenza sessuale” recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

<sup>7</sup> L'articolo 609-quater c.p. rubricato “Atti sessuali con minorenne” tuttora recita: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.”

<sup>8</sup> L'art. 609-quinquies c.p. rubricato “Corruzione di minorenne” tuttora recita: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.”

<sup>9</sup> L'art. 609-octies c.p. rubricato “Violenza sessuale di gruppo” recita: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.”

<sup>10</sup> L'articolo 609-undecies rubricato “Adescamento di minorenni”, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600,

*quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma<sup>11</sup>.*

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.<sup>12</sup>*

*L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*“Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma*

---

*600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”*

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall’articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

<sup>12</sup> L’art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In precedenza per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

*dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.*

***Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta”.*

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)***

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.*

***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)***

*“Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<p>Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)            Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.)            Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)            Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)            Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:            interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;            divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;            esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;            divieto di pubblicizzare beni o servizi.            Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)            Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:            interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;            divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;            esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;            divieto di pubblicizzare beni o servizi.            Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

**2.4. ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)***

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 euro a 3.098,00 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'appartenenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

***Alterazione di monete (art. 454 c.p.)***

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00”.

***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)***

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)***

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00”.

***Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)***

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)***

*“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00”.*

***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)***

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 euro 516,00.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.*

***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)***

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.*

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alterazione di monete (art.454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Fino a 200 quote (ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464 c.p., secondo comma, ossia nel caso in cui i valori di bollo contraffatti o alterati siano stati ricevuti in buona fede)	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Fino a 300 quote	Nessuna

## 2.5. ART. 25 BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.*

### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)***

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

*“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00”.*

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00”.*

***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00”.*

***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)***

*“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)***

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	Sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 2.6. ART. 25 TER - REATI SOCIETARI

### ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

### ***Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)***

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

### ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)***

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato”.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

#### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

***Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.)***

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni*

*direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa”.*

#### ***Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)***

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

#### ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

#### ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621 –bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 660 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Da 400 a 800 quote (art. 2622, comma 3, c.c.)	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1.000 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1.000 quote	Nessuna

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote	Nessuna

## 2.7. ART. 25 QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

### **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.*

### **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

### **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.*

### **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un*

*organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.*

***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.*

***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

### **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.*

### **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

*“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.*

**Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica  
(art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)**

*“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

*(omissis)”.*

**Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.**

*“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

*Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*Commette altresì reato chiunque:*

*a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*

*b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*

*c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

*i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*

*ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<p>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni</p>	<p>Da 200 a 700 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:  interdizione dall'esercizio dell'attività;  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare beni o servizi.  Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:  interdizione dall'esercizio dell'attività;  sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  divieto di pubblicizzare beni o servizi.  Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o</p>

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
		agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

## 2.8. ART. 25 QUATER 1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)**

*“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da 300 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

## 2.9. ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.*

### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate*

*all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.*

#### ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.*

#### ***Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)***

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

#### ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00”.*

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

### **Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)**

*“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazioni”.*

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 –bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 -bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600- <i>quater</i> .1 e 600- <i>quinquies</i> , c.p.		Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Prostituzione minorile (art. 600- <i>bis</i> , secondo comma, c.p.); Pornografia minorile (art. 600- <i>ter</i> , terzo e quarto comma, c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600- <i>quater</i> c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600- <i>quater</i> .1	Da 200 a 700 quote	Nessuna
Adescamento di minorenni (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)	Da 200 a 700 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## **2.10. ART. 25 SEXIES - ABUSO DI MERCATO**

### ***Abuso di informazioni privilegiate***

#### *L'illecito penale (art. 184, TUF)*

*È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

#### *L'illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF)*

*“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

## **Manipolazione del mercato**

### L'illecito penale (art. 185 TUF)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

### L'illecito amministrativo (art. 187 ter TUF)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*

*a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*

*b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*

*c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*

*d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*

7. *La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Illecito penale</b>	<b>Sanzioni Pecuniarie</b>	<b>Sanzioni Interdittive</b>
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Illecito amministrativo	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato	Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, pertanto: da Euro 100.000,00 a Euro quindici (15) milioni; se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto; da Euro 100.000,00 a Euro venticinque (25) milioni; se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.	Nessuna

**2.11. ART. 25 SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

***Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)***

*“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Omicidio colposo (589 del codice penale)	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività: da tre mesi a un anno
Omicidio colposo (589 del codice penale)	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività: da tre mesi a un anno
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività: fino sei mesi

## **2.12. ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648°.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **2.13. ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

*“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*

*e) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.*

### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o*

*concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.*

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

*“E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente*

*legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

*“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

*“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 2.582,00 a e 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Tutti i reati previsti dall'art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**2.14. ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Articolo 377-bis, c.p.	Fino a 500 quote	Nessuna

## 2.15. REATI TRANSNAZIONALI<sup>13</sup>

*(Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (i) sia commesso in più di uno Stato; (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato (iv) un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.)*

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o*

---

<sup>13</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

*per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

***Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”*

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)***

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.*

***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)***

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l’associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.*

*Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)**

(omissis)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)            Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)            Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43)            Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:            l'interdizione dall'esercizio della attività;            la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;            il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;            l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;            il divieto di pubblicizzare beni o servizi.            Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 200 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

## 2.16. ART. 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI

### ***Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)***

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### ***Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)***

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)***

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

### ***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

***Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)***

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)***

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro”.*

**Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*(omissis)*

*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.*

*Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*(omissis)*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*(omissis)*

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

**Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*“E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

- a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

*Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*

*Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.*

**Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

*“1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*

*2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.*

*3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da*

*cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.*

*4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.*

*5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.*

*5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.*

*6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:*

*a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*  
*b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*

*7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.*

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata”.

**Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”.

**Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto

da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

#### **Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.

#### **Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato<sup>14</sup>, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

---

<sup>14</sup> La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1, comma 2, L. 22 maggio 2015, n. 68.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”.

**Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la

reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00”.

**Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

**(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

1. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

**(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

*In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.*

**(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

*“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.*

*2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.*

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali”.

**(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

- “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

- “1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì

*individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.*

*Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.*

***Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)***

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.*

***Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202  
Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle  
navi e conseguenti sanzioni)***

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.*

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Art. 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 452-quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 452-quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Art. 452-sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	Nessuna
Art. 452-octies c.p.	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
Art. 727-bis c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Art. 733-bis c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A.	Da 300 a 500 quote	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio della attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Art. 260, comma 2, T.U.A.	Da 400 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio della attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in</p>

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
		relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Art. 260-bis, comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità <sup>15</sup>	Nessuna
Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: l'interdizione dall'esercizio della

<sup>15</sup> L'articolo 25-undecies D.Lgs. 231/01 prevede nello specifico le seguenti sanzioni per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>attività;            la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;            il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;            l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;            il divieto di pubblicizzare beni o servizi.            Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:            l'interdizione dall'esercizio della attività;            la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;            il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;            l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;            il divieto di pubblicizzare beni o servizi.            Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:            l'interdizione dall'esercizio della attività;            la sospensione o la revoca delle</p>

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

**2.17. ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

**Articolo 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)**

*“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

**2.18. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA**
***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)	da 200 a 800 quote	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**2.19. ART. 25 QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

***Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)***

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

***Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)***

“1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

## **2.20. ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI**

### ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)***

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

### ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)***

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

#### ***Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)***

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- c) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- d) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.”

#### ***“Omessa dichiarazione” (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)***

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

#### ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000)***

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti.

2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)***

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

***Indebita compensazione (art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000)***

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)***

" È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
		- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p>	<p>Fino a 400 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	

## **2.21. ART. 25-SEXIESDECIES – REATI DI CONTRABBANDO**

### ***Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)***

“ È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”

### ***Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)***

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

### ***Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)***

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

### ***Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)***

“ È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;  
d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.  
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.  
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.”

***Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)***

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.”

***Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)***

“ È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.”

***Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)***

“ Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”

***Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)***

“ È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.”

***Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)***

“ Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”

***Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)***

“ Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

***Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)***

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.”

***Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)***

“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)***

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

***Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)***

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”

**Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)**

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
  - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
  - d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.
- Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.”

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 sexiesdecies del Decreto 231 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)	Fino a 200 quote.  Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)		



# **CODICE ETICO DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L.**

## **INTRODUZIONE**

Il presente codice etico (di seguito, per brevità, “Codice Etico” o solo “Codice”) è parte integrante del Modello adottato da Belleli Energy CPE S.r.l., contenendo, tra l’altro, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice.

Il Codice si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria nella versione oggetto di recente aggiornamento in data 31 marzo 2008.

### **1.1. Destinatari del Codice Etico**

Il presente Codice è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali “Personale”), senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Belleli Energy CPE S.r.l., (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, di seguito, indicati quali “Terzi Destinatari”).

Tali Soggetti saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, “Destinatari” del Codice.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, il quale si applica anche alle attività svolte dalla Società all’estero. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse di Belleli Energy CPE S.r.l., giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L’osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del codice civile.

La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati da Belleli Energy CPE S.r.l.

### **1.2. La diffusione e la formazione sul Codice Etico**

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutto il Personale;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito

internet della Società e sulla intranet aziendale.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") nominato dalla Società ai sensi del Decreto promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

### **1.3. Struttura del Codice Etico**

Il presente Codice si compone di tre sezioni:

- a. nella prima, sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività della Società;
- b. nella seconda, sono indicate le norme comportamentali dettate per i Destinatari;
- c. nella terza, sono disciplinati i meccanismi di attuazione e controllo per la corretta applicazione del Codice Etico.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il Codice Etico può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

## **SEZIONE A: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO**

In conformità a quanto previsto nelle Linee Guida di Confindustria, Belleli Energy CPE S.r.l. intende definire i principi etici di riferimento per tutti i Destinatari.

### **a.1. Responsabilità e rispetto delle leggi**

Belleli Energy CPE S.r.l. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui si trova ad operare, nonché dell'ordine democratico ivi costituito.

I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in Italia e negli altri Stati in cui la Società opera. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione di leggi.

Tale principio deve ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

#### **a.2. Correttezza**

I Destinatari, devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento del proprio interesse sia in contrasto con gli interessi e la *mission* della Società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

#### **a.3. Imparzialità**

Belleli Energy CPE S.r.l., disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

Le risorse che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico.

#### **a.4. Onestà**

I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente Codice.

#### **a.5. Integrità**

Belleli Energy CPE S.r.l. non approva né giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente e al Codice Etico.

#### **a.6. Trasparenza**

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni

oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire:

- il rispetto del Codice Etico;
- l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto;
- la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei;
- il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo *iter* di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e scelta del fornitore.

#### **a.7. Efficienza**

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati.

#### **a.8. Concorrenza leale**

Belleli Energy CPE S.r.l. riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei *competitor* e dei loro prodotti.

#### **a.9. Tutela della privacy**

Belleli Energy CPE S.r.l. si impegna a tutelare la privacy dei Destinatari, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza dell'assenso dell'interessato.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali del Personale e degli altri soggetti di cui la Società disponga i dati avviene nel rispetto di specifiche procedure, conformi alle norme vigenti, volte ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza.

#### **a.10. Valore delle risorse umane**

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.

Belleli Energy CPE S.r.l. tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale.

Belleli Energy CPE S.r.l. si impegna a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo.

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

Il riconoscimento di aumenti salariali e l'accesso a ruoli ed incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento della Società, indicati dal presente Codice.

#### **a.11. Rapporti con la collettività e tutela ambientale**

Conseguentemente, la Società si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché all'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

Tutte le attività di Belleli Energy CPE S.r.l. devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale.

#### **a.12. Rapporti con enti locali ed istituzioni pubbliche**

Belleli Energy CPE S.r.l. persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

#### **a.13. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici**

Belleli Energy CPE S.r.l. non eroga contributi, diretti o indiretti per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

#### **a.14. Rapporti con operatori internazionali**

Belleli Energy CPE S.r.l. si impegna a garantire che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale.

A tale proposito, la Società si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Società.

#### **a.15. Ripudio di ogni forma di terrorismo**

Belleli Energy CPE S.r.l., ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo. Pertanto, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

#### **a.16. Tutela della personalità individuale**

Belleli Energy CPE S.r.l. riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

#### **a.17. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Belleli Energy CPE S.r.l. persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

Nell'ambito della propria attività, Belleli Energy CPE S.r.l. si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, Belleli Energy CPE S.r.l. si impegna, altresì, ad operare:

- a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri nella stessa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- e) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

I Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

#### **a.18. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)**

Belleli Energy CPE S.r.l. ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

#### **a.19. Ripudio delle organizzazioni criminali**

Belleli Energy CPE S.r.l. ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. L'Ente adotta le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sottoforma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

#### **a.20. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale**

Belleli Energy CPE S.r.l. rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

Belleli Energy CPE S.r.l. non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti nonché la fabbricazione o la commercializzazione o, comunque, qualsivoglia attività concernente prodotti già brevettati da terzi e sui quali essa non vanta diritti.

#### **a.21. Collaborazione con le Autorità Giudiziarie in caso di indagini**

Belleli Energy CPE S.r.l. riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità competenti.

A tal fine, vieta qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

#### **a.22. Corretto Utilizzo dei sistemi informatici**

La Società persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni pubbliche.

Belleli Energy CPE S.r.l., a tal fine, adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

## **SEZIONE B - PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO**

### **b.1. Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali**

Gli organi sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte.

Ai loro componenti è richiesto:

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- di valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di Belleli Energy CPE S.r.l., astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti.
- di rispettare, per quanto di propria competenza, le norme di comportamento dettate per il Personale dal successivo par. b.2.

### **b.2. Principi e norme di comportamento per il Personale Belleli Energy CPE S.r.l.**

Il Personale deve informare la propria condotta, sia nei rapporti interni e sia nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi del Modello e del presente Codice Etico.

Con riferimento al Modello, occorre:

- a) evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto;
- b) collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste;
- c) effettuare nei confronti dell'OdV le comunicazioni previste dal par. b.4 del presente Codice;
- d) segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, nel rispetto di quanto previsto al par. 3 della Sezione C del presente Codice.

Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto

(anche a mezzo mail all'indirizzo [organismodivigilanzaBelleli Energy CPE S.r.l.@gmail.com](mailto:organismodivigilanzaBelleli Energy CPE S.r.l.@gmail.com) e sia verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito, ad esempio:

- all'interpretazione del Codice Etico e/o degli altri protocolli connessi al Modello;
- alla legittimità di un determinato comportamento o condotta concreti, così come alla loro opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice Etico.

#### **b.2.1. Conflitto di interessi**

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

#### **b.2.2. Rapporti con le Pubbliche Autorità**

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Società.

Nei limiti di seguito indicati, Belleli Energy CPE S.r.l. vieta al Personale di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività - anche commerciali - direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Qualora connesse ai suddetti rapporti, eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, per tali intendendosi quelli d'uso in relazione alle circostanze), di favori di qualunque tipo, inoltrate o ricevute dal Personale, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza.

Omaggi e atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, comunque, pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Personale deve astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a:

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, il Personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

### **b.2.3. Rapporti con clienti e fornitori**

Il Personale deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative ai rapporti con la clientela e quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

Le norme comportamentali sopra indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali.

### **b.2.4. Partecipazione alle gare**

In occasione della partecipazione a procedure di gara e affidamento delle commesse, occorre:

- agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- valutare, nella fase di esame del bando di gara o di commessa, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste;
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara o commessa;
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti.

### **b.2.5. Riservatezza**

Il Personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.

### **b.2.6. Correttezza di utilizzo dei beni della Società**

Il Personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della Società ad esso affidati, e contribuire alla tutela del patrimonio di Belleli Energy CPE S.r.l., evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio.

### **b.2.7. Bilancio ed informativa societaria**

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti relativi all'informativa societaria.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

### **b.2.8. Salute e sicurezza sul lavoro**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale Belleli Energy CPE S.r.l. deve, in particolare:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
- i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

### **b.2.9. Anti-riciclaggio/ricettazione e reati tributari**

Il Personale adotta tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro, che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti e della fatturazione nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme.
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società del Gruppo (incluse anche quelle estere);
- d) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei *partner*, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie;
- e) in caso di conclusione di accordi/*joint venture* finalizzate alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

### **b.2.10. Utilizzo dei sistemi informatici**

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali deve utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

In particolare, al Personale è vietato:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici o telematici.

Il Personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Il Personale, deve utilizzare i computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società esclusivamente per fini aziendali.

### **b.3. Principi e norme di comportamento per i Terzi Destinatari**

Oltre che ai componenti degli organi sociali ed al Personale, il presente Codice Etico ed il Modello si applicano anche ai Terzi Destinatari, ossia i soggetti, esterni alla Società, che operino, direttamente o indirettamente, per Belleli Energy CPE S.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali).

I Terzi Destinatari sono, pertanto, obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Codice e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento (Sezione A) e delle norme di comportamento dettate per il Personale di Belleli Energy CPE S.r.l. (Sez. B, par. b.2).

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, Belleli Energy CPE S.r.l. non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con il Terzo Destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **b.4. Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di violazioni anche solo potenziali, nell'ambito dell'attività di Belleli Energy CPE S.r.l., di norme di legge o di regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
  - 2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - 3) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
  - 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni

contabili;

- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- 9) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- 10) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni;
- 2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- 3) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 4) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 5) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- 6) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; gli eventuali aggiornamenti del DVR; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- 7) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- 8) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate, anche in forma anonima, sia a mezzo mail (all'indirizzo [odv@belleli.it](mailto:odv@belleli.it)) e sia per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Belleli Energy CPE S.r.l., Via Taliercio, 1 Mantova.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

## **SEZIONE C. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO**

### **c.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nell'apposito documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (parte integrante del Modello), in relazione al presente Codice, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono, tra gli altri, i seguenti:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire, ai soggetti interessati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento /o aggiornamento;
- promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice Etico;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

### **c.2. Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni.**

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Modello, incluso per ciò che attiene il Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da Belleli Energy CPE S.r.l. a mente del Decreto, che costituisce parte integrante del Modello.

### **c.3. Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico**

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'OdV.

La Società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'OdV.

In particolare le segnalazioni all'OdV possono essere effettuate, anche in forma anonima, sia a mezzo mail (all'indirizzo [odv@belleli.it](mailto:odv@belleli.it)) e sia per iscritto all'indirizzo: Organismo di Vigilanza,

Belleli Energy CPE S.r.l. Via Taliercio, 1 Mantova.

In ogni caso, l'OdV si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

**SISTEMA DISCIPLINARE  
RELATIVO AL  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
DI  
Belleli Energy CPE S.r.l.**

## **INTRODUZIONE**

Belleli Energy CPE S.r.l. ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Belleli Energy CPE S.r.l.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione verso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, nonché pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

## **SEZIONE A: I SOGGETTI DESTINATARI**

### **a.1. Gli Amministratori ed i Sindaci**

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione Belleli Energy CPE S.r.l. S.p.A, una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché i soggetti che "*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Belleli Energy CPE S.r.l. S.p.A (di seguito, anche "Amministratori" e "Sindaci"), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico, amministrazione congiunta o disgiunta).

### **a.2. Gli altri soggetti in posizione "apicale"**

Nel novero dei soggetti in cd. "posizione apicale", oltre agli Amministratori ed i Sindaci, vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori e dirigenti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per brevità, "Dirigenti Apicali"), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, "Altri Soggetti Apicali").

### **a.3. I dipendenti di Belleli Energy CPE S.r.l.**

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Belleli Energy CPE S.r.l. S.p.A legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es. quadri, impiegati,

operai, lavoratori a tempo determinato, ecc.; di seguito, anche “Dipendenti”).

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.)

#### **a.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche “Terzi Destinatari”) che non rivestono una posizione “apicale” nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Belleli Energy CPE S.r.l.

### **SEZIONE B: LE CONDOTTE RILEVANTI**

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili sia la violazione delle misure di tutela del segnalante sia l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per tutte le Parti Speciali assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle aree “strumentali” identificate nel Documento di Sintesi del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” identificate nel Documento di Sintesi del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;

- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

### **SEZIONE C: LE SANZIONI**

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione B.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione D del presente Sistema Disciplinare, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

#### **c.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione B da parte di un Amministratore e di un Sindaco della Società, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo previsti in favore del Sindaco, fino al 50%;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Sindaco, ovvero quella della revoca dall'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i

Dipendenti, rispettivamente, dai successivi par. c.2 e c.3. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

### **c.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione B da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Qualora la violazione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per gli Amministratori ed i Sindaci dal par. c.1 della presente Sezione.

### **c.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione B da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. a.3, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;

- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non “apicali”, è fatta salva l’applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell’ammonizione scritta;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione B, sarà applicata la sanzione dell’ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della sospensione ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione B, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

#### **c.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione B da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione B, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione B, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

#### **SEZIONE D. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione B.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall'OdV.

#### **d.1. nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Assemblea dei Soci convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci.

In occasione dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni. L'Assemblea dei Soci, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, l'Amministratore provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera dell'Assemblea dei Soci viene comunicata per iscritto all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato

alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi par. d.2 per i Dirigenti Apicali ovvero d.3 per i Dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, l'Amministratore convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

#### **d.2. nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, contesta al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dall'Amministratore.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, la Società si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

L'Amministratore cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti

aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente Apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. c.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dall'Assemblea dei Soci.

#### **d.3. nei confronti dei Dipendenti**

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. d.2.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

#### **d.4. nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Assemblea dei Soci si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Amministratore invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione,

nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

**STATUTO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
DI  
Belleli Energy CPE S.r.l.**

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Come è noto, il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche solo il “Decreto”), ha introdotto una nuova forma di responsabilità – qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale - delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e/o per loro conto.

Il Legislatore Delegato, però, esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche “Modello”), ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “OdV” o “Organismo”), ai sensi dell'art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento.

Dal punto di vista generale – come più dettagliatamente illustrato al successivo punto 2.5. - l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento, vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso l'OdV e segnalare le violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

## **2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BELLELI ENERGY CPE S.R.L. SPA**

### **2.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV di BELLELI ENERGY CPE S.R.L. SPA è un organo collegiale, composto da tre membri e precisamente:

- da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materia di sistemi di controllo interno attinenti ai compiti assegnati all'OdV;
- da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materie giuridiche e diritto penale societario;
- dal un membro interno alla Belleli Energy CPE S.r.l.,

Il Presidente dell'OdV è nominato tra i membri esterni alla Società.

La scelta sopra descritta, conforme a quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, è dettata dalle seguenti ragioni.

Il membro interno, può apportare all'OdV le specifiche conoscenze di cui dispone per ciò che concerne l'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo. Avendo, inoltre, in ragione del

ruolo svolto, una significativa conoscenza della Società, il membro interno può consentire all'OdV di comprendere pienamente le dinamiche aziendali.

I *due* professionisti esterni, a loro volta, essendo specialisti della materia, dispongono delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'OdV.

L'attribuzione delle funzioni di Presidente ad un soggetto esterno alla Società contribuisce, inoltre, a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

I componenti dell'OdV sono nominati dall'Organo Amministrativo con apposita decisione.

Con la medesima decisione, l'Organo Amministrativo fissa il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

La composizione dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati alla Società mediante la pubblicazione del presente documento sulla rete intranet aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

## **2.2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di *due* anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4.

La revoca del singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo,

anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con decisione dell'Organo Amministrativo.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio l'Organo Amministrativo. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

### **2.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'Organo Amministrativo;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo che opera con continuità al fine dello svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato *budget* e risorse adeguate.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo par. 2.4.

#### **2.4. I requisiti dei singoli membri - I casi di ineleggibilità e decadenza**

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale e di sistemi di controllo interno.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo Amministrativo della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate;
- iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'Organo Amministrativo.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

#### **2.5. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organo Amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, di cui l'OdV può avvalersi per lo svolgimento della sua funzione, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse aziendali, su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono stanziare presso l'OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Organo Amministrativo provvede ad

assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV potrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, quali, ad esempio, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione degli incendi.

## **2.6. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV, per l'espletamento delle sue funzioni, redige un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

## **3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1. I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.*

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
  - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
  - a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie, nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
  - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Assemblea dei

Soci o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di libro delle riunioni, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

### **3.2. I poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Assemblea dei Soci.

## **4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1. L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi**

L'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, i sindaci, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Belleli Energy CPE S.r.l. (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, tutti i soggetti sopra indicati sono collettivamente denominati, nel prosieguo del presente documento, anche "Destinatari") di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.

I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. I dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
  - 2) eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - 3) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
  - 4) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
  - 5) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
  - 6) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle violazioni del Modello ovvero la motivazione della loro archiviazione;
  - 7) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
  - 8) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
  - 9) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.
- B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- 1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni individuati;
  - 2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
  - 3) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe relative alle funzioni Apicali;
  - 4) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - 5) Informazioni relative alle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché

informazioni relative a commesse eventualmente ottenute dal Pubblico a seguito di trattativa privata;

- 6) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza; gli eventuali aggiornamenti del DVR; la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
- 7) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- 8) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale, relative ad ogni criticità emersa.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica ([odv@belleli.it](mailto:odv@belleli.it)). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Organismo di Vigilanza, Belleli Energy CPE S.r.l., Via Taliercio 1, Mantova.

Tutte le segnalazioni ricevute ai suddetti canali, a prescindere dall'ambito delle stesse, sono analizzate dall'Organismo di Vigilanza, che effettua una prima valutazione al fine di accertare che:

- riguardino tematiche afferenti il D.Lgs. 231/2001;
- siano sufficientemente circostanziate per poter procedere ad un approfondimento delle stesse.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'Organismo di Vigilanza avvia le attività di approfondimento di seguito descritte; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa.

In particolare:

- attività istruttoria: viene analizzata la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- nel caso in cui si ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, viene redatta una breve nota esplicativa delle analisi svolte e viene archiviata la segnalazione. Qualora, invece, si ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, vengono avviate delle verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;

- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, ne si richiede l'attuazione ai soggetti competenti (Organi sociali e/o Direttore Generale).

L'OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro.

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, di cui al par. 2.5. che precede.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate dall'OdV.

#### **4.2. Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali**

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari e, in particolare relaziona per iscritto, almeno tre volte l'anno con intervalli di non più di quattro mesi, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa.

Al Collegio Sindacale la relazione viene anche inviata per posta a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo e-mail con richiesta della conferma di lettura.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo

che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;

- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate dall'OdV.

Tutte le Direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

## **5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Società, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Belleli Energy CPE S.r.l.;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa, dai suoi dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Belleli Energy CPE S.r.l. intrattiene rapporti;
- di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- di evidenziare al Presidente dell'Organismo o direttamente all'Organo Amministrativo eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di

- qualsiasi altra norma di legge;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.